



## **La Carta di soggiorno: uno strumento di integrazione**

a cura di:



**Giugno 2004**

## **Indice**

<b>Indice delle tabelle e dei grafici</b>	<b>3</b>
<b>1. Introduzione</b>	<b>5</b>
1.1. Il significato dell'introduzione della carta di soggiorno e delle modifiche intercorse	5
1.2. Obiettivi della ricerca	6
<b>2. Aspetti normativi, circolari amministrative e giurisprudenza</b>	<b>8</b>
2.1. Premessa	8
2.2. La legislazione	8
2.3. Circolari amministrative	11
2.4. Giurisprudenza	13
2.4.1. Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, decreto 14.12.2000	14
2.4.2. T.A.R. Abruzzo n. 819 del 4.10.01	14
2.4.3. T.A.R. Piemonte n. 289 del 23.1/9.2.02	14
2.4.4. T.A.R. Lombardia n. 2121 dell'8/22.5.02	15
2.4.5. T.A.R. Umbria n. 494 del 19.6.02	15
2.4.6. T.A.R. Veneto n. 2442 del 17.4.03	15
<b>3. Metodi della ricerca</b>	<b>16</b>
<b>4. I risultati della ricerca</b>	<b>20</b>
4.1. Una fotografia dei flussi migratori nella provincia di Firenze	20
4.2. Alcune cifre sulla diffusione della carta di soggiorno nella provincia di Firenze	22
4.3. Quanto sono informati gli stranieri sulla carta di soggiorno?	23
4.4. Ruolo dei servizi agli stranieri nell'informare sulla carta di soggiorno	35
4.4.1. Dove si rivolgono gli stranieri per informazioni sulla carta di soggiorno	37
4.4.2. I servizi e l'informazione: modelli prevalenti	41
4.4.3. Il ruolo degli URP	43
4.5. Competenze degli operatori sulla carta di soggiorno	44
4.6. Modalità di rilascio informazioni	48
4.7. Rapporti tra servizi e Questura	50
4.8. Un quadro delle difficoltà: il punto di vista dei migranti	50
4.8.1. Difficoltà legate al possesso dei requisiti	51
4.8.1.1. Idoneità dell'alloggio	51
4.8.1.2. Contratto di affitto	52
4.8.1.3. Residenza	52
4.8.1.4. Contratto di lavoro	53
4.8.1.5. Reddito	54
4.8.2. Difficoltà legate all'iter burocratico	54
4.8.2.1. Documenti aggiuntivi	54
4.8.2.2. Documenti nel paese di provenienza	54
4.8.2.3. Validità dei documenti	55
4.8.2.4. Certificazione carichi penali	55
4.8.2.5. Tempi e costi	55
4.8.2.6. Rapporti con la Questura	56
4.8.2.7. Richieste rifiutate e ricorsi al TAR	57
4.8.2.8. Carta di soggiorno ed ingiustizie sociali	57
4.9. Difficoltà specifiche per genere, nazionalità e Comune di residenza	60
4.9.1. Genere	60
4.9.2. Nazionalità	61

4.9.3 Comune di residenza	63
4.10 Carta di soggiorno e diritto all'assistenza	66
4.11. Il punto di vista della Questura di Firenze	69
<b>5. Osservazioni conclusive e raccomandazioni</b>	<b>71</b>
<b>Allegati</b>	<b>77</b>
<b>Legislazione, Circolari amministrative e Giurisprudenza</b>	<b>78</b>
<b>Lista dei documenti richiesti dalla Questura di Firenze per la domanda di carta di soggiorno</b>	<b>112</b>
<b>Cittadini di paesi non-UE residenti nei comuni campione con titolari di carta di soggiorno</b>	<b>118</b>
<b>Indagine sul livello di conoscenza della carta di soggiorno tra i/le cittadini/e migranti - Grafici</b>	<b>148</b>

### Indice delle tabelle e dei grafici

Tab. 1 - Stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia di Firenze	20
Tab. 2 - Totale residenti, residenti stranieri e residenti non UE a Firenze al 31/12/2003	21
Tab. 3 - Stranieri extra-comunitari residenti e in possesso di carta di soggiorno nei 16 comuni	22
Tab. 4 – Distribuzione dei questionari nei comuni	24
Tab. 5 – Questionari compilati per comune	24
Tab. 6 – Questionari compilati per nazionalità	25
Graf. 1 – Questionari compilati per sesso	26
Graf. 2 – Questionari compilati per titolo di studio	27
Graf. 3 – Questionari compilati per anni di permanenza in Italia	27
Tab. 7 – Livello di informazione sulla carta di soggiorno. Distribuzione per sesso.	28
Tab. 8 – Livello di informazione sulla carta di soggiorno per numero di anni di permanenza in Italia.	28
Tab. 9 – Livello di informazione sulla carta di soggiorno per nazionalità	29
Tab. 10 – Secondo te, chi ha il diritto di fare richiesta della carta di soggiorno?	29
Tab. 11 - Secondo te, chi ha il diritto di fare richiesta della carta di soggiorno? Distribuzione per sesso.	30
Tab. 12 – Documenti richiesti per la carta di soggiorno (prima risposta)	31
Tab. 13 – Documenti richiesti per la carta di soggiorno (seconda risposta)	31
Tab. 14 – Documenti richiesti per la carta di soggiorno (terza risposta)	32
Tab. 15 - Documenti necessari per fare richiesta della carta di soggiorno. Distribuzione per sesso.	32
Tab. 16 – Chi rilascia la carta di soggiorno.	32
Tab. 17 – Chi rilascia la carta di soggiorno. Distribuzione per sesso.	33
Tab. 18 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? (Prima risposta)	33
Tab. 19 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? (Seconda risposta)	34
Tab. 20 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? (Terza risposta)	34
Tab. 21 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? Distribuzione per sesso.	34

Tab. 22 - Servizi ed associazioni intervistati nei 16 comuni al 28-03-04	35
Tab. 23 - Stima numero richieste di informazione sulla carta di soggiorno pervenute a servizi dal 2003 ad oggi	37
Tab. 24 - Numero richieste di informazione sulla carta di soggiorno pervenute all'Ufficio Stranieri di Scandicci negli anni 2000-2003	39
Tab. 25 - Presenza mediatori linguistico - culturali presso i servizi dei 16 comuni	40
Tab. 26 - Ruolo degli URP nel fornire assistenza sulla carta di soggiorno	43
Tab. 27 - Fonti di aggiornamento sulla normativa (incluso la carta di soggiorno) per i servizi intervistati in 15 comuni	46
Tab. 28 - Fonti di aggiornamento sulla normativa (incluso la carta di soggiorno) per i servizi intervistati a Firenze	47
Tab. 29 - Modalità rilascio informazioni su carta di soggiorno presso servizi in 15 comuni	48
Tab. 30 - Modalità di rilascio informazioni su carta di soggiorno presso servizi a Firenze	48
Graf. 4 - Principale difficoltà sulla strada dell'ottenimento della carta di soggiorno a parere degli intervistati	59
Graf. 5 - Numero di volte che i richiedenti hanno presentato la documentazione in Questura	59
Tab. 31 - Principale difficoltà legata all'ottenimento della carta di soggiorno, a seconda della nazionalità	62
Tab. 32 - Principali problemi segnalati dagli utenti stranieri dei servizi sociali nei 16 comuni	64
Tab. 33 - Cittadine extra-comunitarie beneficiarie di assegni di maternità nei comuni campione dal 2000 ad oggi	66
Tab. 34 - Cittadini extracomunitari e pensione di invalidità nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Sesto e Scandicci	67
Tab. 35 - Invalidi extracomunitari iscritti alle liste protette sul territorio della provincia di Firenze	67

## 1. Introduzione<sup>1</sup>

### 1.1. Il significato dell'introduzione della carta di soggiorno e delle modifiche intercorse

L'istituto della carta di soggiorno, concessa a chi risieda regolarmente in Italia da 6 anni, è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana attraverso la Legge 40/98 (detta Turco – Napolitano)<sup>2</sup>. Le sue caratteristiche essenziali, che ne fanno uno strumento nuovo e in grado di portare un mutamento forte e qualitativamente importante nelle vite dei cittadini migranti, sono state delineate oltre che nel Testo Unico del 1998 (in cui è confluita la L. 40/98) anche nel successivo regolamento di attuazione (DPR 394/99).

Successivamente la Legge 189/02 (detta Bossi Fini), che ha introdotto alcune sostanziali modifiche al T.U. sull'immigrazione, ha modificato anche alcuni requisiti per la domanda, innalzando da cinque a sei gli anni di permanenza in Italia per poter richiedere la carta di soggiorno ed introducendo così una modifica che si pone, oltre tutto, in contraddizione con le indicazioni fornite in tal senso dall'Unione Europea.

Recentemente, infatti, anche il Consiglio dell'Unione Europea si è espresso, con la Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, in relazione allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Oltre a richiamare la necessità di “ravvicinare lo stato giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati Membri [e di] garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione Europea”<sup>3</sup>, nell'articolo 4 della Direttiva si riafferma che lo status di soggiornante di lungo periodo va conferito a chi abbia “*soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio*”.

Dal punto di vista concettuale l'introduzione della carta di soggiorno nella legislazione sull'immigrazione ha comportato in Italia una cesura rispetto al passato, introducendo e avvalorando un concetto nuovo di stabilità che è possibile assimilare alla carta di residenza in Francia, al soggiorno a tempo indeterminato in Germania, alla residenza permanente (*leave of stay*) in Gran Bretagna.

E' in questo senso che la carta di soggiorno costituisce un importante cambiamento, sancendo in modo definitivo il principio della “residenza permanente” e fornendo una stabilità e un percorso di integrazione progressiva per chi ormai da anni risiede in Italia.

Come evidenziato in alcune ricerche già realizzate in proposito<sup>4</sup>, il valore caratterizzante e innovativo della carta di soggiorno risiede proprio nella sua durata illimitata e nei diritti che la accompagnano, oltre a quelli previsti per i titolari del permesso di soggiorno.

La possibilità di non sottoporsi ai periodici rinnovi del permesso di soggiorno presso le amministrazioni competenti, con le difficoltà burocratiche – amministrative e il senso di precarietà e insicurezza dovuto al rigido controllo cui si è sottoposti e alla verifica

---

<sup>1</sup> A cura di Camilla Bencini.

<sup>2</sup> L'iter legislativo, le successive modifiche, le circolari applicative sono raccolte e commentate in maniera esaustiva nella parte dedicata agli aspetti normativi a cura di D. Consoli e L. Mughini.

<sup>3</sup> Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

<sup>4</sup> In particolare la ricerca realizzata nel 2000 a cura dell'Asgi, promossa dalla Commissione per le Politiche di Integrazione degli Immigrati, intitolata *Dal permesso alla carta di soggiorno. I nodi problematici di un percorso di integrazione*. Altre informazioni ‘sparse’ in *Dossier Statistico Immigrazione 2002*, a cura di Caritas e Migrantes, e in Michele Arcella, *L'inserimento lavorativo degli immigrati extra-comunitari nel comprensorio del cuoio in provincia di Pisa*, vedi cap. III, *La prassi amministrativa in materia di inserimento lavorativo*.

periodica del diritto a risiedere in un paese dove ormai si vive e lavora da anni, rappresenta un messaggio di inclusione ed integrazione nel nuovo paese di residenza, oltre ad essere una tappa intermedia verso l'acquisizione della cittadinanza.

Allo stesso tempo, il fatto che un numero sempre maggiore di diritti sociali siano stati legati, a partire dalla Legge Finanziaria 2000, al possesso della carta di soggiorno, rende la carta uno strumento sempre più necessario per godere di quei diritti di cittadinanza che qualificano la permanenza e la residenza in un paese.

Questa considerazione risulta ancora più vera se si pensa alle modifiche che la recente legge sull'immigrazione ha apportato in materia di durata e caratteristiche del soggiorno: la Legge 189/02 ha apportato al Testo Unico sull'immigrazione un cambiamento sostanziale nella filosofia della normativa in esame, introducendo il contratto di soggiorno e dimezzando i tempi di durata del permesso dopo il primo rinnovo (da 4 a 2), oltre a richiedere condizioni di lavoro che ben pochi cittadini/e migranti possono vantare. In particolare l'introduzione del contratto di soggiorno, che va a sostituire il permesso di soggiorno vincolandolo strettamente alla durata del contratto di lavoro, contribuisce a rendere sempre più precaria ed instabile la condizione di vita del migrante.

La generale precarizzazione introdotta dalla Bossi-Fini, le diffuse difficoltà dei migranti nel rapportarsi con le Questure competenti, la mancata acquisizione in Europa di un diritto di cittadinanza che faccia affidamento non più sullo *ius sanguinis* ma sulla residenza stabile in un territorio, tutto ciò accentua ulteriormente il significato della carta di soggiorno e l'importanza di renderla accessibile in maniera chiara ed uniforme a tutti gli aventi diritto.

## 1.2. Obiettivi della ricerca

**“La carta di soggiorno, uno strumento di integrazione”** è un progetto di ricerca finanziato dalla Provincia di Firenze – Settore Politiche del Lavoro e Sociali, Servizio Politiche del Lavoro, attraverso il Fondo Sociale Europeo.

Promosso da Cospe, associazione Rete di Indra Onlus e dal Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia dell'Università di Firenze (Dispo), ha come partner sostenitori il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Firenze e il Comune di Firenze – Assessorato al Lavoro e all'Immigrazione. Il progetto si avvale inoltre dell'apporto di due giuristi da anni attivi nella tutela giuridica di quanti fra gli stranieri non comunitari, sono stati coinvolti in contenziosi con la pubblica amministrazione, in particolare la Questura.

Obiettivo della presente ricerca, condiviso dall'ente promotore e dalle associazioni che l'hanno realizzata, è stato quello di verificare la diffusione della Carta di Soggiorno tra i cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente residenti sul territorio provinciale, al fine di agevolarne la richiesta e il rilascio.

In particolare l'indagine ha cercato di rilevare sul territorio provinciale:

- a) il livello di conoscenza dell'istituto della carta di soggiorno sia tra gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni, sia tra le persone immigrate
- b) gli aspetti riguardanti:
  - gli aventi diritto alla carta di soggiorno;
  - le richieste ed i rilasci, nonché le cause ostative alle richieste ed ai rilasci;
  - i rifiuti e relative motivazioni;
  - i ricorsi presentati contro i provvedimenti di rifiuto, nonché l'esito degli stessi.

Partendo dalla ancora scarsa letteratura specifica esistente<sup>5</sup> e basandosi su un piano di ricerca che facesse emergere i diversi punti di vista degli attori principali (prima di tutto i cittadini migranti, poi enti locali e uffici pubblici e le amministrazioni locali (compresa la Questura di Firenze), si è così cercato di mettere in rilievo, da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo<sup>6</sup>:

- la diffusione della carta di soggiorno fra i cittadini migranti nel territorio provinciale;
- i nodi problematici intorno a cui si sono bloccate le richieste di carta di soggiorno;
- l'enucleazione di "storie ricorrenti" vissute dai cittadini migranti nell'affrontare l'iter per l'acquisizione della carta di soggiorno;
- il livello di conoscenza sulla carta di soggiorno presso gli enti locali e le buone prassi adottate in proposito dagli stessi;
- il livello di conoscenza sulla carta di soggiorno da parte dei cittadini migranti.

Ai fini della ricerca risultava di particolare importanza capire quante persone non erano riuscite ad acquisire la carta di soggiorno, per quali motivi principali (se per non conoscenza della norma, per assenza di requisiti, per difficoltà applicative della Pubblica Amministrazione, ecc.), e fare un'analisi complessiva delle motivazioni che hanno fatto sì che questo innovativo aspetto della normativa rimanesse in parte disatteso.

Attraverso questa indagine, l'elaborazione di buone prassi e la loro diffusione presso i soggetti maggiormente coinvolti, si vuole quindi favorire la richiesta e il rilascio della carta a tutti i cittadini non appartenenti all'Unione europea che ne abbiano diritto.

Inoltre, l'indagine è finalizzata a consentire l'accesso reale ed efficace alle opportunità formative da parte dei cittadini extracomunitari, nonché la sperimentazione di buone pratiche per la loro integrazione sociale.

La carta di soggiorno infatti, stando alla vigente normativa sull'immigrazione, è l'unico titolo che consente e garantisce condizioni di soggiorno e di inserimento socio-lavorativo stabile e duraturo e, in quanto tale, contribuisce in modo determinante all'acquisizione di un autentico diritto di cittadinanza attiva e partecipe, e pari opportunità, anche formative.

Una particolare notazione merita, all'interno dell'indagine, l'attenzione data agli enti locali, in particolare ad una serie di Comuni della Provincia di Firenze individuati come Comuni campione all'interno della ricerca (vedi parte metodologica). Il punto di vista degli enti locali e dei servizi pubblici è stato evidenziato in maniera sostanziale, proprio per il ruolo sempre più importante che le amministrazioni locali hanno ultimamente assunto nella gestione delle questioni migratorie.

In particolare, l'acquisizione di informazioni e buone prassi e la diffusione di conoscenze e modalità consolidate nella gestione dell'istituto della carta di soggiorno, coinvolgono in prima misura proprio gli enti locali, che si rivelano sempre più come attori privilegiati nella gestione delle questioni legate all'immigrazione e che sono oltretutto direttamente o indirettamente coinvolti nell'erogazione di quei servizi legati al possesso della carta (quali l'assegno di maternità o la pensione di invalidità) e nella emissione dei documenti necessari per la sua richiesta (residenza, idoneità dell'alloggio, ecc.).

---

<sup>5</sup> Vedi nota 4.

<sup>6</sup> Per quanto riguarda l'impostazione metodologica adottata nella presente ricerca vedi il capitolo "I metodi della ricerca".

## **2. Aspetti normativi, circolari amministrative e giurisprudenza<sup>7</sup>**

### **2.1. Premessa**

La funzione del presente lavoro, che s'inserisce nel progetto "La carta di soggiorno: uno strumento d'integrazione", è quella di offrire una ricognizione dell'istituto giuridico in esame, dalla sua introduzione nell'ordinamento italiano con Legge n. 40/98 alle modifiche apportate con la legge 189/02, tenuto conto delle prassi seguite dalla pubblica amministrazione in ordine al rilascio, e di conseguenza i requisiti voluti in capo al richiedente, nonché degli interventi giurisprudenziali in materia.

Il presente lavoro inizia col prendere in esame lo scopo dell'Istituto, e la sua ragione storico sociale, per poi passare ad analizzare le interpretazioni e le prassi seguite dalla Pubblica amministrazione nell'attuazione del relativo procedimento amministrativo, per concludere dando conto delle pronunce giurisprudenziali in materia che, il più delle volte, hanno ricondotto le sopra citate prassi e/o direttive amministrative entro i limiti del dettato normativo.

### **2.2. La legislazione**

La legge n. 40/98 all'art. 7<sup>8</sup> ha introdotto la carta di soggiorno: titolo con il quale lo Stato italiano autorizza, in via preventiva senza bisogno d'ulteriori provvedimenti amministrativi (rinnovi), il cittadino extracomunitario a permanere in Italia a tempo indeterminato.

L'ottenimento della carta di soggiorno, quale titolo autorizzativo alla permanenza sul territorio a tempo indeterminato, trae la sua giustificazione nel già avvenuto e documentato inserimento sociale del cittadino extracomunitario.

La carta di soggiorno, quindi, nelle intenzioni del legislatore è da considerarsi tappa intermedia in quel percorso di piena integrazione che si conclude con l'acquisizione della cittadinanza italiana, in senso propriamente giuridico come vincolo giuridico, con carattere di stabilità, d'appartenenza che lega un soggetto allo Stato sia inteso come istituzioni che come comunità.

Da quanto detto, emerge che la titolarità della carta di soggiorno per il cittadino extracomunitario vuol dire "affrancarsi" dall'obbligo di rinnovare periodicamente il titolo di soggiorno e, quindi, chiedere alle Questure di volta in volta, e sempre a tempo determinato, una nuova autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato.

Obbligo, quest'ultimo, particolarmente oneroso, in quanto il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo del permesso di soggiorno prevede che le Questure operino una nuova valutazione e verifica diretta ad accertare l'attualità dei requisiti previsti dalla legge per consentire l'iniziale ingresso del cittadino extracomunitario.

Inoltre, seppure con i limiti che saranno di seguito esaminati, il cittadino extracomunitario, titolare della carta di soggiorno, non può essere destinatario di un provvedimento d'espulsione; il che avvalorava il carattere di stabilità della sua presenza sul territorio italiano

Nel progetto di legge Turco Napolitano era, inoltre, previsto che il titolare della carta di soggiorno potesse accedere al voto amministrativo; il tutto in conformità alla

---

<sup>7</sup> A cura di Daniela Consoli e Luigi Mughini.

<sup>8</sup> Successivamente art. 9 nel relativo Testo Unico in materia d'immigrazione.



Convenzione Europea fatta a Strasburgo il 5.2.92, ove si raccomanda agli Stati membri di consentire la partecipazione alla vita politica dei cittadini extracomunitari lungo residenti. Previsione questa poi stralciata in sede d'approvazione della legge, con modifica della norma in questione, che nel testo approvato non rende immediatamente esercitabile il diritto di voto ma rinvia per l'attuazione ad un'ulteriore, apposita previsione legislativa, in seguito rimasta inattuata.

Ciò premesso, l'attuale, così come da ultimo modificato, **art. 9 del Testo unico**<sup>9</sup>, nel quale sono confluite le norme della legge n. 40/98, dispone, in ordine ai diritti connessi alla titolarità della carta di soggiorno, il diritto alla permanenza a tempo indeterminato e il diritto a:

- non essere espulso dal territorio italiano. Fanno eccezione alla regola i casi in cui il soggetto costituisca minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (espulsione cd. Ministeriale) o rientri nella categoria di persone considerate pericolose socialmente<sup>10</sup>; nell'ipotesi in cui sia stata applicata una misura di prevenzione;
- fare reingresso sul territorio dello Stato in esenzione del visto;
- svolgere ogni attività lecita senza che la stessa caratterizzi il motivo della permanenza sul territorio dello Stato;
- accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione, salvo che sia diversamente disposto.

L'ottenimento della carta di soggiorno è condizionato alla sussistenza di determinati requisiti attestanti il già avvenuto inserimento sociale del cittadino extracomunitario, nonché la sua buona condotta.

Pertanto il cittadino extracomunitario potrà richiedere ed ottenere la carta, dimostrando:

- di essere regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni;
- di essere titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi (ovvero un permesso di soggiorno per motivi di famiglia o per lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo);
- di non essere stato destinatario di rinvii a giudizio per uno dei reati previsti agli artt. 380 e 381 codice procedura penale, ovvero per quei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione<sup>11</sup>.

La carta di soggiorno potrà essere revocata nell'ipotesi in cui il titolare della stessa sia stato condannato, anche solo in primo grado, per reati inclusi nella previsione di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.; in detta ipotesi, a differenza del semplice rinvio a giudizio, di cui sopra, nei confronti del soggetto è necessario che sia stato celebrato il giudizio di primo grado e che questo si sia concluso con una sentenza di condanna (cui potranno seguire i giudizi d'impugnazione).

Il cittadino extracomunitario, cui sia stata rifiutata o revocata la carta di soggiorno, potrà adire il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per far valere le eventuali ragioni d'illegittimità del provvedimento amministrativo<sup>12</sup>.

Il legislatore ha altresì previsto che l'avente diritto alla carta di soggiorno possa chiedere il rilascio anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi.

---

<sup>9</sup> Gli articoli di legge, le circolari e le sentenze giurisprudenziali citate in questo capitolo sono tutte allegate nell'appendice al testo.

<sup>10</sup> Art. 1 della legge n. 1423/56; art. 1 legge n.575/65.

<sup>11</sup> Per rinvio a giudizio s'intende il provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare (GUP), verificata la fondatezza dell'imputazione, dispone l'instaurazione del processo penale.

<sup>12</sup> Art. 9 comma 3 ult. capoverso.

La carta di soggiorno spetta, inoltre, allo straniero coniuge, figlio minore o genitore, di cittadino italiano o comunitario residente in Italia purché con questi conviventi.

Per i soggetti sopra elencati, ovvero, i familiari conviventi con il cittadino extracomunitario avente diritto alla carta di soggiorno o con il cittadino italiano, il rilascio della carta, non è condizionato alla presenza regolare sul territorio da almeno sei anni, all'essere titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, ed al non essere rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il regolamento d'attuazione **DPR n. 394/99** all'art. 16 e 17 indica, in dettaglio, le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio della carta di soggiorno. In tale contesto normativo sono previste ulteriori condizioni per il rilascio.

In particolare:

- la validità a tempo indeterminato della carta, secondo la previsione del Testo Unico, è stata mitigata dalla necessità di vidimazione decennale del documento, procedimento amministrativo di competenza sempre delle questure<sup>13</sup>;
- è stato previsto che il richiedente sia residente, al momento di presentazione della domanda, sul territorio italiano<sup>14</sup>;
- è stato introdotto, inoltre, l'ulteriore requisito della disponibilità di un alloggio, rientrante nei parametri regionali di edilizia residenziale pubblica, per l'istanza di rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari<sup>15</sup>;

Il regolamento, nello specificare la documentazione occorrente a comprovare la sussistenza dei requisiti sopra elencati, dispone che il richiedente, munito di passaporto o documento equipollente, debba allegare all'istanza:

- copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificati del casellario giudiziale e dei procedimenti pendenti;

Inoltre nell'ipotesi in cui la carta venga richiesta anche per i familiari:

- la documentazione attestante il rapporto di parentela tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana del paese d'origine;
- la prova inerente la disponibilità dell'alloggio;
- l'attestato d'idoneità dell'alloggio rilasciato dal competente ufficio comunale o dalla ASL;
- la prova della disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, o il doppio o il triplo a seconda del numero dei familiari per i quali si chiede la carta, rispettivamente uno, due o tre, o più di quattro.

L'importanza della carta di soggiorno è stata inoltre accentuata, successivamente alla sua introduzione, dall'aver il legislatore riconnesso alla titolarità della stessa la fruizione delle provvidenze economiche sociali riconducibili a diritti soggettivi (es. assegno sociale, e prestazioni economiche d'invalidità).

In realtà l'art. 41 del Testo unico non aveva, a tal riguardo, operato alcuna distinzione tra il titolare della carta ed il titolare del permesso di soggiorno, purché di validità annuale, disponendo per entrambi l'equiparazione ai cittadini italiani per ciò che riguarda la "fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, d'assistenza sociale". Successivamente, invece, la portata dell'art. 41 è stata limitata dall'intervento legislativo contenuto nella **legge finanziaria n. 388/2000** che ha distinto tra il titolare del permesso di soggiorno ed il titolare della carta, includendo il primo nell'equiparazione al cittadino

---

<sup>13</sup> Art. 17 comma 2.

<sup>14</sup> Art. 16 comma 2.

<sup>15</sup> Art. 16 comma 4.

italiano esclusivamente per ciò che riguarda l'accesso ai servizi sociali e le altre prestazioni, ed escludendolo per ciò che riguarda l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali<sup>16</sup>.

Dal che, riguardo alle provvidenze da ultimo citate, l'equiparazione con i cittadini italiani è limitata ai soli titolari della carta di soggiorno.

Si precisa qui di seguito quali sono le provvidenze cui hanno accesso soltanto gli stranieri titolari di carta di soggiorno<sup>17</sup>:

- 1) l'assegno sociale (cifra minima garantita per disoccupati con almeno due anni di occupazione nel periodo precedente);
- 2) le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali<sup>18</sup>, gli assegni e le indennità derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo;
- 3) l'assegno di maternità concesso alle donne che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità per ogni figlio nato dopo il 1 luglio 2000;
- 4) maternità (art. 75 D. lgs. 26 marzo 2001 n. 151: l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui che è corrisposto per ogni figlio nato dal 1 luglio 2000 alle donne per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria maternità).

### 2.3. Circolari amministrative

La norma della legge finanziaria del 2000 sopra citata ha quindi, di fatto, espropriato i titolari del permesso di soggiorno dei diritti sociali attribuendoli, in via esclusiva, ai titolari della carta di soggiorno.

Parallelamente, si rileva come l'autorità amministrativa competente al rilascio della carta di soggiorno abbia operato nel senso di rendere l'accesso alla stessa sempre più difficoltoso.

In verità, le ragioni d'ordine economico sottese alla distinzione tracciata dalla legge finanziaria sono andate ad aggiungersi alle ragioni d'ordine "politico" più "tradizionali" afferenti la supposta necessità del protrarsi, durante la permanenza sul territorio italiano, del controllo di polizia sugli extracomunitari, con la conseguenza che l'interpretazione delle questure circa i requisiti, le condizioni e le modalità per l'ottenimento del titolo, non solo è stata restrittiva ma, addirittura, a volte "innovativa" del quadro normativo sopra delineato.

Ad esempio con **circolare del 23 ottobre 2000** il Ministero dell'Interno, nel fornire delucidazioni alle questure sulle tipologie di permessi da escludere tra quelli fondanti il diritto alla richiesta della carta, coglie l'occasione per introdurre una importante limitazione all'accesso del titolo.

Ed infatti, sebbene si sia visto che la norma preveda che per ottenere la carta di soggiorno il richiedente debba dimostrare unicamente la disponibilità di un reddito pari all'assegno sociale annuale, con la circolare citata si sono date direttive nel senso di ritenere necessario un reddito più elevato nell'ipotesi in cui il richiedente sia inserito in un contesto familiare.

---

<sup>16</sup> Art. 80 comma 19.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art.80, comma 19, legge n. 388/2000.

<sup>18</sup> Artt. 2, comma 2, e 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

A dire del Ministero dell'Interno la valutazione richiesta è necessaria in quanto "ciò comporta che qualora il nucleo familiare dello straniero sia composto da due o più persone, il reddito necessario, anche nel caso in cui il documento sia richiesto dallo straniero solo per se stesso, deve essere tale da assicurare il sostentamento proprio e dei familiari conviventi".

A volte l'occasione per avallare interpretazioni restrittive è stata offerta dalla stessa ambiguità della norma: valga ad esempio la difficoltà di definire il significato della dizione "permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi", presupposto per la richiesta da parte del cittadino extracomunitario, unitamente alle condizioni e requisiti sopra citati, della carta di soggiorno.

I reiterati quesiti inoltrati dalle questure al Ministero dell'Interno per avere indicazioni sul punto, hanno dato modo a quest'ultimo, come si diceva, di elaborare una definizione che più che dar chiarezza sulla tipologia di permesso "che consente un numero indeterminato di rinnovi", introduce un requisito ulteriore; requisito che, negli anni, ha costituito il maggior ostacolo di accesso alla carta da parte dei cittadini stranieri.

Con **circolare del 4 aprile 2001**, infatti, emanata per escludere dalla tipologia citata i permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'Interno amplia l'oggetto della risposta, alle questure, affermando che "nel computo del periodo di pregresso soggiorno regolare sul territorio deve essere considerato esclusivamente il termine a partire dal quale lo straniero è stato detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte".

Con ciò dando indicazioni alle questure perché valutino, richiedano e pretendano dal cittadino extracomunitario la titolarità di un permesso per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi non solo al momento di richiedere la carta di soggiorno ma anche per tutti gli anni pregressi.

Secondo tale prospettiva è stato negato ai cittadini extracomunitari, pur in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, il rilascio della carta – o meglio la stessa possibilità di formulare la relativa istanza - qualora nei cinque anni precedenti (cinque prima della modifica apportata dalla legge 189/02 che ha elevato il termine a sei anni) non abbiano dimostrato l'ulteriore requisito previsto nella circolare sopra citata. Il che, di fatto, ha escluso dall'accesso alla carta di soggiorno quanti, nell'arco del quinquennio, pur potendo documentare la regolare presenza sul territorio, avessero avuto un periodo di disoccupazione, o pregressi lavori a tempo determinato o periodi di studio o quant'altro.

Tale arbitrario limite è stato rimosso solo a seguito dell'intervento dell'Autorità giudiziaria che nel fornire un'uniforme interpretazione sul punto, come meglio di seguito sarà detto, ha reso necessario da parte del Ministero dell'Interno rivolgersi nuovamente alle questure per rettificare il proprio operato.

Con **circolare del 3 giugno 2002** l'Amministrazione ha finalmente chiarito che il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, deve intendersi esclusivamente riferito al momento della presentazione dell'istanza di richiesta della carta stessa.

Ancora in tema di interpretazioni restrittive circa il contenuto dei diritti che il legislatore riconnette alla carta, ed in particolare alla possibilità sancita per legge di svolgere ogni attività lecita senza che ciò influisca sul motivo del soggiorno, si segnala la pretesa di alcune amministrazioni provinciali, cui sono passate le competenze in materia di iscrizione al collocamento obbligatorio, diretta a valutare l'ammissibilità di detta

iscrizione, in favore del titolare della carta di soggiorno, con riguardo non al titolo esibito bensì all'originario motivo connesso al precedente permesso di soggiorno<sup>19</sup>.

L'illegittimità di detta interpretazione è stata posta in luce, con inibizione dei relativi comportamenti, dal Ministero dell'Interno che con **circolare del 28 giugno 2002** ha chiarito che la sopradetta iscrizione, per quanti esibiscano la carta di soggiorno, deve essere effettuata a prescindere indipendentemente dalla valutazione del pregresso titolo di soggiorno.

Tornando a trattare della fruizione delle provvidenze economiche esclusivamente in favore del titolare della carta si segnala la **circolare del 9 aprile 2001**. La circolare riporta il parere del Consiglio di Stato del 28.2.2001 che, chiamato a valutare la legittimità dell'eventuale interruzione delle prestazioni assistenziali per quanti l'avessero percepita ed ottenuta con il solo permesso di soggiorno prima dell'entrata in vigore dell'art. 80 della legge finanziaria, soffermandosi sulla natura giuridica delle sopradette prestazioni, afferma, addirittura, l'illegittimità di un'eventuale protrazione del pagamento delle stesse da parte della pubblica amministrazione. In tal senso infatti si sottolinea come le provvidenze stesse sarebbero corrisposte in mancanza del titolo legittimante (ovvero la titolarità della carta di soggiorno).

Detto parere ha dato luogo all'emanazione della **circolare del 12 dicembre 2001** con la quale il Ministero dell'Interno ha richiamato le questure ad una scrupolosa verifica dei requisiti per il rilascio della carta indipendentemente dalla circostanza che il richiedente sia già fruitore delle provvidenze economiche escluse dalla più volte citata legge finanziaria per i titolari di semplice permesso di soggiorno.

Da ultimo sul tema, si segnala la **circolare Inps del 9 giugno 2003**, anch'essa allegata in appendice, molto utile in quanto traccia, tra l'altro, l'iter storico delle disposizioni in tema d'assistenza per gli stranieri.

## 2.4. Giurisprudenza

Le pronunce giurisprudenziali in materia di carta di soggiorno non sono state molto numerose per due principali ragioni. La previsione legislativa che attribuisce la giurisdizione in materia di non concessione o revoca della carta al Tribunale Amministrativo rende il procedimento stesso abbastanza oneroso (più dell'accesso al giudice ordinario) sia in termini economici che di durata del giudizio per il cittadino extracomunitario. Infatti la possibilità di richiedere, nei casi considerati, al TAR una pronuncia provvisoria in via d'urgenza, e quindi fondata su un grave pregiudizio è, in genere, abbastanza remota. Il cittadino extracomunitario è infatti, per definizione comunque regolarmente soggiornante in Italia, e quindi il mancato rilascio della carta non si configura come pericolo imminente.

A ciò si aggiunga che il presupposto della regolare lunga permanenza già acquisita per chiedere il rilascio della carta rende certamente più appetibile per il cittadino extracomunitario l'attesa per la richiesta della cittadinanza.

In ogni caso le poche pronunce sono state determinanti per consentire ai cittadini extracomunitari di accedere, secondo la previsione legislativa, alla carta di soggiorno.

---

<sup>19</sup> Questa notizia è dedotta dal testo stesso della circolare del Ministero dell'Interno del 28.06.2002, citata più avanti e allegata in appendice.

#### **2.4.1. Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, decreto 14.12.2000**

Ricorso in via d'urgenza (art. 700 cpc) per la mancata erogazione di assegno sociale richiesto all'INPS dal ricorrente, titolare di permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno.

Il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso, ordinando in via provvisoria l'erogazione dell'assegno al richiedente, considerando discriminatorio il comportamento dell'INPS laddove distingue tra titolare di carta di soggiorno e permesso di soggiorno con validità di almeno un anno.

Si evidenzia che il provvedimento del Tribunale è stato emanato prima dell'entrata in vigore della Legge finanziaria n. 388/2000.

#### **2.4.2. T.A.R. Abruzzo n. 819 del 4.10.01**

Sentenza in forma semplificata ex art. 26, commi 4 e 5, L. 1034/71.

Proposto ricorso avverso un diniego di rilascio della carta di soggiorno motivato dalla mancata titolarità, per tutti i cinque anni precedenti l'istanza, di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, il T.A.R. ha ritenuto illegittima l'interpretazione restrittiva dell'art. 9 d. lgs. 286/98 operata dalla questura di Pescara ed avvalorata dalla circolare del Ministero dell'Interno sopra richiamata.

Il dato normativo, osserva il Giudice, nel prevedere i due requisiti per l'ottenimento della carta di soggiorno, deve essere letto invece nel senso di considerare il periodo di pregressa regolare permanenza sul territorio nazionale come "requisito soggettivo assoluto", ovvero non condizionato o subordinato alla titolarità di particolare tipologia di permesso, mentre "la titolarità di un permesso di soggiorno, teoricamente rinnovabile per un numero indeterminato di volte, deve sussistere al momento della presentazione" dell'istanza.

#### **2.4.3. T.A.R. Piemonte n. 289 del 23.1/9.2.02**

Proposto ricorso avverso un diniego di rilascio della carta di soggiorno motivato dalla pendenza di procedimento penale risultante dai registri delle notizie di reato, il T.A.R. ha ritenuto illegittima l'equiparazione della mera iscrizione nel registro degli indagati rispetto alla effettiva instaurazione del giudizio penale.

L'art. 9, comma 3, d. lgs. 286/98 prevede, quale elemento ostativo al rilascio della carta di soggiorno, la circostanza che "sia stato disposto il giudizio" per taluno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; tale elemento sussiste qualora il cittadino straniero abbia assunto la veste di imputato nel procedimento penale, il che avviene nel momento in cui il P.M., nell'esercizio dell'azione penale, abbia chiesto il rinvio a giudizio, ovvero nel momento in cui, a conclusione dell'udienza preliminare, il G.U.P. abbia disposto il giudizio.

Nessuna rilevanza ai fini del rilascio della carta di soggiorno assume invece la mera iscrizione del cittadino straniero nel registro delle notizie di reato, in quanto tale atto configura la semplice attribuzione della qualità di indagato, senza integrare la fattispecie prevista dalla disposizione citata.

#### **2.4.4. T.A.R. Lombardia n. 2121 dell'8/22.5.02**

Sentenza in forma semplificata ex art. 26, commi 4 e 5, L. 1034/71.  
Conforme alla sentenza del TAR Lombardia prima citata.

#### **2.4.5. T.A.R. Umbria n. 494 del 19.6.02**

La sentenza in esame, resa su ricorso avverso il diniego di concessione della carta di soggiorno motivato dalla mancata titolarità, per tutti i cinque anni precedenti l'istanza, di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, giunge alle medesime conclusioni delle sentenze già citate con un percorso logico-giuridico ed una motivazione più articolati.

Il T.A.R. riscontra un primo vizio di legittimità nell'interpretazione data dalla P.A. in relazione all'art. 9, D. lgs. 286/98, laddove detta interpretazione pretende di estendere la durata quinquennale non soltanto al requisito della pregressa regolare permanenza, bensì anche alla titolarità del permesso di soggiorno indeterminatamente rinnovabile, ed alla capacità reddituale "sufficiente" per il sostentamento proprio e dei familiari.

Ritiene il Giudice che il testo della disposizione sia sufficientemente chiaro nel richiedere la sussistenza degli ultimi due requisiti soltanto al momento della presentazione dell'istanza.

In secondo luogo, il Giudice riscontra un'erronea interpretazione della disposizione non da parte della P.A., anche dove quest'ultima ritiene che un contratto di lavoro a tempo determinato, ed il conseguente relativo permesso di soggiorno, consentano un numero indeterminato di rinnovi: in realtà le mera "difficoltà di fatto", per il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato, non configura l'"impossibilità giuridica" in ordine alla rinnovabilità, che il testo di legge considera causa ostativa al rilascio della carta di soggiorno.

In conclusione ed in sostanza, per il giudice l'art. 9, D. lgs. 286/98, deve essere letto nel senso di richiedere una regolare permanenza sul territorio nei 5 (oggi 6) anni precedenti la presentazione dell'istanza, ed il possesso – al momento della presentazione – di un permesso di soggiorno che consenta giuridicamente rinnovi indeterminati, e di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari. Quanto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro, deve ritenersi idoneo anche quello rilasciato in dipendenza di un rapporto lavorativo a tempo determinato, posto che anche in tal caso è giuridicamente possibile per il cittadino straniero ottenere rinnovi indeterminati, mediante nuovi contratti di lavoro, a tempo indeterminato ovvero ancora a termine.

#### **2.4.6. T.A.R. Veneto n. 2442 del 17.4.03**

Proposto ricorso avverso un diniego di rilascio della carta di soggiorno motivato dalla sussistenza di condanna ex art. 444 c.p.p., il T.A.R. ha ritenuto illegittima ai fini del rifiuto detta circostanza, nel caso in cui siano trascorsi i termini per l'estinzione del reato, in difetto di nuove e più recenti acquisizioni.

### 3. Metodi della ricerca<sup>20</sup>

Le informazioni contenute nella ricerca sono il frutto dei seguenti strumenti :

- interviste in profondità su una griglia semi-strutturata a 70 cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- focus group con responsabili ed operatori dei servizi nei comuni campione;
- interviste a testimoni privilegiati, cioè a personaggi dotati di informazioni approfondite rispetto ai gruppi nazionali non appartenenti all'Unione Europea numericamente più presenti sul territorio provinciale, fra cui alcuni eletti presso i Consigli Provinciale e Comunale degli Stranieri;
- focus group con il Consiglio Provinciale degli Stranieri;
- questionario sul livello di conoscenza della carta di soggiorno auto-compilato da migranti utenti dei servizi pubblici e del terzo settore;
- interviste telefoniche esplorative agli Uffici relazioni con il pubblico (URP) di 15 dei 16 comuni campione.

Ognuno di questi strumenti è servito a indagare su uno o più aspetti oggetto della presente ricerca. Al fine di raccogliere dati significativi, e allo stesso tempo rappresentativi di tutte le diverse realtà che compongono il territorio provinciale, abbiamo proceduto all'individuazione di sub-aree socio-economicamente omogenee. Tale scelta è stata effettuata sulla base di:

- numero di migranti non appartenenti all'Unione Europea residenti nei singoli comuni. E' da notare che i dati rispecchiano la situazione precedente al 1 maggio 2004, data in cui alcuni paesi da cui provengono i residenti sono entrati a far parte dell'Unione Europea;
- rappresentatività del comune rispetto a sub-aree provinciali;
- specificità della presenza immigrata nei singoli comuni campione (tessuto produttivo, storie e radicamento delle comunità, ecc.).

Di seguito i comuni suddivisi per area:

<b>AREA</b>	<b>COMUNI CAMPIONE</b>
<b>Città capoluogo</b>	Firenze Fiesole
<b>Circondario Empolese Valdelsa</b>	Empoli Fucecchio Certaldo
<b>Nord Ovest</b>	Campi Bisenzio Sesto Fiorentino
<b>Nord Est</b>	Scandicci Signa
<b>Chianti</b>	Impruneta Greve in Chianti Bagno a Ripoli
<b>Mugello</b>	Borgo San Lorenzo Barberino del Mugello
<b>Val di Sieve</b>	Pontassieve
<b>Sud</b>	Figline Valdarno

---

<sup>20</sup> A cura di Antonia Ruggieri.



Definiti i comuni campione, abbiamo proceduto in una prima fase ad una ricognizione del livello di informazione posseduto dai singoli URP. Abbiamo utilizzato lo strumento della telefonata simulata, in cui l'intervistatrice domandava agli operatori informazioni sulla carta di soggiorno. Sono stati contattati 5 URP del Comune di Firenze e 14 URP negli altri comuni campione. Fa eccezione Campi Bisenzio, che non ha un URP.

La seconda fase di ricerca sul livello di possesso delle informazioni da parte dei principali uffici a cui si rivolgono i cittadini immigrati è proceduta attraverso dei *focus group*. Nel periodo tra gennaio e marzo 2004 in 14 dei 16 comuni campione abbiamo svolto interviste di gruppo con responsabili ed operatori dell'URP, dei servizi sociali, dei servizi demografici, ed in alcuni casi altri servizi pubblici e del terzo settore rilevanti. Nei comuni di Firenze e Scandicci le interviste si sono svolte singolarmente con ogni responsabile. La tecnica del *focus group* si è rivelata la più indicata, perché ha creato situazioni di confronto tra i diversi servizi e ha consentito di rilevare anche le modalità ed il livello di funzionamento del sistema. I servizi scelti sono stati quelli con cui più frequentemente entrano in contatto i cittadini immigrati, come è emerso dalle campagne di interviste.

Parallelamente abbiamo svolto interviste a 20 testimoni privilegiati appartenenti a 12 gruppi nazionali presenti sul territorio provinciale, che ci hanno fornito uno sguardo di insieme e approfondito, ed una campagna di 70 interviste a cittadini migranti.

Nel campione sono stati particolarmente rappresentati i migranti provenienti dai gruppi nazionali non comunitari maggiormente numerosi nella provincia (Cina, Filippine, Sri Lanka, Albania, Romania, Jugoslavia, Marocco, Perù). Inoltre, sebbene i migranti giapponesi compaiano fra i primi 9 gruppi nazionali presenti sul territorio, non sono stati inclusi nella presente ricerca perché, in base ad interviste esplorative, è risultato che i cittadini di paesi industrializzati incontrano assai meno difficoltà a richiedere ed ottenere la carta di soggiorno.

### **Prospetto riassuntivo interviste a migranti**

<b>status rispetto a carta di soggiorno</b>	<b>numero intervistati</b>
titolari	30
in attesa rilascio	15
non ha fatto domanda	14
domanda respinta	7
cittadino italiano	4
<b>totale</b>	<b>70</b>

<b>nazionalità</b>	<b>numero intervistati</b>
Marocco	10
Cina	8
Filippine	8
Romania	7
Albania	7
Senegal	6
Macedonia	4
Kosovo	3
Egitto	3
Perù	3
Algeria	2

Somalia	2
Camerun	1
Etiopia-Eritrea	2
Mauritius	1
Nigeria	2
Sri Lanka	1
<b>Totale</b>	<b>70</b>

<b>Comune di residenza</b>	<b>numero intervistati</b>
Firenze	45
Campi Bisenzio	5
Empoli	4
Fucecchio	3
Sesto Fiorentino	3
Borgo San Lorenzo	3
Figline Valdarno	2
Firenzuola	1
Pontassieve	1
Scandicci	1
Vinci	1
Signa	1
<b>Totale</b>	<b>70</b>

<b>Sesso</b>	<b>numero intervistati</b>
M	42
F	28
<b>Totale</b>	<b>70</b>

L'idea originaria era quella di estrarre un campione comprendente sia aventi diritto che titolari di carta di soggiorno. A causa delle difficoltà emerse nel corso della ricerca per avere dati specifici sull'universo degli aventi diritto divisi per comune (la Questura ci ha infatti fornito i dati degli aventi diritto ma solo in relazione a tutto il territorio provinciale), tale campionatura si è rivelata impraticabile. Abbiamo quindi proceduto a richiedere ai servizi demografici dei comuni campione i dati sulla distribuzione per nazionalità degli stranieri non UE iscritti all'anagrafe. Quindi abbiamo effettuato una campionatura per ogni comune in base al numero di cittadini non comunitari residenti, nazionalità di provenienza e sesso. La selezione delle/gli intervistate/i è avvenuta tramite la tecnica detta "a palla di neve": siamo cioè partiti da alcuni nominativi forniti dai testimoni privilegiati, e abbiamo chiesto a questi di indicare a loro volta altri migranti che avessero esperienze da raccontare in relazione alla carta di soggiorno, e la disponibilità a raccontarle. Questo ci ha consentito di superare alcune delle principali difficoltà di reperimento del campione da intervistare:

- la diffidenza. Se non c'è un rapporto personale è difficile riuscire a creare un clima favorevole;
- la disponibilità di tempo, che per le persone immigrate è sempre molto poca.

Infatti tale tecnica si basa sul passa parola e quindi la diffidenza è superata dal fatto che c'è un connazionale che fa da tramite, e quindi garante della fiducia, tra intervistata/o ed intervistatrice.

La ricerca si proponeva inoltre di analizzare se vi fosse una relazione causale tra titolarità di carta di soggiorno, e sesso, nazionalità di appartenenza, comune di residenza, e altre variabili socio-economiche. Intendevamo anche rilevare il numero delle carte rifiutate e analizzare i motivi prevalenti dei rifiuti in relazione con le variabili di cui sopra.

Per effettuare l'operazione sarebbe stato tuttavia necessario avere da parte della Questura di Firenze, unico ente che ha queste informazioni, dati disaggregati e comunicazioni formalizzate rispetto ai rifiuti. Come abbiamo già detto, purtroppo i dati che ci sono stati forniti riguardano esclusivamente il numero totale di titolari di carta di soggiorno, divisi fra Firenze e tutto il resto della Provincia, disaggregati unicamente per sesso.

Al fine di ovviare parzialmente a tale lacuna, abbiamo chiesto ai servizi demografici dei 16 comuni campione il numero dei non comunitari iscritti all'anagrafe che, fino al momento della rilevazione, avevano comunicato il passaggio da permesso a carta di soggiorno. Coloro che hanno provveduto a questo adempimento sono, secondo noi, solo una parte del totale dei titolari<sup>21</sup>.

Analizzare le motivazioni dei rifiuti è risultato impossibile per mancanza di accesso ai dati. Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta incompleta, la Questura respinge infatti la domanda senza esaminarla e senza consegnare motivazioni scritte al richiedente. Quando invece la documentazione viene accettata ma vi si riscontrano lacune in fase di istruttoria, la Questura comunica il rifiuto tramite lettera all'interessato, ma il dirigente interpellato non ha acconsentito a rilasciare informazioni su numero e contenuto di tali lettere.

Per meglio indagare sul livello di conoscenza da parte della popolazione immigrata delle procedure e dei documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno abbiamo stilato un questionario auto-somministrato, che è stato distribuito nel periodo gennaio – marzo 2004 negli uffici pubblici (URP, uffici immigrati, servizi demografici) e in centri di informazione e di ascolto del terzo settore (Caritas, CGIL, ecc.) rivolti specificatamente alla popolazione migrante. I dati sono stati analizzati con l'apposito programma di elaborazione statistica SPSS.

---

<sup>21</sup> I dati relativi a ciascun comune sono riportati in appendice.

## 4. I risultati della ricerca<sup>22</sup>

### 4.1. Una fotografia dei flussi migratori nella provincia di Firenze

Negli ultimi anni le presenze straniere sul nostro territorio, ed in particolare quelle dei migranti non UE, hanno visto una crescita significativa ed una sempre maggiore stabilità e diffusione nei vari settori socio economici. E' aumentata l'incidenza dei ricongiungimenti familiari, soprattutto in quei contesti territoriali dove i migranti hanno potuto inserirsi sia dal punto di vista occupazionale, sia per quanto riguarda l'alloggio. La popolazione immigrata pone quindi domande nuove e pressanti in tema di servizi, di accesso alle risorse, di politiche sociali. In questo contesto, la carta di soggiorno rappresenta uno strumento essenziale per facilitare il processo di integrazione e garantire l'accesso ai diritti da parte di chi vive e lavora ormai da anni sul nostro territorio.

Presentiamo di seguito alcuni dati sulle caratteristiche dei flussi migratori nella provincia di Firenze, in particolare per quanto riguarda gli stranieri non UE, forniti dall'Osservatorio sulla immigrazione straniera dell'Area Fiorentina, dalla Questura di Firenze, e dai servizi demografici dei comuni inclusi in questa ricerca.

Tab. 1 - Stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia di Firenze

	1999	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003 <sup>23</sup>	13.05.2004 <sup>24</sup>
Stranieri regolarmente soggiornanti	28.340 <sup>25</sup>	27.258	42.070 <sup>26</sup>	62.406	63.707
Di cui non UE	24.174 <sup>27</sup>		38.320 <sup>28</sup>		

Gli stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia al 13.05.2004 sono 63.707, con un aumento rispetto al 1999, di 35.367 (+ 112%)<sup>29</sup> L'immigrazione non UE è cresciuta del 58,5 % dal 1999 alla fine del 2002, ovvero i regolarmente presenti sono passati da 24.174 a 38.320. In particolare, la presenza degli asiatici ha subito un aumento del 68,1%; quella degli europei dell'est è aumentata del 100,8% e quella degli africani del 24,1%.

A livello provinciale, i gruppi nazionali di stranieri extra-europei più rappresentati (>1000 unità) sono 9: Cina Popolare, Filippine, Giappone, Sri Lanka, Albania, Romania, Jugoslavia, Marocco, Perù. I gruppi nazionali con più di 500 unità sono 17 (oltre a quelli citati, India, Polonia, Senegal, Somalia, Brasile, Stati Uniti). Questi gruppi nazionali costituiscono il 70,8% (in valore assoluto 29.827 unità) del totale provinciale.

Oltre alla consistente crescita dei gruppi provenienti dai paesi dell'Europa Orientale, si assiste ad un rafforzamento quantitativo di gruppi nazionali "storicamente" presenti sul

<sup>22</sup> A cura di Elena Volpi, in collaborazione con Angela Lori.

<sup>23</sup> Fonte: Questura di Firenze. Il dato si riferisce ai permessi di soggiorno in corso di validità.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Fonte: Osservatorio Immigrazione Straniera dell'area fiorentina.

<sup>26</sup> Ibid. Secondo i dati della Questura, i permessi di soggiorno in corso di validità erano in quella data 46.533.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Il calo assoluto e percentuale dei migranti soggiornanti dal 1999 alla fine del 2001 è in parte frutto della riorganizzazione degli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero che ha permesso di cancellare i permessi scaduti e le doppie registrazioni.

territorio della nostra provincia, in particolare cinesi, filippini, e marocchini. I cinesi rappresentano il 19,3% di tutta l'immigrazione della provincia. Territorialmente collocati nel Nord-Ovest fiorentino, hanno sviluppato un sistema economico e produttivo in alcuni settori dell'economia locale, rilevando in molti casi l'attività di imprenditori italiani. Marocchini e filippini sono ormai inseriti abbastanza stabilmente nell'economia locale (lavoro domestico, piccola impresa, commercio) e ben radicati sul territorio. Rispetto al 2000, i permessi per motivi di lavoro aumentano del 23,5% ma quelli per motivi familiari crescono del 77,2%.

#### 4.1.1 Presenze nei comuni

Gli stranieri residenti nel comune di Firenze sono 28.332, dei quali 25.749 provengono da paesi non UE. Dopo il capoluogo, i comuni che vedono la maggiore presenza di residenti non UE sono Campi Bisenzio (3.814<sup>30</sup>), Empoli (2.481<sup>31</sup>) e Sesto Fiorentino (1.807<sup>32</sup>).

Tab. 2 - Totale residenti, residenti stranieri e residenti non UE a Firenze al 31/12/2003

Totale residenti	370.271
Totale residenti stranieri	28.332
Totale residenti non UE	25.749
Residenti non UE su totale residenti	6,95%
Residenti non UE su totale residenti stranieri	90,88%

Fonte: Nostra elaborazione su dati dell'anagrafe al 31/12/2003

I dati indicano che la percentuale di migranti non UE rispetto alle presenze straniere complessive sta aumentando in molti comuni della provincia<sup>33</sup>. A Firenze, ad esempio, i migranti non UE erano 19.196 nel 2000 (pari al 89,4% del totale), e sono attualmente 25.749, pari al 90,88% del totale dei migranti. Tra i comuni della zona socio-sanitaria nord-ovest, a Campi Bisenzio la componente non UE passa da 2.337 unità nel 2001 a 3.814 alla fine del 2003, con un incremento percentuale del 63,2%. Nel comune di Sesto Fiorentino, invece, la componente non UE cresce da 1.166 a 1.807, con un incremento percentuale del 55%, nello stesso periodo. Aumenti percentuali consistenti della componente non UE si hanno inoltre a Signa (+ 34%, in valore assoluto 181 unità), a Fiesole (+14,7%, in valore assoluto 56 unità) ed a Scandicci (+13%, in valore assoluto 144 unità)<sup>34</sup>.

Aumenta anche la percentuale di migranti non UE sul totale della popolazione residente nei vari comuni. A Firenze, essi incidono per il 6,95% del totale<sup>35</sup>, mentre nel 2001 la percentuale era del 5,7%<sup>36</sup>. Nel comune di Campi Bisenzio la percentuale era del 5,3%

<sup>30</sup> Dati forniti da anagrafe aggiornati al 30.9.2003.

<sup>31</sup> Dati forniti da anagrafe aggiornati al 30.9.2003.

<sup>32</sup> Dati forniti da anagrafe aggiornati al 20.1.2004.

<sup>33</sup> Il paragrafo che segue si basa sulla comparazione fra dati dell'Osservatorio Immigrazione Straniera dell'Area Fiorentina, e quelli di recente forniti dalle anagrafi nei comuni del nostro campione.

<sup>34</sup> I dati su Signa, Fiesole e Scandicci si riferiscono agli anni 2001 2002 e hanno come sola fonte l'Osservatorio Immigrazione Straniera dell'Area Fiorentina.

<sup>35</sup> Nostra elaborazione su dati dell'anagrafe al 31/12/2003.

<sup>36</sup> Dato tratto da Osservatorio Immigrazione Straniera dell'Area Fiorentina.

alla fine del 2000<sup>37</sup> e a fine 2003 diventa del 10% circa. A Sesto Fiorentino i migranti stranieri sono passati dal 2,5% al 3,92% della popolazione residente (gennaio 2004).

Dal punto di vista dell'appartenenza nazionale, la componente dell'est europeo cresce in tutti i comuni dell'area fiorentina. Anche la presenza cinese tende ad aumentare significativamente, in particolare a Campi Bisenzio ed in parte a Signa ed a Sesto Fiorentino. A Firenze circa un sesto dei migranti è cinese; a Campi Bisenzio uno straniero su due, a Sesto Fiorentino e a Signa, uno su quattro è cinese. I marocchini e gli albanesi sono gli altri due gruppi più grandi. Insieme ai cinesi, così come si evidenziava per i permessi di soggiorno, sono sempre (ad esclusione del capoluogo provinciale dove i marocchini sono superati dai filippini) tra i primi gruppi nazionali per dimensioni quantitative in tutti comuni dell'area.

#### **4.2. Alcune cifre sulla diffusione della carta di soggiorno nella provincia di Firenze**

In base ai dati rilasciati dalla Questura, all'8 marzo 2004 gli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno risultano essere 2585 su tutto il territorio della Provincia, divisi in 1286 uomini e 1299 donne. Di questi, 1334 sono residenti nel comune di Firenze, mentre i restanti 1251 sono distribuiti fra i 44 comuni della provincia. Le cifre sui titolari non comprendono i minori di 14 anni iscritti sulla carta di soggiorno del genitore. L'Ufficio Immigrazione della Questura stima che circa il 10% delle carte rilasciate siano titoli plurimi, ovvero con almeno un minore registrato a carico del richiedente. Il dato va raffrontato all'universo degli aventi diritto alla carta di soggiorno, ovvero a coloro che hanno soggiornato regolarmente in Italia da almeno 6 anni, e che, sempre secondo la Questura, ammontano a 7000 sul territorio della provincia. Da questa stima, del tutto inverosimile come si cercherà di dimostrare di seguito, la proporzione fra aventi diritto e titolari di carta di soggiorno sarebbe quindi del 36% su tutto il territorio della provincia. Dall'intervista con il responsabile dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze emerge che la carta di soggiorno è maggiormente diffusa fra i lavoratori subordinati rispetto a quelli autonomi. I dati rilasciati non ci permettono invece di analizzare la distribuzione dei titolari fra nazionalità e comune di residenza. Abbiamo cercato di ovviare a questa mancanza chiedendo ai servizi demografici dei comuni campione il numero di extracomunitari residenti che hanno comunicato loro il passaggio da permesso a carta di soggiorno in base a quanto richiesto dal d.p.r. n. 394/1999, art. 15. E' un dato poco affidabile, considerando che molti stranieri non hanno ancora comunicato tale passaggio, ma può fornire un'approssimazione al ribasso. La tab. 3 mostra il risultato dell'indagine, limitato alle anagrafi in possesso di tali dati e che risulta leggermente superiore a quelli forniti dalla Questura (2599 contro 2585) nonostante che non tutti i Comuni abbiano risposto alla richiesta per questo dato.

Tab. 3 - Stranieri extra-comunitari residenti e in possesso di carta di soggiorno nei 16 comuni

<b>Comune</b>	<b>Stranieri extra-comunitari residenti</b>	<b>Di cui titolari di carta di soggiorno</b>
Firenze	25749	1898
Campi Bisenzio	3814	291
Sesto Fiorentino	1807	52
Signa	987	51

<sup>37</sup> Ibid.

Scandicci	1349	Dato non pervenuto
Empoli	2481	Dato non pervenuto
Fucecchio	1514	68
Certaldo	730	39
Bagno a Ripoli	723	49
Impruneta	470	31
Pontassieve	535	Dato non pervenuto
Figline Valdarno	645	64
Greve in Chianti	700	Dato non pervenuto
Fiesole	542	41
Borgo San Lorenzo	695	Dato non disponibile <sup>38</sup>
Barberino di Mugello	341	15

La Questura rileva inoltre che il numero di richieste è in aumento, raggiungendo negli ultimi mesi una media di 15 al giorno. Come accennato nella metodologia, non è possibile risalire alla proporzione fra domande presentate e respinte perché la Questura registra solo una parte dei rifiuti. In generale, rimane una incertezza sull'attendibilità dei dati, vista la difficoltà di accedervi direttamente ed effettuare controlli incrociati.

Con riferimento a quelli citati sopra, sarebbe stato utile sapere come è stato determinato il numero degli aventi diritto, indicati in 7000 dalla Questura, perché questo numero appare sottostimato se si pensa al numero totale delle persone immigrate da paesi non-UE presenti sul territorio della provincia a partire dalla metà degli anni '90. Infatti, il Dossier Statistico Immigrazione 1998<sup>39</sup> della Caritas di Roma, in base ai dati registrati al 1 gennaio 1997, riporta la Provincia di Firenze fra le 28 province italiane che avevano superato le 10.000 presenze di immigrati non-UE regolarmente soggiornanti. Per quell'anno di riferimento (1997), la Provincia di Firenze registrava 45.395 immigrati regolarmente soggiornanti, pari al 48 per cento di tutte le presenze nella regione. Da queste semplici cifre, appare improbabile che al marzo 2004 il numero degli aventi diritto alla carta di soggiorno – ovvero di coloro che soggiornano regolarmente da almeno 6 anni – sia solo di 7000 persone e questo dubbio permane anche se si aggiunge a questo ultimo numero quello di coloro che hanno già ottenuto la carta (vedi sopra).

Sebbene la tendenza, secondo la Questura, sia in crescita, il fatto che la stragrande maggioranza degli aventi diritto non sia tuttora in possesso della carta indica la necessità di analizzare gli ostacoli esistenti ad una sua maggiore diffusione, soprattutto quelli incontrati dai sotto-gruppi di migranti in base a genere, nazionalità, comune di residenza, e situazioni di relativo svantaggio sociale ed economico.

#### 4.3. Quanto sono informati gli stranieri sulla carta di soggiorno?<sup>40</sup>

Al fine di indagare il livello di conoscenza della carta di soggiorno tra le cittadine/i migranti nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2004 abbiamo distribuito 2.115 questionari in 5 lingue, in uffici di prima informazione, quali gli uffici relazione con il pubblico, gli uffici anagrafe e presso gli sportelli dedicati, come specificato nella tabella che segue.

<sup>38</sup> L'Ufficio anagrafe del Comune non può fornire il dato perché il software utilizzato per la banca dati anagrafica non opera distinzioni fra carta e permesso di soggiorno.

<sup>39</sup> Caritas di Roma (1997): Immigrazione Dossier Statistico 1998, Anterem edizioni, Roma, pp. 95 – 97.

<sup>40</sup> A cura di Antonia Ruggieri.

Tab. 4 – Distribuzione dei questionari nei comuni

<b>Città</b>	<b>Punti di distribuzione</b>	<b>n° questionari</b>
<i>Firenze</i>	Ufficio Stranieri Comune di Firenze - INFOPOINT	250 in 5 lingue
	Caritas Diocesana di Firenze Servizio stranieri	250 in 5 lingue
	CGIL Regionale - Coordinamento lavoratori stranieri	250 in 5 lingue
<i>Campi Bisenzio</i>	Servizio “Nuove Radici”	125 in 5 lingue
<i>Empoli</i>	Ufficio Anagrafe	100 in 5 lingue
	URP	100 in 5 lingue
<i>Sesto Fiorentino</i>	URP	100 in 5 lingue
<i>Scandicci</i>	Ufficio Immigrati	200 in 5 lingue
<i>Fucecchio</i>	URP	100 in 4 lingue
	Associazione Popoli Uniti-Sportello Informativo Stranieri	50 in 4 lingue
<i>Greve in Chianti</i>	URP	50 in 3 lingue
<i>Certaldo</i>	Ufficio Anagrafe	50 in italiano
<i>Signa</i>	URP	50 in una lingua
<i>Impruneta</i>	URP e Ufficio Anagrafe	50 in una lingua
<i>Pontassieve</i>	Ufficio Anagrafe	50 in una lingua
<i>Borgo San Lorenzo</i>	Associazione Progetto Accoglienza	20 in una lingua
	Ufficio Relazioni con il Pubblico/Ufficio Anagrafe	50 in 4 lingue
<i>Barberino di Mugello</i>	Ufficio Anagrafe	70 in 5 lingue
<i>Figline Valdarno</i>	Ufficio Anagrafe	50 in 5 lingue
<i>Fiesole</i>	Ufficio Anagrafe	50 in 1 lingua
<i>Bagno a Ripoli</i>	Ufficio Anagrafe	50 in 1 lingua

Si trattava di un questionario auto somministrato in alcuni punti strategici delle aree campione, quindi un campione “random” (casuale), di cui entrava a far parte qualsiasi utente straniero dei servizi disponibile a riempire il questionario. Dei 2115 questionari distribuiti ne abbiamo raccolti il 22,6%, cioè 478, di cui il 30% circa nella città di Firenze e il restante nelle altre aree (vedi tabella sottostante). La percentuale di rientro è da considerarsi molto buona, tenuto conto dei valori che in genere sono inferiori al 10%; il risultato indica da un lato la funzionalità dei servizi che sono stati disposti a collaborare con la ricerca, dall’altro l’esistenza di un’aspettativa positiva degli utenti rispetto a questi servizi.

Tab. 5 – Questionari compilati per comune

<b>Comune</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Firenze	147	30,8
Campi Bisenzio	23	4,8
Empoli	67	14,0
Sesto Fiorentino	24	5,0



Scandicci	11	2,3
Fucecchio	6	1,3
Impruneta	2	0,4
Certaldo	16	3,3
Pontassieve	19	4,0
Borgo San Lorenzo	28	5,9
Barberino del Mugello	29	6,1
Fiesole	10	2,1
Bagno a Ripoli	8	1,7
Figline Valdarno	57	11,9
Signa	31	6,5
<i>Totale</i>	<i>478</i>	<i>100,0</i>

Dall'analisi del paese di provenienza di chi ha compilato il questionario, si rileva che ben il 21,8% è albanese, segue con il 14,2% la componente cinese, e quella marocchina con il 10%. Il campione risulta piuttosto omogeneo rispetto alla situazione della presenza sul territorio dei diversi gruppi nazionali.


Tab. 6 – Questionari compilati per nazionalità

<b>Nazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Cina	68	14,2
Albania	104	21,8
Filippine	22	4,6
Marocco	48	10,0
Jugoslavia	1	0,2
Perù	37	7,7
Romania	40	8,4
Sri Lanka	13	2,7
Somalia	4	0,8
Egitto	9	1,9
Senegal	4	0,8
Tunisia	15	3,1
Nigeria	3	0,6
Brasile	3	0,6
India	4	0,8

Colombia	5	1,0
Costa d'Avorio	3	0,6
Polonia	8	1,7
Altro	74	15,5
N.R.	13	2,7
<i>Totale</i>	<i>478</i>	<i>100,0</i>

La distribuzione per sesso appare equilibrata: 48,5% femmine e 50,2% maschi.

Graf. 1 – Questionari compilati per sesso




Un dato interessante emerge dall'analisi dei titoli di studio. Infatti oltre la metà (il 64,6%) è in possesso del diploma di licenza media inferiore o superiore; l'8,2% del diploma di laurea; ma aggregando i dati a partire dal diploma superiore, quasi la metà (45,8%) risulta in possesso degli strumenti forniti da un alto livello di istruzione. Ovviamente chi è più istruito, cioè più dotato di strumenti, è anche più in grado non solo di riempire un questionario (e quindi più disponibile a farlo), ma anche di andare alla ricerca e di reperire informazioni sulla carta di soggiorno.

Graf. 2 – Questionari compilati per titolo di studio



I dati sul periodo di permanenza in Italia forniscono un quadro omogeneo. La densità maggiore si riscontra nel periodo 4-6 anni, cioè quando si matura il diritto alla carta di soggiorno.

Graf. 3 – Questionari compilati per anni di permanenza in Italia



All'interno del campione, la maggioranza è al corrente dell'esistenza della carta di soggiorno, anche fra chi ancora non ha maturato le condizioni per ottenerla. Non si evidenziano differenze significative in base al sesso di appartenenza.

Tab. 7 – Livello di informazione sulla carta di soggiorno. Distribuzione per sesso.

		Sesso			Totale
		femmina	maschio	N.R.	
Hai sentito parlare della carta di soggiorno?	Sì	35,1%	36,4%	1,0%	72,6%
	No	13,2%	12,6%		25,7%
	N.R.	0,2%	1,3%	0,2%	1,7%
Totale		48,5%	50,2%	1,3%	100,0%

Incrociando il periodo di permanenza in Italia con l'informazione sulla carta di soggiorno, emerge che il livello di informazione è in proporzione diretta alla durata della permanenza.

Tab. 8 – Livello di informazione sulla carta di soggiorno per numero di anni di permanenza in Italia.

		Hai sentito parlare della carta di soggiorno?			Totale
		Sì	No	N.R.	
Da quanto tempo è in Italia	< di un anno	46,2%	53,8%		100,0%
	1- 3 anni	59,2%	38,3%	2,5%	100,0%
	4- 6-anni	76,9%	22,4%	0,7%	100,0%
	7- 10 anni	90,5%	9,5%		100,0%
	> 10 anni	85,5%	11,8%	2,6%	100,0%
	N.R.	77,8%		22,2%	100,0%
Totale		72,6%	25,7%	1,7%	100,0%

Inoltre l'analisi centrata sulla provenienza indica, per i sei gruppi nazionali più rappresentati nel campione, un alto livello di informazione sulla carta di soggiorno. Anche dalle interviste risulta che il primo e più funzionale canale di informazione è il gruppo nazionale stesso. In questo quadro agli estremi opposti si collocano i Filippini (i più informati, appartenendo a un gruppo nazionale notoriamente molto coeso) e gli Albanesi (i meno informati). Osserva il Coordinatore dello Sportello Stranieri presso la CGIL di Firenze:

*“Marocchini, algerini, tunisini sono quelli che vengono a chiedere più informazioni sulla Carta di soggiorno, perché sono le immigrazioni storiche, sono qui da un maggior numero di anni quindi hanno i requisiti per richiederla. Oggi sono poi stati superati da flussi di cinesi, di albanesi, e dai rumeni se va avanti così. In generale sono più gli uomini che richiedono la carta di soggiorno. Fra i marocchini, sono più gli uomini. Fra i filippini, sono più le donne”.*

Tab. 9 – Livello di informazione sulla carta di soggiorno per nazionalità

		Hai sentito parlare della carta di soggiorno?			Totale
		Sì	No	N.R.	
Paese di provenienza	Cina	86,8%	13,2%		100,0%
	Albania	76,0%	23,1%	1,0%	100,0%
	Filippine	90,9%	9,1%		100,0%
	Marocco	85,4%	10,4%	4,2%	100,0%
	Perù	83,8%	16,2%		100,0%
	Romania	50,0%	50,0%		100,0%

Un ulteriore quesito tendeva a testare più approfonditamente la qualità dell'informazione in possesso delle/i cittadine/i straniere/i e riguardava la conoscenza dei requisiti richiesti per avere la carta di soggiorno. Veniva presentata una risposta esatta<sup>41</sup> e altre errate. Solo una minoranza, non indifferente ma pur sempre minoranza (43,5%) risulta bene informata. Ben il 56,5% o non risponde o fornisce una risposta errata. Questo dato risulta rilevante: è nota la possibilità di ottenere un diritto, ma non sono altrettanto noti i requisiti necessari per ottenerlo. Dal momento che la diffusione diretta delle notizie all'interno dei gruppi nazionali è il principale veicolo di conoscenza, una informazione parziale o errata è destinata ad essere amplificata.

Tab. 10 – Secondo te, chi ha il diritto di fare richiesta della carta di soggiorno?

	Numero	Percentuale
*Chi ha un permesso di soggiorno da almeno 6 anni	208	43,5
Chi ha un permesso di soggiorno da almeno 10 anni	69	14,4
Chi vive in Italia da almeno 6 anni	64	13,4
Chi è iscritto al Centro per l'Impiego da almeno 6 anni	13	2,7
Chi è iscritto all'anagrafe da almeno 6 anni	32	6,7
Chi è sposato/a con un cittadino italiano	33	6,9
N.R.	59	12,3
Totale	478	100,0

Dall'osservazione dei dati secondo il genere emerge una leggera prevalenza di informazione nei maschi, che, come si ricava in generale dalle interviste, essendo spesso capifamiglia, hanno occasione di presentare la richiesta di carta di soggiorno per l'intero nucleo familiare.

<sup>41</sup> Quella con l'asterisco nella tabella

Tab. 11 - Secondo te, chi ha il diritto di fare richiesta della carta di soggiorno?  
Distribuzione per sesso.

	Sesso			Totale
	femmina	maschio	N.R.	
* Chi ha un permesso di soggiorno da almeno 6 anni	47,6%	51,4%	1,0%	100,0%
Chi ha un permesso di soggiorno da almeno 10 anni	44,9%	53,6%	1,4%	100,0%
Chi vive in Italia da almeno 6 anni	53,1%	46,9%		100,0%
Chi è iscritto al Centro per l'Impiego da almeno 6 anni	46,2%	53,8%		100,0%
Chi è iscritto all'anagrafe da almeno 6 anni	46,9%	50,0%	3,1%	100,0%
Chi è sposato/a con un cittadino italiano	60,6%	39,4%		100,0%
N.R.	45,8%	50,8%	3,4%	100,0%
Totale	48,5%	50,2%	1,3%	100,0%

Appariva utile indagare quanto le/i migranti fossero a conoscenza della documentazione necessaria. Anche in questo caso abbiamo utilizzato una batteria di risposte (era possibile dare fino a tre risposte), in cui vi erano alcuni dei documenti richiesti<sup>42</sup> ed altri non richiesti. Di seguito riportiamo tre tabelle che ci illustrano le risposte fornite, dalle quali emerge che la netta maggioranza (il 69,5%) ritiene che sia necessario il certificato di residenza, risposta corretta o per lo meno che rispecchia le effettive richieste della Questura, come vedremo più avanti nel rapporto di ricerca.

C'è chiarezza sul fatto che bisogna dimostrare il livello di reddito tramite la dichiarazione dei redditi o il modello 101; il 7,1 % del campione infatti la indica come prima risposta, mentre come seconda risposta è contrassegnata dal 23% dei rispondenti. Una seconda risposta a tale quesito è data solo dalla metà del nostro campione, mentre una terza solo dal 35%. Questo dato ci indica che le informazioni che circolano sono imprecise, anche perché ci sono problemi interpretativi.

<sup>42</sup> Ibid.

Tab. 12 – Documenti richiesti per la carta di soggiorno (prima risposta)

	Numero	Percentuale
Certificato di residenza	332	69,5
Libretto sanitario	9	1,9
Dichiarazione dei redditi o modello 101	34	7,1
Iscrizione al centro per l'impiego	14	2,9
Certificato di idoneità dell'alloggio	16	3,3
Certificato casellario giudiziario	16	3,3
N.R.	57	11,9
Totale	478	100,0

Valga come chiarimento quello che ci ha detto l'operatrice dello Sportello Stranieri "Nuove Radici" di Campi Bisenzio :

*“Per dare informazioni uso un po’ tutto. Uso il foglio della Questura perché la legge può dire quello che vuole, ma se poi in Questura non porti quello che loro richiedono, la carta di soggiorno non la rilasciano! (...). Però uso anche la legge, così se alla Questura fanno dei problemi, se qualcosa non è troppo chiaro, ma la legge lo ammette, io consiglio di provarci facendo riferimento alla legge! Poiché il Nuovo Regolamento d’attuazione della Bossi Fini non è ancora uscito, la Questura (...) può dare la sua interpretazione”.*

Tab. 13 – Documenti richiesti per la carta di soggiorno (seconda risposta)

	Numero	Percentuale
Certificato di residenza	1	0,2
Libretto sanitario	70	14,6
Dichiarazione dei redditi o modello 101	110	23,0
Iscrizione al centro per l'impiego	19	4,0
Certificato di idoneità dell'alloggio	30	6,3
Certificato casellario giudiziario	14	2,9
Totale	244	51,0

Tab. 14 – Documenti richiesti per la carta di soggiorno (terza risposta)

	Numero	Percentuale
Dichiarazione dei redditi o modello 101	47	9,8
Iscrizione al centro per l'impiego	34	7,1
Certificato di idoneità dell'alloggio	62	13,0
Certificato casellario giudiziario	27	5,6
Totale	170	35,6

Tab. 15 - Documenti necessari per fare richiesta della carta di soggiorno. Distribuzione per sesso.

		Sesso			Totale
		femmina	maschio	N.R.	
Quali dei seguenti documenti sono necessari per fare richiesta della carta di soggiorno	*Certificato di residenza	47,0%	51,5%	1,5%	100,0%
	Libretto sanitario	55,6%	44,4%		100,0%
	*Dichiarazione dei redditi o modello 101	55,9%	44,1%		100,0%
	Iscrizione al centro per l'impiego	50,0%	50,0%		100,0%
	*Certificato di idoneità dell'alloggio	68,8%	31,3%		100,0%
	*Certificato casellario giudiziario	31,3%	62,5%	6,3%	100,0%
	N.R.	50,9%	49,1%		100,0%
Totale		48,5%	50,2%	1,3%	100,0%

Su chi rilascia la Carta di soggiorno ben il 68,6% indica la Questura, a netta distanza la Prefettura.

Tab. 16 – Chi rilascia la carta di soggiorno.

	Numero	Percentuale
Prefettura	48	10,0
Questura	328	68,6
Ufficio Immigrati	33	6,9
Datore di lavoro	8	1,7
N.R.	59	12,3
Totale	476	99,6



Tab. 17 – Chi rilascia la carta di soggiorno. Distribuzione per sesso.

		Sesso			Totale
		femmina	maschio	N.R.	
chi rilascia la carta di soggiorno	Prefettura	33,3%	64,6%	2,1%	100,0%
	Questura	50,9%	48,2%	0,9%	100,0%
	Ufficio Immigrati	42,4%	54,5%	3,0%	100,0%
	Datore di lavoro	62,5%	25,0%	12,5%	100,0%
	N.R.	49,2%	50,8%		100,0%
Totale		48,5%	50,2%	1,3%	100,0%

Sui vantaggi del possedere la Carta di Soggiorno la metà del campione ha un'informazione corretta, ma ben il 19,2% del campione la confonde con la cittadinanza italiana, mentre un 9% pensa che non sia più necessario il passaporto. Anche in questo caso era possibile dare più di una risposta in ordine di importanza. Dall'analisi comparata delle tabelle sottostanti emerge che più si approfondisce il livello di conoscenza, maggiori sono le informazioni scorrette che circolano, infatti è interessante notare che la risposta "si possono ricevere assistenza quali pensioni, ecc." registra nella prima risposta solo 4,8% delle scelte, nella seconda decresce all'1,7% per arrivare all'1,5%. In realtà questo, che è uno dei diritti a cui ammette il possesso della Carta di soggiorno, è dai più totalmente ignorato. Questo dato potrebbe dare il via a numerose riflessioni, che però ci allontanerebbero dal tema che stiamo affrontando che è il livello di conoscenza della Carta di Soggiorno, per addentrarci nella difficile, ma importante questione di come i migranti percepiscono se stessi. Da questa semplice risposta emerge la bassa consapevolezza di molti migranti di essere soggetti di diritto.

Tab. 18 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? (Prima risposta)

	Numero	Percentuale
Si diventa cittadini italiani	92	19,2
Per 10 anni non c'è bisogno di rinnovare il permesso di soggiorno	234	49,0
Si può avere un'impresa in Italia	20	4,2
Si possono ricevere forme di assistenza quali pensioni ecc.	23	4,8
Non si ha più bisogno del passaporto	44	9,2
N.R.	65	13,6
Totale	478	100,0

Tab. 19 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? (Seconda risposta)

	Numero	Percentuale
Per 10 anni non c'è bisogno di rinnovare il permesso di soggiorno	19	4,0
Si può avere un'impresa in Italia	27	5,6
Si possono ricevere forme di assistenza quali pensioni ecc.	8	1,7
Non si ha più bisogno del passaporto	36	7,5
Totale	90	18,8

Tab. 20 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? (Terza risposta)

	Numero	Percentuale
Si può avviare un'impresa in Italia	10	2,1
Si possono ricevere forme di assistenza quali pensioni, assegno maternità	7	1,5
Non si ha più bisogno del passaporto	26	5,4
Totale	43	9,0

I dati a disposizione indicano una maggiore sensibilità nelle donne rispetto a vantaggi, fra quelli offerti dalla carta di soggiorno, riportabili a un ambito come quello dell'assistenza (56,5%), ad esse più vicino. Gli uomini appaiono più sensibili a temi quali la cittadinanza (58,7%) e il passaporto (59,1%). Un dato interessante è la netta prevalenza femminile sulla domanda riguardo alla possibilità di avvio di impresa (70%). Le informazioni non sono però sufficienti per approfondire il tema.

Tab. 21 - Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno? Distribuzione per sesso.

	Sesso			Totale
	femmina	maschio	N.R.	
Si diventa cittadini italiani	39,1%	58,7%	2,2%	100,0%
Per 10 anni non c'è bisogno di rinnovare il permesso di soggiorno	50,0%	49,1%	,9%	100,0%
Si può avere un'impresa in Italia	70,0%	25,0%	5,0%	100,0%
Si possono ricevere forme di assistenza quali pensioni ecc.	56,5%	39,1%	4,3%	100,0%
Non si ha più bisogno del passaporto	40,9%	59,1%		100,0%
N.R.	52,3%	47,7%		100,0%
Totale	48,5%	50,2%	1,3%	100,0%

In conclusione, dai questionari emerge che la maggior parte dei/delle migranti è in possesso di informazioni base sulla carta di soggiorno, ma che molti non posseggono nozioni dettagliate sui requisiti e documenti richiesti. Il risultato è ovviamente influenzato dal fatto che il nostro campione comprende anche persone presenti in Italia da meno di un anno, circa l'11% del totale. La conoscenza aumenta infatti proporzionalmente alla durata del soggiorno in Italia, anche se la complessità della documentazione richiesta dalla Questura fa sì che rimangano vaste aree di incertezza. Un aspetto su cui pare non esserci informazione adeguata è quello relativo alle prestazioni sociali (pensioni di invalidità, assegni maternità) a cui la carta di soggiorno dà diritto.

#### 4.4. Ruolo dei servizi agli stranieri nell'informare sulla carta di soggiorno

La ricerca si è concentrata su servizi pubblici e realtà del terzo settore che svolgono un ruolo chiave nel fornire informazioni ai cittadini stranieri sulla normativa che li concerne, o su prestazioni e diritti ad essa strettamente attinenti.

Tab. 22 - Servizi ed associazioni intervistati nei 16 comuni al 28-03-04

Comune	Servizi e associazioni
Firenze	<p><b>Pubblici</b>  Ufficio Immigrati del Comune – Infopoint  Infoimmigrati Q 5  Ufficio Rom Q 5  URP Q 1,2,3,4,5  SIAST<sup>43</sup> U.O 1  SIAST U.O 2  SIAST U.O 3  SIAST U.O 4  SIAST U.O 5<sup>44</sup>  Direzione Servizi Demografici del Comune</p> <p><b>Terzo settore</b>  Coordinamento Lavoratori Stranieri CGIL Provinciale  Sportello Stranieri ANOLF-CISL  Servizio “Il Ponte” - Nosotras  Servizio Stranieri Caritas Diocesana  Sportello consulenza legale Associazione Arcobaleno  Ufficio consulenza legale ARCI Regionale</p> <p><b>Associazioni migranti</b>  Associazione Immigrati Europa dell'Est  EXO  Federazione Africana in Toscana  Comunità senegalese in Toscana  Associazione Albania in Toscana</p>

<sup>43</sup> Servizi Integrati di Assistenza Sociale Territoriale.

<sup>44</sup> Contattata telefonicamente, la Dirigente del SIAST U.O 5 si è dichiarata non disponibile ad un'intervista su questo tema.

Campi Bisenzio	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali Servizi Demografici Polizia Municipale Ufficio Commercio Assessorato Attività Produttive <b>Terzo Settore:</b> Servizio “Nuove Radici”
Sesto Fiorentino	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP Servizi Demografici
Signa	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP Servizi Demografici
Scandicci	<b>Pubblici:</b> Ufficio Stranieri Servizi Sociali URP Servizi Demografici
Empoli	<b>Pubblici:</b> Responsabile Politiche Migratorie, Assessorato Politiche Sociali Ufficio accordo di programma per migranti residenti nei comuni della ASL 11
Fucecchio	<b>Pubblici:</b> URP-Servizi Demografici <b>Terzo Settore:</b> Associazione Popoli Uniti
Certaldo	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP Servizi Demografici
Bagno a Ripoli	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP Servizi Demografici
Impruneta	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP
Pontassieve	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP-Servizi Demografici
Figline Valdarno	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP-Servizi Demografici
Greve	<b>Pubblici:</b> URP Servizi Demografici
Fiesole	<b>Pubblici:</b> Servizi Sociali URP Servizi Demografici

Borgo San Lorenzo	<b>Publici:</b> URP-Servizi Demografici Servizi Sociali <b>Terzo settore:</b> Progetto Accoglienza
Barberino di Mugello	<b>Publici:</b> URP-Servizi Demografici Servizi Sociali

Abbiamo chiesto agli operatori in che misura e con quali modalità forniscono informazione e assistenza in relazione alla carta di soggiorno, e quanto essi stessi siano informati su questo tema.

Prima di affrontare l'argomento, bisogna tuttavia accennare a quale sia la domanda di informazione che gli utenti stranieri rivolgono ai servizi in questione.

#### 4.4.1 Dove si rivolgono gli stranieri per informazioni sulla carta di soggiorno

Le nostre interviste indicano che la Questura è la fonte di informazione primaria per quanto concerne la carta di soggiorno. A questa si aggiunge il passa-parola all'interno dei gruppi nazionali. Solo in terza battuta gli stranieri si rivolgono ai servizi, per ottenere i documenti necessari, o per richiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione necessaria. A Firenze, i servizi a cui si rivolgono di più sono quelli gestiti dal terzo settore. Le associazioni di migranti ed i loro rappresentanti, conosciuti all'interno dei gruppi nazionali, sono un altro punto di riferimento, informale ma significativo. Negli altri comuni della provincia, fra i punti di riferimento più importanti si annoverano, oltre all'Ufficio Stranieri nel caso di Scandicci, gli URP e i servizi demografici, soprattutto nei comuni piccoli, e gli sportelli gestiti dal terzo settore. La tab. 23 indica le dimensioni approssimative della domanda di informazione sulla carta di soggiorno pervenute ai servizi intervistati dal 2003 ad oggi. Tranne che in tre casi<sup>45</sup>, non è stato possibile risalire al numero esatto di richiedenti, perché i servizi non dispongono di un sistema di registrazione delle domande di informazione dell'utenza, oppure, se ne dispongono, gli operatori non hanno il tempo di elaborare i dati contenuti. Il numero estremamente basso di domande sulla carta di soggiorno pervenute all'Ufficio Stranieri del Comune di Firenze si spiega anche con la prevalenza di richieste legate alla regolarizzazione nel corso del 2003.

Tab. 23 - Stima numero richieste di informazione sulla carta di soggiorno pervenute a servizi dal 2003 ad oggi

Comune	Servizio	Stima approssimativa delle richieste di informazione sulla carta di soggiorno ricevute dal 2003 a marzo 2004
Firenze	Ufficio Immigrati del Comune – Infopoint	5-10
	Infoimmigrati Q5	dato non disponibile
	Ufficio Rom Q5	nessuna
	SIASST U.O 1	nessuna
	SIASST U.O 2	nessuna
	SIASST U.O 3	nessuna

<sup>45</sup> Soltanto l'Ufficio Stranieri di Scandicci, l'Ufficio di consulenza legale di ARCI Regionale, ed il servizio Il Ponte registrano numero e contenuto delle consulenze rilasciate in un database elettronico o cartaceo.

	SIAST U.O 4	nessuna
	SIAST U.O 5	non rilevato <sup>46</sup>
	Servizi Demografici Comune	nessuna
	Coordinamento Lavoratori Stranieri CGIL Provinciale	“15% delle richieste di informazione sono sulla carta di soggiorno”
	Sportello Stranieri ANOLF-CISL <sup>47</sup>	20-30
	Servizio “Il Ponte” – Nosotras	10
	Caritas Diocesana – Servizio Stranieri	20-30
	Associazione Arcobaleno- Sportello consulenza legale	30-40
	ARCI Regionale-Ufficio Consulenza Legale	2
	Associazione Immigrati Europa dell’Est	4-5
	Federazione Africana in Toscana	50
	Associazione Albania in Toscana	20-30
Campi	Servizio “Nuove Radici”	20-30
	Servizi Demografici	Dato non disponibile
	Servizi Sociali	Dato non disponibile
Sesto Fiorentino	URP	10-20
	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Signa	URP	5
	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Scandicci	Ufficio stranieri	57
	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Empoli	URP	50
	Servizi Demografici	Non rilevato
	Servizi Sociali	nessuna
Fucecchio	URP	59
	Associazione Popoli Uniti	20
Certaldo	URP	20-25
	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Bagno Ripoli	a URP	nessuna

<sup>46</sup> Vedi nota 47.

<sup>47</sup> Il numero relativamente elevato di domande a questo sportello è dovuto alla presenza di un operatore di nazionalità somala, che costituisce un punto di riferimento informativo soprattutto per i propri connazionali.

	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Impruneta	URP	20
	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Pontassieve	URP-Servizi Demografici	50
	Servizi Sociali	nessuna
Figline Valdarno	URP-Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Greve	URP-Servizi Demografici	5-10
	Servizi Sociali	non rilevato
Fiesole	URP	nessuna
	Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna
Borgo San Lorenzo	URP-Servizi Demografici	30
	Servizi Sociali	nessuna
Barberino di Mugello	URP-Servizi Demografici	nessuna
	Servizi Sociali	nessuna

Tab. 24 - Numero richieste di informazione sulla carta di soggiorno pervenute all'Ufficio Stranieri di Scandicci negli anni 2000-2003

Anni	Richieste
2000	22
2001	61
2002	41
2003	57

E' interessante notare come a Firenze un punto di riferimento chiave sia costituito dai legali che a titolo gratuito forniscono consulenze sulla normativa dell'immigrazione.

Sembra chiaro dalle interviste che gli stranieri non chiedono ai servizi informazioni base sulle caratteristiche della carta di soggiorno e su chi ne ha diritto, ma si rivolgono ad essi in un momento successivo, quando hanno bisogno di orientamento e assistenza su come interpretare i moduli o le indicazioni ricevuti dalla Questura. Specialmente a Firenze dove più ampia è la comunità immigrata, esiste un'altissima domanda di orientamento ed accompagnamento da parte degli stranieri, che tendono a ricercare un contatto sistematico con una persona di fiducia per districarsi nell'iter burocratico. Il fenomeno si evince anche dalle frequenti richieste di assistenza che i cittadini rivolgono ad alcune associazioni di connazionali.

Quando i servizi si avvalgono di mediatori linguistico - culturali, gli stranieri in cerca di informazioni prediligono gli orari in cui il mediatore è presente. La tab. 25 indica i servizi che dispongono di tale supporto<sup>48</sup>.

<sup>48</sup> Sono stati esclusi dalla tabella i servizi gestiti da associazioni di cittadini stranieri.

Tab. 25 - Presenza mediatori linguistico - culturali presso i servizi dei 16 comuni

Comune	Servizio	Presenza mediatori linguistico-culturali	
		SI	NO
Firenze	Ufficio Immigrati del Comune – Infopoint	X	
	Infoimmigrati Q 5	X	
	Ufficio Rom Q 5		X
	URP Q 1,2,3,4,5		X
	SIASST U.O 1		X
	SIASST U.O 4		X
	SIASST U.O 5	non rilevato <sup>49</sup>	
	Direzione Servizi Demografici del Comune	X	
	Coordinamento Lavoratori Stranieri CGIL Provinciale		X
	Sportello Stranieri ANOLF-CISL <sup>50</sup>		X
	Caritas Diocesana – Servizio Stranieri	X	
	Sportello Consulenza Legale – Associazione Arcobaleno		X
	Ufficio Consulenza Legale –ARCI Regionale		X
Campi Bisenzio	Servizi Demografici	X	
	Servizi Sociali	X	
	Servizio “Nuove Radici”		X
Sesto Fiorentino	Servizi Demografici		X
	URP	X	
	Servizi Sociali		X
Signa	Servizi Demografici		X
	URP		X
	Servizi Sociali		X
Scandicci	Ufficio stranieri	X	
	Servizi Demografici		X
	URP		X
	Servizi Sociali		X
Empoli	Servizi Demografici	X	
	URP	X	
	Servizi Sociali		X
Fucecchio <sup>51</sup>	URP-Servizi Demografici	X	
	Servizi Sociali		X
Certaldo	Servizi Demografici		X
	URP	X	
	Servizi Sociali		X
Bagno a Ripoli <sup>52</sup>	Servizi Demografici	X	
	URP	X	
	Servizi Sociali	X	

<sup>49</sup> Vedi nota 47.

<sup>50</sup> Il fatto che uno degli operatori sia di nazionalità somala costituisce tuttavia un elemento di attrazione per utenti connazionali.

<sup>51</sup> Il Comune dispone anche di un servizio telefonico di mediazione per tutti gli uffici.

<sup>52</sup> Il Comune ha a disposizione un pacchetto di ore di mediazione offerto dal CEMEL, da utilizzare dai vari servizi in base alle esigenze.



<b>Impruneta</b> <sup>53</sup>	Servizi Demografici		X
	URP	X	
	Servizi Sociali		X
<b>Pontassieve</b> <sup>54</sup>	Servizi Demografici	X	
	URP	X	
	Servizi Sociali	X	
<b>Figline Valdarno</b>	Servizi Demografici		X
	URP		X
	Servizi Sociali		X
<b>Greve in Chianti</b> <sup>55</sup>	Servizi Demografici	X	
	URP	X	
	Servizi Sociali		X
<b>Fiesole</b>	Servizi Demografici		X
	URP		X
	Servizi Sociali		X
<b>Borgo San Lorenzo</b>	Servizi Demografici		X
	URP		X
	Servizi Sociali		X
<b>Barberino di Mugello</b>	Servizi Demografici		X
	URP		X
	Servizi Sociali		X

In comuni molto vicini a Firenze, o particolarmente ben collegati (Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline), la bassa domanda di informazione si spiega forse con il fatto che i residenti gravitano sui servizi informativi del capoluogo. C'è inoltre da notare che servizi rinomati ed efficienti come l'ufficio stranieri di Scandicci attraggono utenti anche da altri comuni.

Infine, i servizi pubblici intervistati possono riferire esclusivamente sulla domanda di informazione da parte di stranieri regolarmente presenti ed in contatto con l'amministrazione italiana. Mancano – specie nei comuni dove non vi sono realtà del terzo settore che si occupano di immigrazione – dati approfonditi sulle esigenze informative degli stranieri recentemente arrivati, o in situazioni di irregolarità. Sebbene in queste situazioni non si abbia diritto alla carta di soggiorno, un'informazione adeguata aumenterebbe forse il numero di coloro che, pianificando per tempo, maturano i requisiti necessari per ottenerla.

#### 4.4.2. I servizi e l'informazione: modelli prevalenti

In sintesi, si possono individuare due modelli organizzativi attraverso i quali i servizi intervistati rispondono alle esigenze di informazione dei cittadini stranieri sul loro territorio, comprese quelle relative alla carta di soggiorno. I comuni campione si collocano idealmente su un continuum fra questi due estremi.

Il primo, nel caso di Firenze e di Scandicci, vede la presenza di un ufficio stranieri dedicato a fornire informazioni ed assistenza nell'ambito indicato. Gli stranieri che

<sup>53</sup> ibid.

<sup>54</sup> ibid.

<sup>55</sup> ibid.

chiedono informazioni su normativa e diritti vengono indirizzati a tale ufficio, dove si è creata una competenza specialistica. Questo è particolarmente evidente a Scandicci, dove l'ufficio ha funzioni di orientamento sia per gli stranieri, che per gli altri servizi pubblici quando si presentino loro questioni legate all'immigrazione. Di conseguenza, URP, servizi sociali ed ufficio anagrafe non ritengono di dover giocare un ruolo particolare in quest'ambito.

Anche se incluso nel primo modello, Firenze è ovviamente un caso a sé stante per la natura di capoluogo, le dimensioni, e l'ampiezza della presenza straniera. Vi si trovano, oltre all'ufficio stranieri del comune, una varietà di sportelli informativi dedicati, gestiti dai sindacati, dal privato sociale, o dalle stesse associazioni di migranti (vedi tab. 22), che, fra le varie mansioni, forniscono informazioni sulla carta di soggiorno. URP e servizi demografici non sembrano invece giocare un ruolo informativo rilevante nel capoluogo.

Un aspetto da sottolineare è che gli uffici di Firenze e Scandicci svolgono anche un ruolo di accompagnamento e di *advocacy*. Non è raro che gli operatori fungano da intermediari fra cittadini e Questura nel tentativo di facilitare le procedure e difendere i diritti dei loro utenti.

Nel secondo modello, le scelte dei comuni è stata di non creare un ufficio esclusivamente dedicato all'utenza straniera, ma di distribuire le competenze relative alla normativa sull'immigrazione in modo orizzontale fra tutti i servizi, e di puntare sul coordinamento nella gestione dei casi, mettendo al centro le esigenze del cittadino immigrato. Empoli, Certaldo, Fucecchio, insieme ai comuni facenti parte dell'accordo di programma della zona ASL 11 sono tutti esempi di questa modalità. Il caso di Fucecchio è degno di nota perché è l'unico comune dove il modello è formalizzato dall'esistenza di un gruppo di lavoro comprendente URP, servizi demografici, ufficio scuola, referente dell'accordo di programma, polizia municipale, un'associazione di italiani e stranieri, e altri uffici competenti in materia. A Campi Bisenzio esiste invece una efficace comunicazione informale fra servizi, che rende loro possibile riunirsi in tempi rapidi per concertare risposte adeguate per l'utenza straniera. Da notare, nel caso di Campi, la buona collaborazione fra servizi e polizia municipale, particolarmente utile data la frequente interazione fra quest'ultima e gli stranieri, per esempio nella fase di accertamento di residenza ed idoneità dell'alloggio. Ad attestare l'alto livello di cooperazione ed interesse, i vigili del comune stanno frequentando corsi di lingua cinese per poter meglio comunicare con i cittadini. Per quanto riguarda l'area socio-sanitaria fiorentina Sud-Est, il piano di zona ha previsto la qualificazione dei servizi esistenti attraverso la formazione del personale e la creazione del CEMEL (Centro servizi per la Mediazione Linguistico - culturale, situato a Pontassieve) che offre servizi di interpretariato e consulenza sulla normativa. I comuni di Empoli, Sesto, Campi, Fucecchio e Borgo San Lorenzo, oltre ovviamente a Firenze, hanno istituito inoltre un coordinamento sistematico con servizi del terzo settore che offrono assistenza ai migranti. In questo modo si cerca di ovviare al problema di quella larga parte di cittadini stranieri, in particolare gli arrivi recenti e le presenze irregolari, che non hanno accesso alle informazioni fornite dall'amministrazione pubblica.

In altri comuni (Barberino, Impruneta, Greve, Figline) la diffusione orizzontale delle competenze rispetto all'immigrazione sembra meno legata ad una scelta strategica e più alle piccole dimensioni del territorio, e alla contiguità anche fisica fra i servizi, fra i quali circolano facilmente le informazioni. A Fiesole infine gli operatori dichiarano di non avere bisogno di particolari competenze sulla normativa dell'immigrazione, dato che i residenti extra-comunitari sono in numero limitato (542 su un totale di 14.085 residenti)

nel comune<sup>56</sup>, e non si rivolgono alla pubblica amministrazione per chiedere informazioni sul tema. Rimane il dubbio se, in tale Comune, una maggiore preparazione da parte degli operatori ed iniziative concrete di informazione non potrebbero rafforzare il contatto con l'utenza straniera.

#### 4.4.3 Il ruolo degli URP

A Firenze e Scandicci gli URP non risultano costituire un punto di riferimento informativo rilevante per i cittadini stranieri<sup>57</sup>. In 6 dei 14 comuni appartenenti al secondo modello, l'URP è invece il primo dei servizi a cui il cittadino straniero si rivolge per informazioni su una varietà di argomenti concernenti pratiche amministrative ed accesso a servizi e diritti. Per quanto riguarda l'argomento specifico della carta di soggiorno, la tab. 26 mostra il ruolo degli URP nell'offrire assistenza.

Tab. 26 - Ruolo degli URP nel fornire assistenza sulla carta di soggiorno

<b>Comune</b>	<b>Ruolo</b>
Firenze	Non forniscono informazioni specifiche
Campi Bisenzio	Non esiste l'URP
Sesto Fiorentino	Fornisce informazioni specifiche ed assistenza nella compilazione moduli e raccolta documentazione
Signa	Fornisce informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli
Scandicci	Nulla
Empoli	Fornisce informazioni specifiche
Fucecchio	Fornisce informazioni ed assistenza nella compilazione moduli e raccolta documentazione
Certaldo	Fornisce informazioni ed assistenza nella compilazione moduli e raccolta documentazione
Bagno a Ripoli	Limitato
Impruneta	Fornisce informazioni ed assistenza nella compilazione moduli e raccolta documentazione
Pontassieve	Limitato
Figline Valdarno	Nulla: non c'è richiesta di informazione
Greve in Chianti	Fornisce informazioni ed assistenza nella compilazione moduli e raccolta documentazione
Fiesole	Nulla: non c'è richiesta di informazioni
Borgo San Lorenzo	Fornisce informazioni ed assistenza nella compilazione moduli e raccolta documentazione
Barberino di Mugello	Nulla: non c'è richiesta di informazioni

<sup>56</sup> Vedi tavola in allegato.

<sup>57</sup> Nel comune di Firenze, gli URP hanno visto un alto afflusso di utenti stranieri esclusivamente durante la fase della regolarizzazione nel 2003, in quanto la Prefettura aveva loro delegato una funzione informativa su questo tema.

Le caratteristiche dei due modelli finora descritti suggeriscono che entrambi abbiano vantaggi e svantaggi. Da una parte, l'esistenza di sportelli dedicati risponde ad una forte esigenza, da parte dei migranti, di orientamento ed accompagnamento sistematico basato anche sul contatto personale. Il dato indicherebbe la necessità di potenziare e moltiplicare questi servizi, sia pubblici che gestiti dall'associazionismo italiano e straniero, soprattutto a Firenze dove la domanda è più alta. Dall'altra, l'alta pressione sugli sportelli dedicati si spiega anche con l'inadeguato ruolo informativo svolto da altri servizi sul territorio. Il modello delle competenze diffuse porterebbe invece a distribuire uniformemente il "carico" di domanda informativa, responsabilizzando tutti i servizi all'esigenza di rispondere in modo soddisfacente alle domande dei cittadini di ogni provenienza. In entrambi i modelli, è importante l'integrazione fra servizi pubblici e realtà del terzo settore, per raggiungere con le informazioni anche i cittadini stranieri con problematiche di prima accoglienza, e per rispondere alla domanda di orientamento e accompagnamento personalizzato.

L'esperienza di vari comuni suggerisce infine che gli URP, in quanto primo luogo dove gli stranieri si rivolgono per una vasta gamma di informazioni, potrebbero essere potenziati come strumento per diffondere la conoscenza sulla carta di soggiorno e per assistere l'utente nelle pratiche burocratiche necessarie in modo da rendere più spedito l'iter della domanda.

#### **4.5 Competenze degli operatori sulla carta di soggiorno**

##### *Livello di conoscenza*

Dalla ricerca emerge che gli operatori degli sportelli dedicati agli stranieri, sia pubblici che del terzo settore, hanno competenze decisamente approfondite sul tema della carta di soggiorno. Per quanto riguarda gli altri servizi (URP, servizi demografici, servizi sociali) vi sono notevoli variazioni. Il livello di informazione più basso si riscontra presso i servizi sociali di Firenze: tutti i dirigenti intervistati ammettono di non avere nozioni dettagliate. Anche gli URP di Firenze<sup>58</sup> non sembrano particolarmente preparati sulla normativa in merito.

Negli altri comuni del campione, invece i servizi sociali hanno una maggiore dimestichezza con l'argomento (Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli sono buoni esempi in questo senso), e molti URP sono in grado di fornire informazione ed assistenza ad un buon livello.

Il dato da sottolineare è che le competenze necessarie ad un buon operatore non si limitano alla semplice conoscenza della legge, che chiunque può acquisire in modo rapido, ma includono la capacità di consultare quotidianamente una ampia rete informativa per poter dare risposte corrette agli utenti. Capita infatti che la Questura introduca cambiamenti nella documentazione richiesta ai facenti domanda di carta di soggiorno, e non comunichi gli aggiornamenti ai servizi, oppure che vengano richiesti documenti aggiuntivi. In questi casi diventa necessario un doppio livello di interpretazione: delle richieste dell'utente, che a sua volta può non avere compreso bene cosa gli si richiede o non saperlo esprimere correttamente nel linguaggio burocratico italiano, e delle intenzioni della Questura. Per alcuni servizi, i legali specializzati nella difesa dei diritti degli stranieri costituiscono in questi casi una fonte di orientamento essenziale.

---

<sup>58</sup> Il dato si basa sui risultati di telefonate simulate di richiesta di informazioni.

### *Fonti di aggiornamento*

La mancanza di fonti sistematiche di aggiornamento sulla normativa rappresenta un problema cruciale per tutti i servizi intervistati. Anche se in alcuni casi gli operatori hanno partecipato a corsi di formazione (come quello organizzato dalla Provincia nel 2001, unanimemente ritenuto utile e di ottimo livello), concordano che iniziative una tantum non bastano, e che a fronte di normative in rapida evoluzione c'è bisogno di aggiornamenti continui da fonti certe. In mancanza di un flusso comunicativo efficiente con la Questura, gli operatori impiegano molto tempo nel reperire informazioni da una varietà di fonti, come illustrato dalle tab. 27 e 28. Il problema si pone particolarmente per gli URP più a contatto con l'utenza straniera che a volte sono costretti a consultare i moduli forniti dai loro stessi utenti per reperire gli aggiornamenti necessari.

Il Centro servizi per la Mediazione Linguistico - culturale (CEMEL) con le sue attività di consulenza<sup>59</sup> costituisce un riferimento importante per molti comuni della zona socio-sanitaria fiorentina Sud-Est, anche se non per tutti.

---

<sup>59</sup> Ogni martedì un operatore è disponibile a rispondere alle richieste di informazioni sulla normativa da parte dei servizi dei comuni.

Tab. 27 - Fonti di aggiornamento sulla normativa (incluso la carta di soggiorno) per i servizi intervistati in 15 comuni

Comune	Siti Internet <sup>60</sup>	Corsi formazione <sup>61</sup>	Incontri con Questura	Fax-telefonate a Questura	Consulenza legali	Opuscoli Uff. Imm. Comune di Firenze	Ufficio Immigrati Comune di Firenze	Ufficio Immigrati Comune di Scandicci	Cemel Pontassieve	Ufficio Accordo di Programma	Moduli forniti da utenti	Nessuna
Campi	X			X								
Sesto Fiorentino	X	X		X							X	
Signa	X	X		X		X	X					
Scandicci		X	X	X	X					X		
Empoli		X		X								
Fucecchio	X	X		X	X	X					X	
Certaldo		X		X		X						
Bagno a Ripoli				X					X			
Impruneta				X				X	X			
Pontassieve		X		X		X			X			
Figline Valdarno	X			X		X			X			
Greve		X		X								
Fiesole	X											
Borgo San Lorenzo	X			X			X					
Barberino di Mugello	X			X								

<sup>60</sup> In molti casi viene citato il sito della Prefettura di Firenze, considerato particolarmente informativo e ben strutturato, anche se non contiene informazioni approfondite sulla carta di soggiorno. Alcuni servizi ricevono inoltre aggiornamenti periodici via Internet dall'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Altro sito di riferimento è [www.stranieriinitalia.com/briguglio](http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

<sup>61</sup> Ci si riferisce per la maggior parte dei casi al corso sulla normativa relativa all'immigrazione organizzato nel 2001 dalla Provincia di Firenze e tenuto da esperti legali.

Tab. 28 - Fonti di aggiornamento sulla normativa (incluso la carta di soggiorno) per i servizi intervistati a Firenze

Servizi	Siti Internet	Corsi formazione	Incontri periodici con Questura	Fax-telefonate con a Questura	Consulenza legali	Opuscoli Immigrati Firenze	Ufficio Immigrati Comune di	Ufficio Immigrati Comune di Firenze	Vademecum Servizi Sociali	Moduli forniti da utenti	Nessuna
Ufficio Immigrati Comune Infopoint	X	X	X	X	X						
Infoimmigrati Q5											X
SIAST U.O 1		X		X				X	X		
SIAST U.O 2				X							
SIAST U.O 3				X							
SIAST U.O 4		X			X			X			
SIAST U.O 5 Non rilevato <sup>62</sup>											
Direzione Servizi Demografici del Comune				X							
Coordinamento Lavoratori Stranieri CGIL Provinciale				X							
Sportello Stranieri ANOLF-CISL				X	X						
Servizio "Il Ponte" - Nosotras		X		X							
Caritas Diocesana – Servizio Stranieri			X	X	X		X				
Sportello Consulenza Legale – Associazione Arcobaleno	X										
Ufficio Consulenza Legale – ARCI Regionale	X			X	X						

<sup>62</sup> Vedi nota 47.

#### 4.6. Modalità di rilascio informazioni

Si possono distinguere tre modalità principali di rilascio delle informazioni: la prima avviene su richiesta degli utenti. Il limite di questo approccio è che, come abbiamo accennato, non sono molti gli stranieri che chiedono informazioni sulla carta di soggiorno, specie ai servizi non dedicati. Nella seconda modalità, i servizi conducono iniziative di informazione sui diritti dei cittadini stranieri, inclusa la carta di soggiorno. Si va dall'invio di lettere, opuscoli e newsletter a casa, alla affissione di manifesti e la distribuzione di opuscoli informativi. La terza si verifica quando gli operatori prendono l'iniziativa di informare i loro utenti sulla possibilità di richiedere la carta e sui benefici ad essa legati.

Le tab. 29 e 30 mostrano le modalità di rilascio informazioni prevalenti nei 16 comuni del campione, in base alle dichiarazioni degli operatori

Tab. 29 - Modalità rilascio informazioni su carta di soggiorno presso servizi in 15 comuni

Comune	Modalità rilascio informazioni		
	Su richiesta	Iniziativa operatori	Campagne informative, produzione/distribuzione opuscoli
Campi Bisenzio	X	X	
Sesto Fiorentino	X	X	
Signa	X		
Scandicci	X	X	
Empoli	X		In programma
Fucecchio	X	X	X
Certaldo	X	X	
Bagno a Ripoli	X	X	
Impruneta	X		X
Pontassieve	X		
Figline Valdarno	X		
Greve in Chianti	X		
Fiesole	X		
Borgo San Lorenzo	X	X	
Barberino di Mugello	X	X	

Tab. 30 - Modalità di rilascio informazioni su carta di soggiorno presso servizi a Firenze

Servizi	Su richiesta	Iniziativa operatori	Campagne informative	Non rilasciano informazioni
Ufficio Immigrati Comune Infopoint	X	X	X	
SIAST U.O 1				X
SIAST U.O 2				X
SIAST U.O 3				X
SIAST U.O 4				X
SIAST U.O 5	non rilevato <sup>63</sup>			
Direzione Servizi Demografici del Comune	X		X	

<sup>63</sup> Vedi nota 47.



Coordinamento Lavoratori Stranieri CGIL Provinciale	X	X		
Sportello Stranieri ANOLF-CISL	X	X		
Servizio "Il Ponte"- Nosotras	X	X		
Caritas Diocesana Servizio Stranieri	X	X	X	
Sportello Consulenza Legale Associazione Arcobaleno	X			
Ufficio Consulenza Legale ARCI Regionale	X			

La ricerca suggerisce che la soluzione più efficiente sia una combinazione delle tre modalità, e che la seconda e la terza sono senz'altro da potenziare. Ad esempio molti operatori di servizi demografici concordano che, pur non avendo il mandato di dare informazioni sulla carta di soggiorno, potrebbero prendere l'iniziativa di informare i lungo soggiornanti che hanno maturato il diritto a fare richiesta, magari tramite una lettera a casa. Molti comuni inoltre ritengono di poter rafforzare l'informazione specifica sulla carta di soggiorno sotto forma di opuscoli e manifesti, incontri pubblici e altro.

Un quesito cruciale sollevato dagli operatori è quali siano i canali più efficaci per trasmettere informazioni su questo tema. Alcuni valutano che l'informazione scritta sia inadeguata a superare barriere linguistiche e culturali. Piuttosto che scartare questa forma sembrerebbe tuttavia necessario riflettere su che tipo di informazione scritta possa meglio raggiungere la popolazione target, che si compone di fasce socio-economiche assai differenziate tra di loro, dal punto di vista di lingua, formato e contenuti. Sembra esserci accordo sul fatto che l'informazione scritta vada combinata con canali più diretti, come gli incontri pubblici, le occasioni fornite da feste e celebrazioni, ecc., utilizzando anche le indicazioni fornite in tal senso dalle associazioni di migranti sul territorio. I comuni di Empoli e Fucecchio forniscono un esempio interessante di sperimentazione in tale ambito.

**Box 1 -Garantire un' informazione efficace: l'esperienza di Fucecchio.**

“Abbiamo potenziato il nostro servizio informativo tramite la collaborazione con l'Associazione Popoli Uniti, una ONG di Fucecchio. Le informazioni di rilevanza per i cittadini stranieri vengono rilasciate da una mediatrice culturale albanese, il sabato mattina presso l'URP e tre pomeriggi la settimana presso l'associazione. Tramite il decentramento del servizio possiamo raggiungere più persone: l'orario 17-20 è più adeguato alle esigenze dei lavoratori. Inoltre, due anni fa abbiamo realizzato una guida che abbiamo fatto pervenire a tutti i residenti, con informazioni sulla normativa (compresa la carta di soggiorno), la scuola, i servizi, le pratiche burocratiche. C'è anche una newsletter del comune che viene inviata a casa. E poi organizziamo incontri periodici con la cittadinanza straniera, sotto forma di feste, eventi culturali e altro, anche con lo scopo di diffondere informazione e rafforzare il rapporto con i servizi.

La questione che ci poniamo adesso è quale sia il ritorno delle campagne informative. Cerchiamo di capire, dalla gente che viene ad informarsi sulla carta di soggiorno, dove l'hanno saputo, per vedere se la newsletter che abbiamo mandato è servita a qualcosa. Ma è difficile sapere quanti la leggono e quanti la buttano via...il problema è che le persone che circolano per i nostri uffici sono già molto informate, mentre non sappiamo quanto abbiamo raggiunto gli stranieri che frequentano meno la società italiana. A volte il problema è che

pensiamo ad iniziative di informazione fatte a nostra immagine e somiglianza. Per questo abbiamo coinvolto le mediatrici culturali dell'Associazione Popoli Uniti per progettare e condurre assieme delle azioni più mirate”.

*Dall' intervista al responsabile URP -Servizi Demografici*

L'ultimo punto da evidenziare è che servizi sociali di Firenze non forniscono nessun tipo di informazione sulla carta di soggiorno. I motivi per farlo sarebbero molti, per esempio mettere in grado i/le propri/e utenti di richiedere l'assegno di maternità o la pensione di invalidità, prestazioni per le quali è necessario essere titolari di carta di soggiorno. La ricerca riscontra tuttavia un gap fra il ruolo potenziale che i servizi sociali potrebbero giocare in quest'ambito, ed il loro livello di conoscenza – basso soprattutto a Firenze – rispetto alla tematica in questione.

#### **4.7. Rapporti tra servizi e Questura**

La totalità dei servizi intervistati esprime l'esigenza di migliorare le relazioni con la Questura. In particolare, vorrebbero instaurare rapporti sistematici con referenti stabili, allo scopo di essere tempestivamente aggiornati dei cambiamenti di regolamenti, interpretazioni e procedure. I rapporti diretti con il responsabile dell'ufficio immigrazione sono stati da tempo sostituiti dalla comunicazione via fax o, raramente, telefono, unico mezzo tramite il quale gli operatori possono formulare le loro richieste di chiarimento. Si tratta di un canale unidirezionale, che non consente adeguati scambi ed approfondimenti. Sebbene gli intervistati esprimano un parere positivo su puntualità e cortesia delle risposte, la loro esigenza è rispondere immediatamente alle domande dell'utente in fila allo sportello, mentre la Questura può essere contattata solo in orari limitati, e la risposta non è istantanea. I servizi si trovano quindi fra l'incudine e il martello rappresentati dai bisogni dell'utente e i tempi della Questura. Alcuni sportelli dedicati e realtà del terzo settore (soprattutto di Firenze) partecipano ad incontri periodici con la Questura, ma concordano che sono insufficienti a colmare le pressanti esigenze di confronto ed aggiornamento.

Altro aspetto che potrebbe essere migliorato è la trasmissione di dati da Questura a servizi demografici e sociali per quanto riguarda lo status dei permessi di soggiorno degli utenti. In base al Regolamento di attuazione n. 394/99, che ha modificato il regolamento anagrafico, è stato introdotto l'obbligo di “dichiarazione di dimora abituale”, per cui il cittadino straniero deve confermare la residenza ai servizi demografici ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno, o nel caso di passaggio da permesso a carta di soggiorno, pena la cancellazione dall'anagrafe. I servizi sociali devono invece verificare in Questura lo status delle pratiche di rinnovo del permesso da parte dei loro utenti, per poter erogare l'assistenza richiesta. In entrambi i casi, la comunicazione diretta da parte della Questura di questi dati alleggerirebbe notevolmente il lavoro degli operatori.

#### **4.8. Un quadro delle difficoltà: il punto di vista dei migranti**

L'analisi che segue si basa sulla voce diretta di cittadini e cittadine stranieri/e di diverse nazionalità e comuni di provenienza<sup>64</sup> che ci hanno raccontato le loro esperienze e percezioni rispetto alla carta di soggiorno. Che siano già in possesso della carta, o che abbiano vista respinta la domanda una o più volte, i nostri intervistati hanno incontrato

---

<sup>64</sup> Vedi nel cap. 3 il prospetto delle interviste effettuate.

ostacoli di due tipi: (i) la difficoltà ad entrare in possesso dei requisiti richiesti dalla Questura in relazione a idoneità dell'alloggio, titolarità del contratto di affitto, residenza storica, contratto di lavoro, e reddito, e (ii) la complessità dell'iter burocratico necessario ad acquisire la documentazione richiesta. A fronte di questi due ostacoli, il livello di informazione sulla carta di soggiorno sembra una variabile di minor peso. La quasi totalità dei nostri intervistati ritiene infatti che i propri connazionali e i/le migranti in genere siano in possesso di tutte le nozioni necessarie, opinione condivisa anche da molti operatori di servizi. E' da notare che i/le cittadini/e stranieri/e intervistati sono tutti lungo soggiornanti, e di conseguenza molto più al corrente della normativa che li concerne. Come mostra la nostra indagine statistica sul livello di conoscenza sulla carta di soggiorno, la qualità dell'informazione è minore fra chi vive in Italia da poco tempo.

#### **4.8.1. Difficoltà legate al possesso dei requisiti**<sup>65</sup>

##### **4.8.1.1 Idoneità dell'alloggio**

Chi fa richiesta di carta di soggiorno per uno o più familiari deve dimostrare che il proprio alloggio è idoneo in base ai parametri della Legge Regionale sull'edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. n. 96<sup>66</sup>, che definisce l'abitabilità in base al numero di metri quadri disponibili per persona residente, e ad alcune condizioni igieniche e sanitarie. Una eccezione è costituita dalle lavoratrici e dai lavoratori domestici, a cui basta la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal datore di lavoro nonché intestatario dell'affitto. In tutti gli altri casi, l'idoneità è certificata dalla ASL o dall'Ufficio Casa del Comune, e la maggior parte degli intervistati risulta essersi rivolta al secondo.

Le caratteristiche degli alloggi previste dalla legge regionale in questione sono descritte come un grave ostacolo per l'accesso alla carta di soggiorno da tutti gli intervistati, eccetto la Questura. Trovare case in affitto con i metri quadri richiesti a prezzi abbordabili è un problema per tutti i cittadini, in modo particolare a Firenze, ma per un nucleo familiare di migranti, con un solo reddito magari di € 600-800 può essere una barriera insormontabile. La gravità del problema dell'alloggio è testimoniata dal fatto, rilevato da questa ricerca, che i contributi affitto – o, in alternativa, i contributi al reddito che aiutano a pagare l'affitto – sono la prima prestazione economica richiesta dai cittadini stranieri ai servizi sociali in tutti i comuni del campione.

Le difficoltà citate vanno a detrimento dei nuclei familiari numerosi, frequenti fra i cittadini stranieri, e di coloro che condividono l'appartamento con più persone per ridurre il costo dell'affitto.

*“Molti cingalesi condividono gli appartamenti perché non si possono permettere di pagare un affitto magari di € 600, quando il reddito mensile non supera gli € 800-1000. Quindi è difficile ottenere l'idoneità dell'alloggio (...). Poi succede che quando un appartamento è diviso fra più famiglie si fa qualche aggiustamento interno, qualche divisione, e la planimetria non corrisponde a quella del comune, e allora non si ottiene il certificato”.*

---

<sup>65</sup> La trattazione dei requisiti si riferisce al foglio illustrativo più recente fornito ai facenti richiesta dalla Questura di Firenze (vedi allegato 2).

<sup>66</sup> Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 58 del 30.12.1996.

Sempre più coniugi fanno domanda di carta di soggiorno separatamente<sup>67</sup>, visto che in tal caso non è richiesta l' idoneità dell'alloggio. Esempio l'esperienza di una cittadina marocchina, che a causa della casa troppo piccola, non ha potuto essere inserita nella carta di soggiorno del marito, e non ha quindi il diritto all'assegno di maternità.

*“Nel 2002 io e mio marito abbiamo fatto la richiesta insieme per la carta di soggiorno. Mio marito voleva prendere la cittadinanza italiana visto che è qui da 13 anni. Per fare ciò gli serviva la carta. Abbiamo pensato di chiederla per entrambi, ma quando abbiamo presentato la domanda hanno detto di no...hanno detto che la davano solo a uno...o a me o a lui, per il motivo della casa che è troppo piccola. Visto che mio marito aveva bisogno della carta per la cittadinanza abbiamo deciso che la poteva fare lui ed io rimanevo con il permesso di soggiorno. (...). Io volevo la carta per avere l'assegno di maternità per la bambina (...) però non ho avuto né la CS né l'assegno di maternità perché la nostra casa è troppo piccola”.*

A volte infine la Questura richiede l' idoneità anche a persone che fanno domanda per sé: 6 dei nostri intervistati si sono trovati in questa situazione.

*“Sì, sono andato all'ufficio casa anche per la carta di soggiorno. Poi a che serve se io sono già residente da sei o sette anni... la richiesta dell' idoneità, non capisco. Va bene se si richiede la carta, ma se io la chiedo per me... perché devo perdere un'altra giornata di lavoro, per andare all'ufficio casa per fare questo certificato”.*

#### **4.8.1.2 Contratto di affitto**

La Questura di Firenze chiede un contratto di affitto di 4 anni rinnovabile per altri 4, con validità residua di almeno un anno e la locazione esclusiva a nome del richiedente. Tutte condizioni assai difficili da ottenere per i migranti. Non è chiara quale sia la giustificazione della richiesta di locazione esclusiva a nome del richiedente dato che si tratta di accedere alla carta di soggiorno e non di richiesta di ricongiungimento familiare. Non risulta previsto dalla legge che le convivenze fra persone singole debbano precludere all'accesso alla carta di soggiorno di fronte alla presenza degli altri requisiti richiesti.

Da poco, ma solo in alcuni casi, si ammette anche il comodato gratuito di lungo periodo (più di un anno) registrato a nome della persona straniera<sup>68</sup>. Come menzionato, il problema del contratto non si pone per i lavoratori domestici che alloggiano presso il datore di lavoro, ovviamente fino a che perdura il loro impiego.

#### **4.8.1.3 Residenza**

In base all' art. 9 del Testo unico, hanno diritto alla carta di soggiorno gli stranieri “regolarmente soggiornanti nel paese da almeno sei anni”<sup>69</sup>. Secondo il parere dei legali consultati, non sarebbe obbligatorio dimostrare la residenza nei sei anni precedenti la richiesta, ma solo il possesso continuativo di permessi di soggiorno durante tale periodo<sup>70</sup>. Al 79% degli intervistati che hanno fatto domanda di carta di soggiorno,

<sup>67</sup> Opinione riportata ad esempio da testimoni privilegiati dei gruppi nazionali somalo e cingalese.

<sup>68</sup> Vedi più avanti l'intervista al Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura.

<sup>69</sup> Vedi il capitolo su Aspetti normativi, circolari amministrative e giurisprudenza.

<sup>70</sup> Vedi intervista a Luigi Mughini, consulente legale dell'Associazione Arcobaleno.

tuttavia, la Questura ha richiesto un certificato storico di residenza che dimostri l'iscrizione continuativa all'anagrafe per almeno sei anni. Chi ha risieduto in più comuni deve fare domanda di certificato in bollo a tutte le relative anagrafi.

*“Ho avuto sei rifiuti! Perché io ho abitato a Terranova, poi a Campi e poi qui a Scandicci. Quindi sono dovuto andare all'anagrafe di tutti i comuni per richiedere il certificato di residenza. Io all'inizio non lo sapevo!”.*

La richiesta di certificato storico pone due tipi di problemi. Il primo è che non molti stranieri sono in grado di dimostrare sei anni di residenza continuativa, per il fatto che per molti anni i proprietari erano riluttanti (soprattutto a Firenze) a dare la firma per poter prendere la residenza e questo ha comportato che molti stranieri legalmente soggiornanti a volte da dieci anni e più, possono risultare residenti solo da un numero inferiore di anni. Lo stesso discorso vale per alcuni datori di lavoro delle collaboratrici domestiche. Il secondo aspetto è che la richiesta di certificato storico nei casi di domanda di carta di soggiorno, oltre a non essere prevista dal T.U. sulle condizioni degli stranieri e non richiesta da tutte le Questure del paese, introduce una discriminazione fra cittadini italiani e stranieri, in quanto secondo la legge Bassanini entrambi hanno diritto all'auto-certificazione<sup>71</sup>.

#### **4.8.1.4 Contratto di lavoro**

La necessità per i lavoratori subordinati di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è citato come ostacolo da molti intervistati, anche se solo il 3% di essi lo considera il problema principale. Racconta ad esempio un immigrato marocchino:

*“Prima di presentare la domanda di carta di soggiorno avevo trovato tanti lavori a tempo determinato per tre o sei mesi, avevo messo un annuncio sulla Pulce, e li ho rifiutati perché stavo cercando un lavoro fisso. Quindi possiamo addirittura rimanere tanti mesi senza lavoro finché non troviamo un lavoro fisso, o forse non lo troviamo. Devi avere dei fondi per stare senza lavoro finché non ne trovi uno fisso, una cosa sconvolgente per molte persone, assurda”.*

Firenze è senz'altro un comune problematico da questo punto di vista, per la prevalenza di situazioni di lavoro atipico e precario, che si prevede aumenteranno come conseguenza delle modifiche complessive del mercato del lavoro. Il lavoro fisso è ormai un miraggio arduo da realizzare, e gli intervistati trovano paradossale che la Bossi Fini legghi invece strettamente il diritto di soggiorno all'esistenza di condizioni occupazionali garantite e stabili<sup>72</sup>. A fronte dell'istituzionalizzazione del lavoro temporaneo e precario (vedi *Legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro* e le varie nuove forme di lavoro – job leasing, job sharing, a chiamata ecc. ), imporre il possesso di un lavoro a tempo indeterminato come condizione per i migranti per accedere alla carta di soggiorno costituisce una discriminazione indiretta dalle pesanti e gravi conseguenze. Secondo alcuni operatori del terzo settore<sup>73</sup>, tale legame costringe i lavoratori stranieri ad accettare condizioni di sfruttamento pur di mantenere il contratto, indispensabile per la loro permanenza nel paese.

---

<sup>71</sup> Vedi intervista al Dirigente Servizi Demografici del Comune di Firenze.

<sup>72</sup> Vedi ad esempio intervista all'operatore Ufficio Immigrati Infopoint.

<sup>73</sup> Vedi ad esempio intervista all'operatrice dello sportello Il Ponte.

#### 4.8.1.5 Reddito

La mancanza di reddito non figura fra gli ostacoli più citati dagli intervistati. Per i lavoratori con contratto subordinato full-time è relativamente facile dimostrare uno stipendio mensile superiore all'ammontare dell'assegno sociale. Il problema inizia se si fa domanda anche per i familiari, perché l'entità del reddito da dimostrare si moltiplica<sup>74</sup> e spesso solo un membro della famiglia lavora. In particolare difficoltà è chi ha un'occupazione part-time. Se poi il datore di lavoro paga parte dello stipendio al nero, diventa impossibile documentare le proprie entrate. Dal canto loro, i lavoratori autonomi che non dichiarano il reddito si trovano senza i requisiti per fare domanda. Questa è la situazione nella quale si trovano molte persone immigrate che fanno la vendita ambulante pur essendo legalmente soggiornanti. Forse per questo i lavoratori autonomi sono una minoranza fra i titolari di carta di soggiorno nella provincia<sup>75</sup>.

#### 4.8.2 Difficoltà legate all'iter burocratico

##### 4.8.2.1 Documenti aggiuntivi

A 7 dei cittadini stranieri intervistati, la Questura ha richiesto documenti in più rispetto a quelli elencati nel foglio illustrativo a loro consegnato, contribuendo ad allungare tempi e costi della pratica. Oltre alla menzionata idoneità dell'alloggio nel caso di richiedenti singoli (il 9% dei casi), altri documenti non previsti dalla legge ma richiesti dalla Questura sono stati: le buste paga relative ad un anno lavorativo, il certificato sullo stato occupazionale rilasciato dal centro per l'impiego, la fotocopia del libretto soci della cooperativa in cui la persona lavorava<sup>76</sup>, le ricevute di affitto relative all'intero anno precedente, la copia del primo contratto di lavoro in Italia. Secondo un testimone privilegiato, infine, la Questura richiede a volte le fotocopie dei permessi di soggiorno di tutte le persone residenti nell'alloggio.

##### 4.8.2.2 Documenti nel paese di provenienza

Ai fini della richiesta di carta di soggiorno per i familiari, è necessario consegnare i documenti attestanti eventuali matrimoni e nascite avvenute nel paese di provenienza, tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane in loco. Questo anche nel caso che il cittadino abbia già fornito tali documenti in occasione della richiesta di ricongiungimento familiare. La trafila necessaria può durare alcuni mesi, e costa molto soprattutto se si deve effettuare il viaggio di persona.

*“Per il certificato di matrimonio bisogna che qualcuno vada in Romania, oppure si deve fare una delega in Romania. Per fare una delega in Romania, o vado qui da un notaio che però non è riconosciuto dallo stato rumeno, allora devo andare al consolato rumeno in Italia, o a Roma o a Milano. C'è anche un consolato qui ma non ha un ufficio legale (...). Neppure sono in grado di prendere i documenti e passarli al consolato di Roma o di Milano. Dobbiamo perdere una o due giornate di lavoro. (...) Il tempo di arrivare lì in treno e devi*

<sup>74</sup> Il reddito minimo richiesto è pari a € 4666,87 per richiedenti singoli, € 9333,74 per 2 o 3 familiari a carico, e € 14000,61 per 4 o più familiari a carico.

<sup>75</sup> Vedi più avanti intervista al Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze.

<sup>76</sup> Quest'ultimo documento è stato tuttavia inserito fra quelli richiesti nel foglio illustrativo più recente (marzo 2004) emesso dalla Questura.

*essere lì presto, alle 8 quando apre per prendere il numero. Io parlo di Milano (...) hanno solo 120 numeri al giorno, se sei più di 120, non te lo fanno ed è successo a me, non te lo fanno in nessun modo, devi anche mangiare (...) tutto il giorno. Se io ti metto giù queste spese non sono 100 euro, sono 500!!! Che poi per fare la delega costa 70 o 80 euro e ti mettono un timbro! Poi questo foglio va mandato in Romania, loro con questo foglio possono fare il documento per conto tuo. Lo fanno anche loro come in consolato. Poi ritorna il documento in consolato e devi andare a riprenderlo e di nuovo spendi per andare e tornare, la giornata di lavoro”.*

#### **4.8.2.3 Validità dei documenti**

La maggior parte dei documenti richiesti ha una validità di 90 giorni, dopo di che vanno richiesti un'altra volta. Il 10% dei nostri intervistati ha impiegato vari mesi a raccogliere tutti i documenti necessari, per poi dover ricominciare daccapo perché uno di questi era arrivato a scadenza.

*“Sono andata in Questura per il modulo; poi mi hanno detto che i figli dovevano avere il documento che certificava la minore età. Mi sono bloccata, è passato del tempo e la femmina ha compiuto 18 anni. Perché prima di fare il certificato al Tribunale dei minori, loro ti mandano un assistente sociale a casa per parlare con i figli e prima che arrivasse c'è voluto del tempo. Mi è capitato che mentre aspettavo altri documenti, mi scadesero quelli che avevo già fatto, non per colpa loro”.*

#### **4.8.2.4 Certificazione carichi penali**

Dimostrare di non avere carichi penali pendenti può essere una difficoltà per i cittadini stranieri soprattutto di alcuni gruppi nazionali, come verrà illustrato nel paragrafo 4.9.2.

*“Il documento più difficile è stato quello della Procura e del tribunale, perché ancora in Kosovo avevo perso il passaporto e qualcuno lo ha trovato per poi mettere la sua foto nel passaporto con il quale è entrato in Italia. Qui la persona è stata fermata per ricettazione della macchina rubata, per fortuna a questa persona è stata fatta la segnaletica di impronte digitali dal quale si dimostra che non ero io. Tutto questo mi risultava come precedente penale per questo motivo quando avevo presentato la domanda mi hanno detto subito che me la rifiuteranno finché non risolvo questo problema. E per risolvere tutto ciò, il giudice che ha fermato la persona con il mio passaporto, dovrebbe ritirare la denuncia oppure cancellare dal mio nome il reato, cosa che io sto facendo con un avvocato, ci vuole tanto tempo”.*

#### **4.8.2.5 Tempi e costi**

Raccogliere la documentazione necessaria richiede tempo e denaro. Il periodo medio impiegato dai nostri intervistati per completare l'iter va dalle due settimane ad addirittura un anno<sup>77</sup>. Le marche da bollo si moltiplicano se è necessario procurarsi una seconda o terza volta documenti scaduti lungo il percorso, o per chi ha risieduto in diversi comuni, a ognuno dei quali deve chiedere un certificato storico con marca di € 10,85. Il costo

---

<sup>77</sup> Come riferito da un intervistato.

totale sostenuto dagli intervistati va da un minimo di 30 a 500 euro, o molto di più in caso di viaggi nel paese di origine per reperire certificati di nascita e matrimonio. Altri costi difficili da stimare ma significativi sono legati alla perdita di giornate di lavoro, in media dalle 2 alle 5, a causa degli orari di apertura al pubblico limitati dell'Ufficio Stranieri della Questura, la necessità di attendere in fila anche molte ore, ed il fatto che quasi mai la documentazione è giudicata adeguata la prima volta.

*“I certificati del casellario giudiziale e dei procedimenti penali in corso si possono fare solo al Tribunale e alla Procura di Firenze<sup>78</sup>, e io abito a Vinci, così per fare questi documenti ho dovuto fare due viaggi per presentare la domanda, uno per ritirare il certificato, uno al comune per il certificato di residenza e stato di famiglia e uno in Cina per fare l'autenticazione del certificato di matrimonio e di nascita dei figli. Sono dovuto andare io stesso perché non ho nessuno che mi aiuta a farlo in Cina! Ho speso circa 40 euro di bollo e 160 yuan cinesi (circa 20 euro) per i certificati cinesi più la spesa di viaggio per la Cina e dentro la Cina, 5 giorni lavorativi persi e un mese di tempo per aspettare tutti i documenti pronti e autenticati”.*

Il tempo di rilascio della carta di soggiorno è variato invece, nel caso dei nostri intervistati, da due a otto mesi.

#### **Box 2 - Quanto è costato fare domanda di carta di soggiorno.**

Per ogni documento una giornata persa di lavoro (io lavoro a turni).  
Fotografie: 24 Euro (io, mia moglie, mio figlio, quattro per uno).  
Due marche da 10,33 euro per un documento mio e di mia moglie .  
Certificato di matrimonio 50 euro + 8,27 euro di bollo per la traduzione (soldi per l'ambasciata).  
15 euro per 2 (io e mia moglie) per i documenti della procura e del tribunale.  
Certificato storico di residenza 10,85 euro per 2 (io e mia moglie).  
Certificato di residenza attuale 2 euro per 2 (io e mia moglie).  
Io sono andato almeno 5 volte a Firenze (e non sono andato a lavoro) più le tre volte con mia moglie al tribunale ed in procura.  
Il parcheggio pagato per andare in questura (15 euro a volta), due volte sono dovuto partire alle 4 e mezzo di mattina per essere almeno lì alle sei, massimo le sette sennò perdi la possibilità di essere ricevuto (a quell'ora non ci sono mezzi pubblici dalla mia zona).  
Infine mio cognato era in fila per presentare i miei documenti, non ha potuto variare il ticket del parcheggio ed ha preso una multa salata.

#### **4.8.2.6 Rapporti con la Questura**

L'indagine evidenzia note dolenti, riguardo sia il contenuto che le modalità di rilascio delle informazioni. Molti intervistati dicono di avere ricevuto istruzioni diverse a seconda dell'operatore con cui sono entrati in contatto, e di aver dovuto di conseguenza moltiplicare i viaggi in Questura per portare nuovi documenti. Esistono poi le “informazioni fuori porta”<sup>79</sup>, rilasciate da funzionari situati all'ingresso o nei corridoi della Questura, che non sempre corrispondono a quelle che si ricevono allo sportello dedicato. Le indicazioni – scritte e orali - date allo sportello sono in italiano, e le

<sup>78</sup> L'Ufficio stranieri della Questura di Pisa, provincia confinante con quella di Firenze, fornisce a tutti i richiedenti la carta di soggiorno, un modulo predisposto per l'autocertificazione dello stato della propria fedina penale e lo straniero che dovesse recarsi alla Procura per questo documento senza essere passato in Questura, viene informato/a che tale documento rientra fra quelli autocertificabili.

<sup>79</sup> Vedi focus group con Consiglio Provinciale Stranieri.



difficoltà di interpretazione dei termini burocratici si sommano a quelle linguistiche. Al momento lo sportello informazioni non dispone di interpreti o di mediatori culturali. Per quanto riguarda il trattamento ricevuto, ben il 59% (41 in numero assoluto) degli intervistati lo definisce sbrigativo e poco rispettoso, anche se non mancano casi in cui si esprime un parere positivo sulla cortesia e disponibilità degli operatori.

*“Ti fanno venire una rabbia! E se tu insisti per farti dare spiegazioni, chiamano il carabiniere che è sulla porta, “Collega, mandi fuori la signora! Torni quando avrà tutto!”. C’era un altro signore allo sportello che picchiava nervoso con la matita sul tavolo e urlava alle persone! E’ inutile che gridi alla gente: “Vai all’USL e fatti dare questo documento!” quando quello lì nemmeno sa che cos’è l’USL ed il documento richiesto! Un po’ d’umanità ci vorrebbe!”.*

*“Io ho fatto la domanda per me e per i familiari, moglie e figli. Ho fatto la fila per ben 4 volte. La cosa che veramente spero di non dover fare più con la carta di soggiorno è andare in Questura perché la cosa più noiosa è quando aspetti 2/3 ore in fila, vai allo sportello e trovi una persona che ti dice “manca un foglio”. Se vai la seconda volta trovi una persona secondo la quale manca un altro foglio e così via”.*

*“La volta che ho consegnato la documentazione, per me è stato un miracolo, avevamo pregato tanto la sera precedente con la mia famiglia pregavamo perché tutto andasse bene; la mattina seguente una poliziotta gentile con un bel sorriso ci ha accolti e l’altro poliziotto che era con lei era molto educato. Si è trattato di un miracolo non ci sono altre spiegazioni. Quella mattina non si è mai sentito urlare e tutti siamo stati trattati da persone e non da animali”.*

Sembra evidente che l’esperienza può variare molto a seconda dell’interlocutore trovato dall’altra parte dello sportello e le circostanze della giornata, e questo fa sì che il cittadino si rechi in Questura con un sentimento di timore ed insicurezza.

#### **4.8.2.7 Richieste rifiutate e ricorsi al TAR**

La totalità dei nostri intervistati ai quali è stata respinta la domanda non ha ricevuto motivazioni scritte dalla Questura. A parere dei legali consultati, la mancanza di pezzi d’appoggio è una delle ragioni per cui pochissimi stranieri nella provincia di Firenze ricorrono al TAR in caso di rifiuto. L’altro motivo è che la procedura è lunga e costosa. “Se per esempio la Questura contesta al richiedente di avere meno di 6 anni di residenza continuativa, (...) il cittadino preferirà aspettare il tempo necessario a maturare il requisito e poi ripresentare domanda di carta di soggiorno piuttosto che spendere per il ricorso al TAR e aspettare comunque un anno e più per la sentenza”<sup>80</sup>. E’ importante qui sottolineare come i diritti dell’immigrato si scontrano con ostacoli economici e burocratici che fanno leva sulla sua debolezza.

#### **4.8.2.8 Carta di soggiorno ed ingiustizie sociali**

Le complicazioni dell’iter burocratico e la pesantezza dei requisiti richiesti fanno sì che molti migranti siano costretti ad “arrangiarsi”, che poi significa pagare o chiedere favori per ottenere quello che in teoria sarebbe un diritto. Si paga il datore di lavoro – spesso un altro immigrato - perché firmi un contratto di lavoro a tempo indeterminato, si paga il

---

<sup>80</sup> Intervista a Luigi Mughini, esperto legale Associazione Arcobaleno.

connazionale per poter subentrare nel contratto di affitto, o si paga un intermediario perché si occupi delle pratiche relative alla domanda di carta di soggiorno. Le incertezze nelle pratiche e procedure per l'accesso ad un titolo legale di permanenza sul territorio hanno contribuito pesantemente a determinare una situazione per cui, all'interno delle comunità immigrate, esiste ormai un sistema di scambi nel quale alcuni cercano di trarre vantaggi dalle difficoltà di molti e chi vive e lavora da anni sul territorio è costretto ad ingegnarsi per ottenere un minimo di condizione di stabilità. Questo tema è stato ampiamente sottolineato nel corso del nostro incontro con il Consiglio Provinciale degli Stranieri.


*“Ci sono padroni di casa che vendono contratti di affitto. Se uno ha bisogno di un contratto lo registra a nome suo, poi una volta andata a buon fine la pratica questo contratto viene intestato ad un altro. Così per la stessa casa c'è un accumulo di persone residenti. Queste cose avvengono perché ci sono troppe complicazioni nella burocrazia. Tu mi chiudi una strada ed io ne devo trovare un'altra...”*

*“Gli imprenditori, spesso immigrati, assumono la persona, poi quando ha finito la pratica (per cui il contratto di lavoro serviva, n.d.r) finisce tutto, in cambio di una somma di soldi”.*


Ma anche rimanendo nell'ambito della legalità, i cittadini dotati di denaro e contatti personali risultano avvantaggiati nell'iter di acquisizione della carta di soggiorno. Le parcelle delle agenzie private che assistono nella preparazione dei documenti necessari risultano elevate. Dalle interviste si deduce inoltre che il percorso sia più agevole per coloro che hanno qualche conoscenza in Questura, magari perché vi hanno lavorato come interpreti e mediatori, o in qualità del loro status di rappresentanti di gruppi nazionali; questa ultima condizione riguarda però un numero esiguo di persone. Altro elemento di vantaggio è l'essere in contatto con l'associazionismo italiano, fonte di informazioni e assistenza sulla normativa.

*“Su questo non ho avuto difficoltà. I tempi tecnici della Questura sono stati rispettati. Questo forse anche perché non ho seguito la strada normale. Io non so quanto un'altra persona possa impiegarsi, anche questo incide. Una cosa è quando uno sta dolorosamente davanti allo sportello ad aspettare, un'altra è avere un funzionario che l'aiuta. Io ho fatto tutto tramite questa strada, non molto “normale”. Se mi mancava qualcosa la mia pratica rimaneva lì, non mi dicevano “Vieni tra tre mesi, ti rimando indietro tutto, ricomincia tutto da capo”. No, io tornavo dopo due giorni a portare quello che mancava”.*

Graf. 4 - Principali difficoltà sulla strada dell'ottenimento della carta di soggiorno a parere degli intervistati



Graf. 5 - Numero di volte che i richiedenti<sup>81</sup> hanno presentato la documentazione in Questura



<sup>81</sup> Le cifre si riferiscono agli intervistati titolari di carta di soggiorno, in attesa di rilascio, o la cui domanda è stata respinta.

## **4.9. Difficoltà specifiche per genere, nazionalità e Comune di residenza**

Questa sezione illustra sinteticamente i dati emersi dalla combinazione di interviste a cittadini stranieri ed operatori di servizi nei 16 comuni del campione.

### **4.9.1 Genere**

In base ai dati forniti dalla Questura, il numero di donne extra-comunitarie in possesso della carta di soggiorno su tutto il territorio della Provincia è più o meno equivalente a quello degli uomini, anche se non è possibile enucleare il numero di donne che ha fatto domanda ed ottenuto la carta a titolo personale, e di quelle invece per le quali ha fatto richiesta il coniuge. Le cifre a nostra disposizione non permettono inoltre di analizzare la situazione a livello dei singoli comuni e di effettuare un'analisi incrociata con la nazionalità di provenienza. In alcuni gruppi nazionali a maggioranza femminile (vedi Somalia e le Filippine), ad esempio, il numero di donne in possesso della carta di soggiorno potrebbe superare quello degli uomini.

Sul piano qualitativo, la ricerca segnala comunque alcune specificità di genere per quanto riguarda gli ostacoli incontrati nell'iter di richiesta.

Un primo dato è che, come menzionato da alcuni testimoni privilegiati, un numero crescente di coniugi effettuano richieste separate, allo scopo di aggirare l'ostacolo dell'idoneità dell'alloggio. Data l'alta incidenza all'interno di alcune nazionalità immigrate di famiglie mono-reddito dove solo il marito lavora, si può ipotizzare che un numero significativo di donne si trovi nell'impossibilità di fare richiesta per sé e quindi di accedere alla carta di soggiorno.

Il secondo aspetto riguarda la condizione lavorativa delle migranti. Ad eccezione di alcuni gruppi nazionali (Cina, Senegal, Jugoslavia), un numero elevatissimo lavora come collaboratrice domestica o assistente alla persona. Questo status condiziona in vari modi il possesso dei requisiti per la carta di soggiorno. Coloro che dimorano presso il datore di lavoro non devono richiedere l'idoneità dell'alloggio, e questa è una facilitazione. Si tratta però spesso di un vantaggio solo apparente, perché non pochi datori di lavoro si rifiutano di inserire la dipendente nel proprio stato di famiglia. Nel caso delle assistenti alla persona, c'è poi un elemento di precarietà legato alla possibile perdita del lavoro a causa del decesso dell'anziano assistito. La cessazione del rapporto di lavoro comporta la perdita del reddito, dell'alloggio, e la cancellazione della lavoratrice dallo stato di famiglia del datore di lavoro, con ripercussioni sull'iscrizione anagrafica. Situazione ancora più precaria è quella delle collaboratrici domestiche e assistenti alla persona con contratti part-time e che non dimorano presso la famiglia: il reddito insufficiente, e le problematiche di alloggio e residenza si combinano diminuendo di molto la possibilità di maturare i requisiti.

Il terzo dato è che le donne sole con figli piccoli, spesso reduci da separazioni, sono fra i gruppi con meno probabilità di ottenere la carta di soggiorno. Difficoltà linguistiche, isolamento sociale, uniti all'insufficiente offerta di asili nido, rendono loro difficile cercare e trovare lavoro. Quando lo trovano, sono lavori temporanei e part-time che permettono di conciliare impegni professionali e di cura. E' quindi particolarmente difficile per loro avere un contratto a tempo indeterminato ed i requisiti minimi di reddito per richiedere la carta di soggiorno. A sua volta, la mancanza di carta di soggiorno preclude loro il diritto all'assegno di maternità, contribuendo a rendere ancora più vulnerabili le loro condizioni. Come vedremo, è irrisorio il numero di cittadine extra-comunitarie che beneficiano dell'assegno sul territorio della nostra provincia.

Per quanto riguarda la tematica dell'informazione sulla carta di soggiorno, gli operatori dei servizi informativi intervistati a Firenze ed altri comuni del campione riportano che dal 1999 al 2004, molti più uomini che donne si sono rivolti a loro per assistenza in merito. E' però da tenere presente che le donne casalinghe o sotto-occupate, e quindi libere negli orari di ufficio, sono in molti comuni quelle che più frequentano gli uffici anagrafe, gli URP, e i servizi sociali per svolgere pratiche burocratiche varie, e sono quindi un target essenziale per diffondere maggiormente l'informazione su questo tema.

#### **4.9.2 Nazionalità**

Come si vede dalla tab. 31 l'idoneità dell'alloggio è un problema chiave per tutti i gruppi nazionali. Sulle difficoltà specifiche, si possono fare alcune osservazioni ad ulteriore illustrazione della tavola.

Nel caso dei cittadini Rom provenienti dall'ex-Jugoslavia che vivono nei campi nomadi, il requisito dell'alloggio costituisce un ostacolo insormontabile. L'ufficio casa e la ASL non concedono l'idoneità per gli insufficienti metri quadri e la mancanza di requisiti igienici e sanitari, nonostante i campi siano riconosciuti dal comune di Firenze, tanto è vero che ai Rom che vi risiedono viene rilasciato il certificato di residenza. Il risultato è che non più di 5 o 6 cittadini Rom sono attualmente in possesso della carta di soggiorno<sup>82</sup>. I cittadini albanesi e nigeriani hanno anch'essi difficoltà aggiuntive da questo punto di vista: a loro dire, la presenza di pregiudizi sfavorevoli da parte di opinione pubblica e mass media rende difficile trovare proprietari di casa disposti a stipulare contratti di affitto. Nel caso della Nigeria, i pregiudizi appaiono scaturire dalla diffusa presenza di immigrate che esercitano la prostituzione<sup>83</sup>.

La difficoltà di dimostrare 6 anni di residenza continuativa è citata dai testimoni privilegiati di nazionalità filippina, dove è alta la percentuale di collaboratori e collaboratrici domestiche, e questo rinforza l'impressione che molti dei loro datori di lavoro si rifiutino di inserire i loro dipendenti nello stato di famiglia. D'altro canto, nei gruppi nazionali dove tradizionalmente prevale il lavoro domestico (oltre alle Filippine, anche lo Sri Lanka e la Somalia) il contratto a tempo indeterminato non appare fra i requisiti più difficili da ottenere. I cinesi sentono anch'essi particolarmente il problema della residenza, per il fatto di cambiare casa a seconda delle esigenze di lavoro.

---

<sup>82</sup> Fonte: ufficio Rom Quartiere 5.

<sup>83</sup> Vedi intervista alla testimone privilegiata di nazionalità nigeriana.

Tab. 31 - Principali difficoltà legate all'ottenimento della carta di soggiorno, a seconda della nazionalità

	Cina	Albania	Filippine	Marocco	Jugoslavia	Perù	Romania	Sri Lanka	Somalia	Egitto	Senegal	Nigeria	Etiopia-Eritrea
<b>Difficoltà legate ai requisiti:</b>													
Alloggio (idoneità e contratto)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Residenza			X									X	X
Contratto di lavoro tempo indeterminato		X		X							X		X
Reddito	X												X
<b>Difficoltà legate all'iter burocratico:</b>													
Documenti aggiuntivi/documenti nel paese di origine	X		X	X	X	X	X		X				
Certificato carichi pendenti					X						X		
Tempi e costi	X		X										
<b>Rapporti con Questura:</b>													
Problemi linguistici	X		X									X	
Trattamento non soddisfacente		X						X				X	
<b>Mancanza di informazione su CS</b>			X				X						

Fonte: Testimoni privilegiati

Gli alterni flussi di lavoratori che dividono l'alloggio con i proprietari dei laboratori fanno inoltre sì che il numero di abitanti superi spesso quello dichiarato nello stato di famiglia<sup>84</sup>. Anche la difficoltà di dimostrare il reddito minimo figura ai primi posti per la comunità cinese, probabilmente per l'alta incidenza di lavoro autonomo.

Procurarsi documenti nei paesi di origine è particolarmente complicato per chi abita in paesi lontani (Cina, Filippine, Sri Lanka ecc.), e per chi a causa di ostacoli diplomatici e burocratici deve affrontare una burocrazia complessa (Jugoslavia, Somalia, Romania ecc.).

*“Il certificato di matrimonio bisogna andare in Cina a prenderlo. Alcune certificazioni non esistono in Cina, ma se ti chiedono di farle bisogna inventare un foglio. E' una cosa assurda. Oppure devono essere autenticate dal consolato, c'è molta burocrazia. Poi non ha nessun valore perché se uno è marito e moglie, ha i figli qua...Sullo stato di famiglia italiano risultano come marito e moglie, ma per la carta ti chiedono un certificato di matrimonio che non esiste. (...). Poi ci sono problemi di trascrizione dei nomi cinesi: in cinese un carattere diverso è un altro nome... quando venivano riempiti i moduli (anche per conto di altri, amici, commercialisti) i nomi erano sbagliati”.*

Si stima che circa il 70% dei membri della popolazione Rom sia stata denunciata per piccoli reati<sup>85</sup>. Anche se in misura minore, i senegalesi hanno avuto, soprattutto nel passato, un'alta esposizione a incidenti giudiziari legati all'attività di vendita ambulante senza licenza<sup>86</sup>. Questo spiega perché la certificazione dei carichi penali pendenti è citata come ostacolo da entrambi i gruppi nazionali.

Un problema diffuso fra cinesi, filippine e nigeriani è la non perfetta padronanza della lingua parlata e scritta, che rende arduo capire le informazioni fornite dalla Questura se non si ricorre all'assistenza di interpreti.

Da sottolineare infine che i testimoni privilegiati rumeni e filippini sono gli unici che menzionano come problema la scarsa informazione sulla carta di soggiorno<sup>87</sup>.

#### **4.9.3 Comune di residenza**

Le problematiche indicate da stranieri e servizi nei vari comuni del campione rispetto alla carta di soggiorno sono simili a quelle descritte fino ad ora. Vi sono tuttavia alcuni elementi specifici, confermati anche nel corso del nostro incontro con il Consiglio Provinciale degli Stranieri:

- 1) Rispetto a Firenze, nei comuni della provincia i tempi della burocrazia sono più brevi. Il rapporto fra utenti e servizi, quotidiano e familiare, aiuta a superare molti intoppi. Per esempio, mentre l'ufficio tecnico del comune di Firenze impiega in media 30 giorni per rilasciare l'idoneità dell'alloggio<sup>88</sup>, la situazione appare assai migliore negli altri comuni.

---

<sup>84</sup> Il fenomeno è anche dovuto, secondo un testimone di nazionalità cinese, alla pratica della compravendita dei contratti di affitto, per cui i contratti vengono venduti dal titolare e residente a persone terze non dotate di residenza.

<sup>85</sup> Vedi intervista al testimone privilegiato Rom.

<sup>86</sup> Vedi intervista al testimone privilegiato senegalese.

<sup>87</sup> Esiste dunque una discrepanza fra le percezioni dei leader dell'Associazione Filippine ed il dato che emerge dalla nostra indagine statistica sul livello di conoscenza sulla carta di soggiorno, secondo cui i filippini sono fra i gruppi nazionali più informati sul tema.

<sup>88</sup> Vedi intervista all'Ufficio Stranieri Caritas Firenze.

- 2) I residenti in comuni distanti geograficamente (Borgo San Lorenzo, Barberino, Certaldo, Fucecchio) subiscono uno svantaggio legato al tempo e ai costi necessari per svolgere le pratiche burocratiche presso gli uffici di Firenze. Questo aspetto pesa meno laddove esistono buoni collegamenti ferroviari con il capoluogo, come nel caso di Figline Valdarno.
- 3) La presenza sul territorio di un forte tessuto di associazioni che si occupano di immigrazione crea un circolo virtuoso per cui i servizi sono incentivati a trovare risposte sempre più efficaci per la loro utenza straniera. A Fucecchio ed Empoli, per esempio, i servizi pubblici lavorano a stretto contatto con associazioni del terzo settore per identificare le migliori modalità di informazione sulla carta di soggiorno ed altri aspetti della normativa. A Borgo San Lorenzo, dove esiste da tempo una rete di associazioni che si occupano di prima accoglienza, il comune insieme al terzo settore sostiene un'agenzia casa che si propone di assistere gli stranieri nella ricerca dell'alloggio, e che ha permesso finora a 18 famiglie di stipulare contratti di affitto. L'URP a sua volta interviene per facilitare le pratiche di certificazione dell'idoneità della casa.
- 4) Le caratteristiche sociali ed economiche dei comuni hanno infine qualche influenza. In comuni come Fucecchio, Empoli, e Barberino, con alti livelli di occupazione di mano d'opera straniera nel settore manifatturiero, edilizio o agricolo, è relativamente facile ottenere un contratto a tempo indeterminato ed un reddito superiore all'ammontare dell'assegno sociale; in comuni a vocazione turistica come Greve ed Impruneta, è ancora più difficile per gli immigrati extra-comunitari (esclusi ovviamente americani e giapponesi) trovare affitti abbordabili, e così via.

La tab. 32 riporta alcune delle caratteristiche sociali ed economiche specifiche degli utenti dei servizi sociali nei comuni del campione, in base all'esperienza degli operatori.

Tab. 32 - Principali problemi segnalati dagli utenti stranieri dei servizi sociali nei 16 comuni

<b>Comune</b>	<b>Caratteristiche sociali ed economiche</b>
<b>Firenze</b>	
SIAST U.O 1	Problemi di alloggio, lavoro e reddito per nuclei mono-reddito con più di un figlio e donne sole con figli piccoli
SIAST U.O 2	Problemi di alloggio e alto prezzo affitti. Molti stranieri non possono lavorare regolarmente perché hanno un permesso di soggiorno rilasciato in base all'art. 31 Bossi Fini, che non permette loro di lavorare <sup>89</sup> .
SIAST U.O 3	Problemi di alloggio e alto prezzo affitti. Le donne con figli hanno difficoltà a trovare e mantenere il lavoro, e ad instaurare interazioni con la società italiana.
SIAST U.O 4	Poche opportunità di lavoro per i Rom. Problemi di alloggio, lavoro e reddito per donne sole con figli. Alto numero di ragazze madri.
SIAST U.O 5	Non disponibili ad intervista.
<b>Campi Bisenzio</b>	Alto tasso occupazione in pelletteria e commercio ambulante. Crescente integrazione dei cinesi. Problema: Alto prezzo degli affitti. Frequenti cambi di residenza da parte di cinesi, non comunicati all'anagrafe.

<sup>89</sup> Questa tipologia di permesso di soggiorno è rilasciata nel caso in cui vi sia un minore a carico.



<b>Sesto Fiorentino</b>	Opportunità di lavoro sufficienti in pelletteria, commercio ambulante, ristorazione, edilizia, servizi. Alto prezzo degli affitti. Problemi di alloggio, lavoro e reddito per donne magrebine sole con figli.
<b>Signa</b>	Alto prezzo affitti.
<b>Scandicci</b>	Alto prezzo affitti. Buone opportunità di lavoro in edilizia, pelletteria, servizi, ma alto numero contratti temporanei. Disoccupazione fra le donne magrebine con figli piccoli. Nel caso delle assistenti alla persona: frequente perdita del lavoro a seguito della morte dell'anziano assistito.
<b>Empoli</b>	Buona qualità della vita per stranieri ed italiani. Alto tasso di occupazione. Problema: alto prezzo affitti e proprietari poco disposti ad affittare.
<b>Fucecchio</b>	Buone opportunità di lavoro per uomini nel settore cuoio e calzature e pelletteria. Donne soprattutto casalinghe ed assistenti alla persona. Problema: alto prezzo di affitti, difficoltà ad ottenere contratti intestati.
<b>Certaldo</b>	Alta presenza di irregolari. Problemi: scarsità alloggi (i proprietari non vogliono affittare agli stranieri), abitazioni sovraffollate; pregiudizi nei confronti dei numerosi migranti albanesi.
<b>Bagno a Ripoli</b>	Alta presenza di filippini impegnati nel lavoro domestico, senza problemi manifesti di alloggio e reddito. Per gli albanesi, il problema principale è l'alto prezzo degli affitti.
<b>Impruneta</b>	Alta presenza di filippini impegnati nel lavoro domestico, senza problemi manifesti di alloggio e reddito. Per gli altri, il problema principale è l'alto prezzo degli affitti, legato anche alla natura turistica dell'area.
<b>Pontassieve</b>	Alto numero famiglie mono-reddito con entrate insufficienti. Alto prezzo affitti. Problema dei datori di lavoro che non rilasciano la dichiarazione di ospitalità alle assistenti alla persona.
<b>Figline Valdarno</b>	Alta presenza di irregolari. La maggior parte dei migranti lavora a Firenze. Non vi sono opportunità di lavoro in loco, se non nei servizi domestici. Problemi: famiglie mono-reddito con entrate insufficienti, scarsa disponibilità di alloggi e caro-affitti.
<b>Greve in Chianti</b>	Alto numero di albanesi e kosovari, con famiglie numerose. Problema scarsità alloggi (i proprietari non affittano a stranieri), sovraffollamento, competizione per case popolari che crea tensioni all'interno delle comunità straniere e tra stranieri e italiani.
<b>Fiesole</b>	Alta presenza filippini impegnati nel lavoro domestico. Gli albanesi lavorano nell'edilizia ed hanno difficoltà a dimostrare un reddito sufficiente perché parte delle entrate è al nero. Diffusa la presenza di nuclei familiari e alta presenza minori.
<b>Borgo San Lorenzo</b>	Opportunità di lavoro nell'assistenza, legate alla crescita della popolazione anziana, e nel settore manifatturiero, specie nei turni indesiderati dagli italiani. In aumento i contratti interinali. Problema principale: caro-affitti e difficoltà a ottenere idoneità alloggio.
<b>Barberino di Mugello</b>	Buone opportunità di lavoro nell'edilizia e agricoltura. Le donne lavorano come assistenti alla persona, infermiere e cameriere. Alto numero di migranti single. Basso livello di istruzione soprattutto fra albanesi. Problema: caro-affitti.

**Fonte:** Focus groups ed interviste con operatori di servizi nei 16 comuni

#### 4.10 Carta di soggiorno e diritto all'assistenza

I servizi sociali intervistati nel corso della ricerca basano il loro operato su regolamenti comunali che includono nel diritto all'assistenza qualsiasi cittadino/a dotato/a di permesso di soggiorno. Inoltre le norme esistenti sui diritti dell'infanzia autorizzano i servizi ad erogare contributi in favore del minore indipendentemente dallo status giuridico suo e dei genitori.

Per quanto riguarda invece i contributi assistenziali erogati dall'INPS, come indicato dalla analisi della normativa contenuta nella presente ricerca, la finanziaria del dicembre 2000 ha stabilito che solo i titolari di carta di soggiorno abbiano diritto ad assegni di maternità, assegno sociale e pensione di invalidità civile. La domanda di assegno di maternità si effettua presso i servizi sociali anche se l'accettazione è prerogativa dell'INPS. La domanda deve essere presentata entro i primi sei mesi dalla nascita del figlio. Se entro tale periodo, tuttavia, la richiedente presenta domanda di carta di soggiorno, è possibile ottenere l'assegno anche successivamente, a seconda dei tempi di rilascio del documento da parte della Questura. Per quanto riguarda le pensioni di invalidità civile è necessario, oltre che essere titolari di carta di soggiorno, dimostrare il 74% di invalidità. Per iscriversi alle liste protette del Centro per l'Impiego bastano il permesso di soggiorno ed una invalidità riconosciuta del 46%.

I risultati della ricerca portano a concludere che il legame instaurato dalla finanziaria del 2000 e l'accesso alle due prestazioni economiche citate rischia di rafforzare dinamiche di esclusione sociale.

La tab. 33 evidenzia un aspetto di tale esclusione nel numero di cittadine straniere beneficiarie di assegni di maternità. I dati acquisiti dalla ricerca non consentono di valutare l'incidenza di coloro che hanno ottenuto questa prestazione sul totale delle aventi diritto rappresentate da tutte le donne straniere non comunitarie che hanno maturato i requisiti per ottenere la carta di soggiorno e che hanno partorito dalla data di entrata in vigore della norma alla data di rilevazione. Appare plausibile supporre, in base ai dati sui tassi di natalità fra i gruppi immigrati anche nel territorio provinciale, che il numero di donne che sono riuscite ad accedere alla prestazione sia inferiore a quello di tutte le aventi diritto. Questa differenza può essere dovuta, da un lato, al numero ancora limitato di donne in possesso della carta di soggiorno, e, dall'altro, ad una insufficiente informazione sulla possibilità di ottenere l'assegno anche se si è ancora in attesa del rilascio della carta e sulle prestazioni alle quali dà diritto. Questo secondo dato è confermato dalla nostra indagine statistica, che mostra un certo livello di disinformazione sulle prestazioni sociali a cui la carta di soggiorno dà diritto.

Tab. 33 - Cittadine extra-comunitarie beneficiarie di assegni di maternità nei comuni campione dal 2000 ad oggi

Comune	N. beneficiarie di assegni di maternità
Firenze	79 <sup>90</sup>
Campi Bisenzio	Dato non disponibile <sup>91</sup>
Sesto Fiorentino	1
Signa	0
Scandicci	15
Empoli	< 10

<sup>90</sup> Il totale si riferisce ai primi 20 gruppi nazionali.

<sup>91</sup> I Servizi Sociali del Comune di Campi Bisenzio riportano i dati sull'utenza senza distinzione di nazionalità.

Fucecchio	12
Certaldo	2
Bagno a Ripoli	0
Impruneta	2
Pontassieve	3
Figline Valdarno	Dato non disponibile
Greve	30 <sup>92</sup>
Fiesole	3
Borgo San Lorenzo	7
Barberino di Mugello	1

Fonti: Servizi Sociali dei Comuni

La tab. 34 dà invece un'idea dell'accesso all'assistenza da parte di cittadini extracomunitari gravemente invalidi. Nel comune di Firenze circa il 50% delle domande di pensione di invalidità sono state respinte perché le persone erano prive di carta di soggiorno.

Tab. 34 - Cittadini extracomunitari e pensione di invalidità nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Scandicci

Comuni	Domande presentate per ottenimento pensione invalidità	Concesse	Rifiutate
<b>Firenze</b>	33	18	15
<b>Campi Bisenzio</b>	2	2	0
<b>Sesto Fiorentino</b>	3	2	1
<b>Scandicci</b>	3	2	1

Fonte: Ufficio Invalidi Civili Comune di Firenze

Per una stima approssimativa dell'incidenza di casi di invalidità civile tra la popolazione straniera, si può fare riferimento al numero totale di cittadini non-comunitari iscritti all'Ufficio Invalidi del Centro per l'Impiego, che copre l'intera Provincia di Firenze. Dall'esame del registro di tale ufficio, emerge che il numero totale di persone con invalidità dichiarata superiore al 74% (76 casi) è molto più alto di coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali per invalidità (18 casi). A questi va aggiunto il numero imprecisato di stranieri invalidi che non sono iscritti alle liste del centro per l'impiego.

Tab. 35 - Invalidi extracomunitari iscritti alle liste protette sul territorio della provincia di Firenze

% Invalidità	n. iscritti
Invalidità 46%-74%	48
Invalidità 74%-100%	76
<b>Totale</b>	<b>124</b>

Fonte: Ufficio Invalidi Centro per l'Impiego

In altre parole, sono pochi gli stranieri invalidi che godono dell'assistenza INPS, nonostante la legge lo permetta. Questo basso livello di fruizione della prestazione è dovuto ad un circolo vizioso: per ottenere la pensione di invalidità ci vuole la carta di soggiorno, ma per avere la carta di soggiorno ci vuole un lavoro, cosa assai difficile per una persona con il 74% di invalidità. Altro problema è quello dei minori invalidi:

<sup>92</sup> Il numero relativamente alto di beneficiarie nel comune di Greve è dovuto, a detta degli operatori, alla numerosa presenza di nuclei familiari albanesi e kosovari con uno o più figli.

possono ottenere l'assistenza solo se sono sulla carta di soggiorno di un genitore, e sono quindi esclusi da questo diritto i frequenti casi in cui la mancanza dei metri quadri di alloggio o del reddito minimo richiesti impedisca di fare domanda per più di una persona. Infine c'è un problema di informazione: molti migranti non sanno che la carta di soggiorno dà diritto alla pensione di invalidità, come evidenziato dalla indagine statistica in questa ricerca.

### **Box 3 - Invalidità, figli minorenni e carta di soggiorno**<sup>93</sup>

Il cittadino protagonista di questa vicenda ha una famiglia di 5 persone fra cui una figlia minorenni invalida al 100%. Non avendo il reddito sufficiente a fare domanda di carta di soggiorno per tutte e 5, l'ha domandata per 4 familiari. Secondo la sua versione – smentita dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione - la Questura gli avrebbe imposto la condizione “o fai domanda per tutti e 5 o solo per te”. Dovendo scegliere la seconda opzione, non ha potuto inserire la figlia nella carta di soggiorno. Fino al 2002 riceveva dall'INPS l'indennità di accompagnamento per minore di 18 anni, accordata tramite autorizzazione della Prefettura di Firenze nel marzo 2000. In seguito all'entrata in vigore della finanziaria del 23/12/2000, in data settembre 2001 gli è arrivata una lettera a casa dal dirigente della Direzione Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica – Servizio Risorse ed Amministrazione del Comune di Firenze - che revocava tale indennità. La lettera faceva riferimento alla possibilità che l'INPS potesse addirittura applicare un provvedimento retroattivo, cioè richiedergli la restituzione dei contributi erogati dal gennaio 2001 al settembre 2001. La Caritas di Firenze ha scritto in proposito una lettera di protesta all'INPS, ma i contributi sono stati comunque sospesi.

### **Box 4 - Carta di soggiorno e spirale di povertà**

Sono nata nel 1977 e sono in Italia dal 1993. Ho sempre abitato a Firenze, sono venuta qui per studiare Farmacia, anche se ancora non ho finito perché sono rimasta incinta, adesso ho un bambino di quasi 3 anni. Sono invalida per via della poliomielite che ho avuto da piccola. Ho fatto la visita alla ASL e mi hanno dato il 40% di invalidità, non abbastanza per avere una pensione dell'INPS, e nemmeno per iscriversi alle liste protette del Centro per l'Impiego. Ho fatto domanda all'INPS perché mi concedano l'aggravamento, ma ancora non ho risposte. Quando sono rimasta incinta mi sono rivolta ai servizi sociali, che mi hanno sistemato in una casa di accoglienza. Ora però sono passati 3 mesi e dovrei lasciare la casa. Non ho fatto richiesta di carta di soggiorno perché fino a poco tempo fa avevo il permesso di soggiorno per motivi di studio, che non era idoneo. Adesso ho un permesso per motivi di lavoro valido un anno, quindi potrei fare richiesta, ma ancora non sono andata in Questura. Anche perché il permesso scade a marzo, e se non trovo lavoro entro allora ho dei grossi problemi. Con il permesso di soggiorno per motivi di studio non ho potuto neanche partecipare ai bandi per contributi affitto e case popolari. Adesso vorrei fare domanda, ma pare che adesso ci voglia la carta di soggiorno. Non sto neanche cercando casa, perché senza lavoro non posso permettermi un affitto. Il problema è che è difficile trovare lavoro nelle mie condizioni e senza essere nelle liste protette, quindi l'unica speranza è che mi concedano l'aggravamento. Finora i lavori che ho visto al collocamento sono pulizie e altre cose pesanti, che non posso fare per le mie condizioni di salute.

In conclusione, la mancanza di carta di soggiorno preclude l'accesso all'assistenza proprio alle due tipologie di cittadini stranieri (donne con figli piccoli ed invalidi) maggiormente vulnerabili e a rischio di povertà.

Per quanto riguarda l'invalidità, c'è da evidenziare tuttavia che il governo ha recentemente introdotto una modifica dell'art. 16, co. 2, lettera d) del DPR 394/99, in base a cui allo straniero che abbia i requisiti soggettivi per il riconoscimento del trattamento (assistenziale) di invalidità civile, ma che non può goderne per la mancanza di carta di soggiorno, viene attribuito un reddito “virtuale”, basato sulla pensione INPS a cui ha diritto. Una volta ottenuta la carta, lo straniero otterrà anche la pensione, e il reddito sarà effettivo.

<sup>93</sup> Caso riportato dal responsabile dell'Ufficio Stranieri della Caritas di Firenze.

#### 4.11. Il punto di vista della Questura di Firenze

A parere del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze, le difficoltà che lo straniero incontra nell'iter di domanda sui temi appena descritti sono legate alla carenza dei requisiti necessari, e non ad una mancanza di informazione. Esse sono di tre tipi:

- 1) quelle legate a questioni giudiziarie. Una parte dei 7000<sup>94</sup> aventi diritto alla carta di soggiorno potrebbe in realtà esserne escluso per la presenza di carichi penali pendenti in relazione a reati di cui agli articoli 380 e 381 del Codice Penale. Tutti coloro che fanno domanda sono infatti sottoposti alla rilevazione delle impronte digitali. Non è basso il numero di casi in cui, a seguito di questa verifica, si scoprono identità pregresse sotto altro nome, nei confronti delle quali vi sono pendenze giudiziarie. Addirittura vi sono stati una decina di casi in cui, per lo stesso motivo, la carta di soggiorno è stata revocata in occasione della richiesta di rinnovo quinquennale da parte del titolare.
- 2) Per coloro che fanno domanda anche per i familiari, il problema è la mancanza di documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile, ovvero alla titolarità di un contratto di proprietà o di locazione. Per favorire i migranti, la Questura accetta adesso in alcuni casi il comodato, purché di lunga durata.
- 3) Infine, molti lavoratori autonomi – cita il caso dei cinesi - dichiarano meno di quello che percepiscono, e questo “si trasforma in boomerang” perché impedisce loro di certificare il reddito minimo richiesto, soprattutto se fanno domanda anche per familiari.

L'idoneità dell'alloggio è secondo lui una difficoltà secondaria a confronto di quelle citate. Concorda tuttavia sull'ipotesi secondo cui molti di coloro che non possiedono questo requisito si astengono dal presentare domanda e non compaiono quindi nelle statistiche.

Il rifiuto del rilascio di carta di soggiorno da parte della Questura può avvenire in tre modalità: se al momento in cui il richiedente presenta la documentazione si riscontra immediatamente la mancanza di requisiti, la domanda non viene accettata e non si forniscono motivazioni scritte. Nel caso in cui la documentazione venga respinta perché l'esame delle impronte digitali rivela carichi penali o provvedimenti di espulsione pregressi, la Questura non solo non accetta la domanda, ma motiva il rifiuto con un apposito decreto. C'è infine la possibilità che la domanda venga accettata, ma che in sede di istruttoria si riscontrino lacune nella documentazione. In tal caso, la Questura comunica le motivazioni del rifiuto tramite lettera all'interessato. Numero e contenuto di tali motivazioni non sono tuttavia accessibili ai fini della nostra ricerca, perché il rilascio di tali dati richiederebbe un lavoro aggiuntivo all'ufficio preposto.

Interrogato sul perché la Questura richieda il certificato storico di residenza relativo ai 6 anni pregressi, il dirigente rimanda all'art. 16 del DPR 394/99, ovvero il regolamento di attuazione della Turco-Napolitano, secondo cui il richiedente deve indicare “i luoghi in cui ha soggiornato negli ultimi 5 anni”, esteso poi a 6 anni dalla legge Bossi-Fini, e che a suo parere presuppone la necessità di dimostrare la residenza<sup>95</sup>. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare una auto-certificazione della residenza, la pratica è accettata, ma non consigliata ai facenti domanda, perché comporta tempi estremamente più lunghi (fino

---

<sup>94</sup> Sull'attendibilità di questo dato, si veda quanto detto già in precedenza nel par. 4.2.

<sup>95</sup> La sua interpretazione è quindi diversa da quella dei legali consultati, vedi intervista a Luigi Muggini.

a un anno) per il rilascio, dovuti alla necessità da parte della Questura di effettuare le dovute verifiche interne.

Sul tema delle modalità di approccio all'utenza, il dirigente afferma che dal 24 marzo 2004, la Questura ha avviato un sistema di appuntamenti telefonici per colloqui con i cittadini extracomunitari facenti domanda di carta di soggiorno, allo scopo di evitare loro file ed attese. Si prevede di destinare circa 15 minuti ad utente, in fasce orarie e giorni stabiliti. E' in corso inoltre una intesa con il consolato albanese per sperimentare un servizio di interpretariato. La necessità di migliorare il servizio è resa pressante dal massiccio aumento nel numero degli utenti previsto a seguito della regolarizzazione.

Per quanto riguarda la generica richiesta di informazioni, il motivo per cui l'Ufficio Immigrazione ha optato per la pratica delle domande via fax è evitare la confusione che può insorgere dal moltiplicarsi degli interlocutori, e garantire un flusso di informazione corretto, trasparente e rintracciabile. La Questura è inoltre contraria a che le associazioni di migranti o italiane svolgano un ruolo di intermediazione, sulla base del fatto che gli intermediari potrebbero lucrare alle spalle dei migranti che dichiarano di assistere.

A proposito dell'effettivo periodo di validità della carta di soggiorno, il dirigente spiega che non è obbligatorio aggiornare la carta di soggiorno a seguito della scadenza del passaporto, anche se è consigliabile per evitare eventuali problemi alle frontiere laddove il numero di passaporto effettivo e quello indicato sulla carta siano diversi.

Quanto riferito nei paragrafi precedenti, tratto dall'intervista col Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura, necessita di alcuni commenti anche in vista degli aspetti normativi della carta già esaminati nel secondo capitolo di questo rapporto e delle esperienze concrete riferite da alcuni utenti intervistati.

In primo luogo, appare quanto meno forzato spiegare la bassa diffusione della carta fra gli aventi diritto (fermo restando i dubbi sull'entità della cifra fornita in riferimento a questo aspetto) con l'esistenza di carichi penali pendenti, almeno di non ipotizzare che fra i 7000 aventi diritto secondo la Questura, tale situazione possa riguardare, relativamente alla Provincia di Firenze, alcune migliaia di cittadini/e non-UE. Questa ipotesi appare non verosimile anche considerando tutti coloro che hanno avuto in passato un ordine di espulsione ma che sono stati successivamente riabilitati, tanto è che hanno ricevuto poi dei permessi di soggiorno negli ultimi 5/6 anni precedenti a quello della domanda di carta. Riguardo alle asserite revoche di carta di soggiorno già rilasciate in seguito al controllo delle impronte digitali, l'informazione appare imprecisa in quanto non sono ancora passati cinque anni dal rilascio della prima carta di soggiorno, da parte della Questura di Firenze, ad un cittadino non appartenente all'UE ai sensi della legge Turco-Napolitano (e ancor meno ai sensi della Bossi-Fini) e, in ogni caso, l'istituto in questione non prevede né l'obbligo né la possibilità del rinnovo della carta ogni cinque anni bensì una validazione decennale (si veda capitolo 2.2).

Riguardo alle difficoltà di reperire un alloggio che risponde ai parametri minimi stabiliti dalla legge regionale in materia ERP, il dirigente intervistato evidenzia il problema relativo alla mancanza di titolarità di un contratto di proprietà o di locazione e sostiene che l'alloggio non costituirebbe più l'ostacolo all'accesso alla carta rispetto agli altri punti da lui evidenziati (carichi pendenti e redditi occultati). Occorre sottolineare qui come un comportamento irregolare come quello di molti proprietari di abitazioni che affittano le proprie case senza contratti finisce col danneggiare gli inquilini immigrati. Inoltre, gli affitti troppo alti chiesti da molti proprietari recano ulteriori danni a molte persone immigrate che, per farvi fronte, sono costrette a convivere con altre persone diverse dai propri familiari e proprio queste convivenze sono addotte quali motivi per rifiutare il rilascio della carta di soggiorno o autorizzare il ricongiungimento familiare.

## 5. Osservazioni conclusive e raccomandazioni<sup>96</sup>

La ricerca evidenzia una situazione ambivalente riguardo alla diffusione della carta di soggiorno fra gli immigrati non appartenenti all'UE soggiornanti nella Provincia di Firenze: da una parte, la Questura sostiene che le domande sono in marcata crescita e che più di un terzo dei 7000 aventi diritto risultano avere la carta. Dall'altra questi ultimi appaiono largamente sottostimati, molti utenti stranieri intervistati segnalano enormi difficoltà nell'accedere a questo istituto e la mancanza di dati certi dall'autorità competente non consente di chiarire il quadro. Accanto a questa situazione, viene confermata una rigorosa applicazione del possesso della carta di soggiorno come requisito per accedere ad alcuni diritti.

La ricerca non ha fornito alcun elemento in base al quale paragonare la situazione nella Provincia di Firenze a quelle di altre, essendo stata limitata al territorio provinciale e in assenza di altre ricerche simili realizzate in altre province del paese. L'unica ricerca specifica sulla diffusione della carta risulta essere quella realizzata nel 2000 per conto della *Commissione per le Politiche di Integrazione degli Immigrati*. Pur essendo la Questura di Firenze fra quelle interpellate per tale ricerca, i suoi risultati non possono essere confrontati con quelli della presente ricerca sia per una questione temporale sia perché tale ricerca non forniva nessun dato numerico sul rilascio della carta e constatò che in tutte le province coinvolte il rilascio della carta di soggiorno era iniziato solo nei primi mesi del 2000, a distanza di un anno e nove mesi dall'introduzione dell'istituto in questione.

In assenza di dati che consentono un raffronto con la situazione in altre province sia della regione sia del resto del paese, la ricerca ha evidenziato che quanto si è riusciti a fare nel territorio provinciale è stato possibile anche in virtù della forte presenza di associazioni sul territorio che hanno svolto un'opera di *advocacy* e di pressione presso la Questura perché adottasse un'interpretazione meno rigida delle norme, e che hanno anche costituito un'importante canale informativo per i migranti sui loro diritti.

Vi sono tuttavia molti punti critici da considerare. La Questura registra solo parte delle richieste respinte, ma dalle interviste agli utenti immigrati e ad alcuni testimoni privilegiati e da una stima fornitaci dal responsabile Ufficio immigrazione della Questura sul numero di richieste pervenute nell'ultimo anno, sembra che un alto numero di domande per la carta non venga accettato a causa della mancanza di uno o più requisiti. A detta dei cittadini stranieri intervistati, la raccolta dei documenti necessari è un rompicapo a cui manca sempre un pezzo. Una volta ottenuta l'agognata idoneità della casa si può perdere il posto di lavoro, o può nascere un figlio che fa "saltare" il rapporto persone-metri quadri dell'alloggio. Nelle condizioni di vulnerabilità in cui tanti stranieri vivono sul territorio, risolvere il rompicapo può diventare un'impresa impossibile.

Le difficoltà incontrate da chi ha intrapreso questo percorso rischiano di scoraggiare altri dal fare domanda. Sottolineano gli intervistati che il tempo a disposizione dei lavoratori stranieri è poco, e la mente troppo impegnata in questioni di sopravvivenza per potersi dedicare a pratiche burocratiche complesse e dagli esiti incerti. La percezione che trattare con la Questura comporti lunghi tempi di attesa, viaggi ripetuti, insicurezza e frustrazioni personali è un altro deterrente.

---

<sup>96</sup> A cura di Elena Volpi e Udo C. Enwereuzor.

A livello di prassi applicativa occorre che la Questura, con riferimento alla richiesta di carta di soggiorno in favore dei familiari conviventi, interpreti in maniera corretta il requisito della disponibilità dell'alloggio idoneo. Come ben sappiamo, il problema dell'interpretazione di tale definizione normativa si pone anche con riferimento alle richieste di ricongiungimento familiare. La Questura di Firenze interpreta in maniera assolutamente restrittiva il concetto di disponibilità dell'alloggio ed, a tal fine, accetta solo le domande di carta di soggiorno in favore di familiari conviventi in cui l'istante dia prova di essere titolare (o contitolare) di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della L. 431/98, ovvero proprietario di un immobile, ovvero titolare di un contratto di comodato regolarmente registrato non a tempo indeterminato. In realtà la dizione "disponibilità dell'alloggio" è da considerarsi di per sé stessa generica e quindi capace di comprendere al suo interno vari tipi di sistemazione abitativa, dalla dichiarazione di ospitalità all'alloggio concesso nell'ambito del rapporto di lavoro, dal comodato all'affitto o proprietà diretta. Si pensi, ad esempio, alla situazione di un operaio agricolo, che, in base al proprio contratto collettivo, ha anche la concessione dell'alloggio da parte del proprio datore di lavoro, chiaramente legata alla sua situazione lavorativa. Ebbene, secondo l'interpretazione restrittiva della Questura di Firenze, tale lavoratore straniero non potrà mai richiedere per i propri familiari la carta di soggiorno. Ugualmente illegittima ed immotivata risulta la richiesta, da parte della Questura, di più ricevute di pagamento del canone di locazione, risultando sufficiente, ai fini della dimostrazione della disponibilità dell'alloggio, la produzione di copia del contratto di locazione<sup>97</sup>.

Il vincolare l'accesso alla carta alla disponibilità di una casa che risponde ai parametri dell'ERP, sembra agire contro un inserimento stabile del migrante dal punto di vista dell'alloggio. Studi e ricerche realizzate sul tema dell'accesso alla casa [SUNIA, CGIL 2003<sup>98</sup>; ISMU 2003<sup>99</sup>] evidenziano che il possesso di un titolo di soggiorno quale la carta di soggiorno, migliora le possibilità di accesso ad un'abitazione decente e sufficiente così come al lavoro. In altre parole, queste ricerche concordano nell'indicare una relazione positiva tra la durata della presenza con titolo legale stabile e l'inserimento o integrazione dei soggetti immigrati sotto diversi aspetti. Sia le condizioni di assenza totale o di semplice "precarietà" del titolo legale di permanenza sul territorio, giocano a sfavore dell'integrazione, generando un circolo vizioso nel quale l'assenza di una casa rispondente ai requisiti ERP impedisce di ottenere la carta di soggiorno e il non possesso della carta impedisce di accedere a casa e lavoro migliori e più stabili.

Da questo punto di vista, perpetuare la condizione d'instabilità del titolo legale di soggiorno perché non si ha una casa adeguata a fronte del soddisfacimento degli altri requisiti, gioca in definitiva contro l'integrazione e stabilizzazione dei soggetti interessati.

Sempre a livello di prassi applicativa, occorre tenere presente che il Regolamento di attuazione ha introdotto come requisito per l'ottenimento della Carta di soggiorno la residenza, da intendersi però quale condizione necessaria al momento della presentazione della domanda, e non per i sei anni pregressi: particolarmente restrittiva (ed illegittima) è quindi la richiesta di un certificato storico anagrafico – o anche l'autocertificazione in tale senso – che documenti la residenza in Italia negli ultimi anni.

---

<sup>97</sup> Considerazioni tratte dall'intervista all' Avv. Luigi Mughini.

<sup>98</sup> Sunia, Cgil (2003), L'offerta di abitazioni in affitto. Indagine sulle offerte locative nelle aree metropolitane. Canoni medi e incidenze sui redditi delle famiglie, Sunia.

<sup>99</sup> Ismu (2003), Ottavo rapporto sulle migrazioni 2002, Milano, Franco Angeli.



Ugualmente illegittima è la richiesta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'ottenimento della carta: richiesta assolutamente non prevista dal dettato normativo<sup>100</sup>.

C'è poi un elemento di incertezza da parte di alcuni intervistati, su quanto la carta di soggiorno garantisca effettivamente una maggiore stabilità sul territorio italiano, e dubbi a riguardo del periodo di validità del documento. La ricerca ha riscontrato in generale un certo scetticismo nei confronti delle istituzioni italiane preposte, e della loro reale volontà di favorire l'inserimento di lungo periodo dei migranti. Anche se è una posizione minoritaria, vi sono cittadini stranieri e anche operatori dei servizi pubblici che contestano l'istituto stesso della carta di soggiorno, perché a loro dire introduce un ulteriore elemento di discriminazione all'interno della comunità immigrata, concedendo benefici e diritti solo ad alcuni 'privilegiati'. Questa visione è certamente uno degli effetti perversi dell'interpretazione restrittiva delle norme di merito da parte della Questura: data l'elevata difficoltà ad usufruire di questo istituto, i pochi (rispetto ai tanti che hanno maturato il requisito del soggiorno regolare da almeno 6 anni) che riescono ad ottenerlo, vengono percepiti da una parte del mondo degli immigrati come dei *privilegiati*.

A causa di questa interpretazione e prassi applicativa restrittiva da parte della Questura, l'istituto della carta di soggiorno, che è stato considerato da molti quale tappa intermedia verso la piena cittadinanza, viene svuotato d'importanza ed efficacia. Così, molti stranieri invece di intraprendere le procedure per la carta, preferiscono aspettare di avere maturato i requisiti per la cittadinanza, istituto nel quale sembrano avere più fiducia in quanto comporta l'acquisizione di un status giuridico indubbiamente più certo di quello che la carta consente.

Inoltre, bisogna sottolineare che alcuni gruppi hanno sinora avuto minore opportunità di godere di questo diritto. I lavoratori autonomi faticano a maturare i requisiti di reddito richiesto e sono largamente sotto rappresentati tra i titolari. Più in generale, ha più probabilità di ottenere la carta chi gode del minimo benessere necessario a maturare i requisiti di alloggio (in proprietà o in affitto) e di lavoro, nonché di conoscenze e contatti che a volte facilitano i rapporti con la Questura. Sono invece fortemente svantaggiati coloro che, pur soggiornando regolarmente, si trovano in condizioni di vulnerabilità economica ed isolamento sociale, in particolare, le donne sole con figli piccoli e le persone con problemi di invalidità, sia adulti che minori.

La ricerca evidenzia una maggiore difficoltà delle famiglie rispetto ai singoli nell'accesso alla carta, data la maggiore difficoltà nel dimostrare i requisiti richiesti in termini di reddito, alloggio e produzione di certificati di parentela. Lo dimostra il crescente fenomeno di coppie di coniugi che fanno domanda singolarmente, o escludendo i propri figli minori dalla richiesta stessa (vedi l'esemplare citazione e le osservazioni contenute in proposito nel par. 4.8.1, *Difficoltà legate al possesso dei requisiti*).

Per quanto riguarda l'informazione, come già evidenziato, la questione non emerge in maniera consapevole come un dato prioritario di intervento per la maggior parte degli interlocutori coinvolti (esiste una informazione di base sulla esistenza della carta di soggiorno e sui principali benefici ad essa legati, in particolare il non doversi sottoporre ai controlli periodici della Questura), ma una lettura approfondita delle interviste dimostra invece che spesso le notizie sui requisiti non sono uniformi, molte sono le imprecisioni e le indecisioni su quello che viene richiesto in Questura ed il classico passa

---

<sup>100</sup> Considerazioni tratte dall'intervista all' Avv. Luigi Mughini.

parola non solo sembra non bastare ma può portare anche alla diffusione di informazioni errate.

In secondo luogo, alcuni sottogruppi all'interno della popolazione immigrata potrebbero avere bisogno di azioni informative mirate, in particolare donne con figli piccoli, disabili, lavoratori autonomi, ed i migranti di più recente arrivo che, anche se ancora privi del requisito base della durata di regolare soggiorno, potrebbero porsi nell'ottica di richiedere la carta, preparandosi per tempo. In questo senso sembra auspicabile la realizzazione di campagne informative mirate, che utilizzino soprattutto canali diversificati (newsletter, comunicazioni scritte da parte dell'anagrafe rivolte a chi risiede da più di 6 anni, campagne pubblicitarie che utilizzino anche i media radiofonici e televisivi locali) e plurilingue, perché anche chi conosce ormai bene la lingua italiana è immediatamente attratto da informazioni nella propria lingua di origine<sup>101</sup>.

I Comuni coinvolti nella ricerca si sono dichiarati tutti molto disponibili a partecipare e contribuire ad iniziative e campagne pubblicitarie che rendano più diffusa e capillare la conoscenza a proposito della carta di soggiorno.

Non secondaria è risultata la questione di chi eroga *in primis* l'informazione. La Questura, se da una parte emerge sempre come unica fonte realmente certa di informazioni, dall'altra continua ad essere percepita come un luogo difficilmente accessibile (anche telefonicamente), in cui esiste una forte discrezionalità, dove il fattore operatore di turno pesa molto. Questo dato è emerso da parte non solo dei migranti intervistati ma anche dei servizi ed degli operatori pubblici che sono alla ricerca di informazioni presso la Questura, nonché dall'incontro con il Consiglio Provinciale degli Stranieri. La ricerca indica che gli operatori non hanno solo bisogno di corsi *ad hoc* per acquisire elementi conoscitivi sulla carta di soggiorno<sup>102</sup>, ma soprattutto di disporre di fonti certe e rapidamente consultabili su cambiamenti in materia di normativa, ma in particolare di prassi e procedure della Questura di riferimento.

La questione della comunicazione tra Questura e servizi rimane un aspetto fondamentale, emerso spesso dalle interviste. Tra i Comuni in particolare il problema viene affrontato in due modi diversi:

- da una parte si rivendica l'idea di essere un'istituzione vicina al cittadino (soprattutto nei Comuni della Provincia più lontani da Firenze) che, attraverso strumenti differenziati, *in primis* attraverso l'URP, si pone come interlocutore primario e immediato per il cittadino, sia esso autoctono o straniero;
- dall'altra ci si sente inadeguati rispetto alla legislazione sull'immigrazione (regolamenti di attuazione, circolari applicative, modulistica, ecc.) e, da parte di alcuni Comuni, si auspica addirittura un decentramento delle informazioni promosso dalla Questura e dalla Prefettura presso il Comune medesimo, con personale istruito *ad hoc* per le informazioni inerenti il soggiorno dei cittadini stranieri<sup>103</sup>. Alcuni Comuni si propongono per svolgere un ruolo di consulenza intermedia nel raccogliere la documentazione da presentare in Questura (Comune di Impruneta, Comune di Borgo San Lorenzo).

---

<sup>101</sup> Interessante sembra l'iniziativa della Regione Lombardia che, insieme a partner ed associazioni locali, ha promosso un sistema informativo sulla carta di soggiorno attraverso web, sportelli telefonici, informazioni in lingua, descrivendone caratteristiche, modalità e requisiti. Vedi il sito web [www.famiglia.regione.lombardia.it/str/cds.asp](http://www.famiglia.regione.lombardia.it/str/cds.asp).

<sup>102</sup> Il gradimento rispetto al corso di formazione sull'immigrazione organizzato dalla Provincia nel 2002 è stato espresso dalla quasi totalità degli intervistati.

<sup>103</sup> In questo senso la gestione dell'ultima regolarizzazione attraverso uno sportello unico cui faceva capo la Prefettura di Firenze è stata riconosciuta come una pratica molto positiva.

Anche dai cittadini stranieri e dal loro organismo di rappresentanza (il Consiglio Provinciale degli Stranieri) nasce l'esigenza che i comuni svolgano un ruolo maggiore rispetto alla questura come interfaccia immediata per gli utenti, in particolare là dove si è più lontani da Firenze. Più in generale l'annoso tema del decentramento non solo dell'informazione ma in generale di tutte le competenze e le pratiche relative al soggiorno dei cittadini migranti dalle Questure agli enti locali, oggetto alcuni anni fa di una campagna della Rete Antirazzista, è emerso ancora una volta dalle interviste, sia da parte di alcuni Comuni sia da parte dei cittadini stranieri e delle associazioni che nella quasi totalità l'hanno individuata come soluzione alle difficoltà di rapportarsi alla Questura<sup>104</sup>. Questo passaggio di competenze viene percepito dalla maggioranza dei cittadini stranieri come l'unico modo di 'sfuggire' al controllo di Polizia che implica il rapporto con la Questura.

Anche il mondo dell'associazionismo e del terzo settore ha posto, forse con ancora maggiore forza rispetto ai precedenti soggetti (enti locali e migranti), la questione del rapporto con la Questura e dell'accesso alle informazioni. Ponendosi come principali interlocutori dei cittadini migranti, le associazioni che si occupano di immigrazione vorrebbero vedere riconosciuto questo ruolo anche dalla Questura, se non come veri e propri intermediari per lo meno come erogatori di informazioni, indubbiamente più 'accessibili' per i migranti rispetto alla Questura, sia come orari di sportello sia come trattamento generale. Questa esigenza si scontra con posizioni finora contrarie espresse dalla Questura, come emerso dall'intervista al Dirigente dell'Ufficio Stranieri (vedi par. 4.11).

E' in questo contesto che è stata spesso espressa l'esigenza di una maggiore formazione degli operatori della Questura sia in termini di conoscenza dettagliata delle circolari e delle applicazioni della legge, sia riguardo al comportamento verso gli utenti. La dipendenza dalla Questura è sentita come totale; proprio per questo si sente il bisogno di un trattamento diverso. Su questo ultimo aspetto, va messa in rilievo la richiesta fatta da alcune persone immigrate, di evitare la pratica di chiedere ai genitori di portare in Questura i neonati; nei casi in cui si ritenga indispensabile farlo, bisognerebbe accordare la precedenza alle persone in questa condizione, fissando preventivamente un appuntamento che eviti lunghe e pesanti attese.

Infine, come migliorare l'accesso alla carta di soggiorno? Oltre alla questione di individuare e migliorare le modalità di diffusione delle informazioni e di garantire così che la carta di soggiorno possa essere agevolmente richiesta e facilmente ottenuta da coloro che hanno maturato i requisiti di legge, non si può tacere il fatto che alcuni degli stessi requisiti posti alla base della richiesta della carta rendono particolarmente difficile il suo ottenimento. Le condizioni in cui molti cittadini migranti sono spesso costretti a vivere nei primi anni dall'arrivo in Italia, con riguardo al mercato della casa, accesso alla residenza e la precarietà del lavoro (prevalenza dei contratti di lavoro a tempo determinato), si pongono tutte come seri ostacoli al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla prassi in uso presso la Questura della Provincia.

---

<sup>104</sup> In un paio di casi si sono però palesate alcune perplessità in proposito, a partire dal fatto che la gestione delle pratiche migratorie da parte di amministrazioni di destra o leghiste potrebbe peggiorare enormemente la situazione dei cittadini stranieri.

Da un punto di vista normativo, è necessario allinearsi alle indicazioni europee per quanto riguarda il numero di anni di regolare soggiorno necessari per maturare il diritto al titolo, cioè cinque anni anziché i sei indicati dalla normativa nazionale attuale<sup>105</sup>.

Sarebbe inoltre auspicabile che carta di soggiorno e permesso di soggiorno tornassero a dare diritto agli stessi benefici quali l'accesso ai servizi ed erogazioni di provvidenze economiche, con l'abolizione delle distinzioni invece introdotte a partire dall'art. 80, comma 19, L.388/2000. Unica fondamentale distinzione tra i due titoli deve restare la durata di ciascun tipo, a tempo determinato per i permessi di soggiorno ed a tempo indeterminato per la carta di soggiorno<sup>106</sup>.

Per tutte queste ragioni si può dire che alcune condizioni poste dal legislatore e alcune interpretazioni restrittive della Questura di Firenze, hanno complicato enormemente l'iter di accesso alla carta di soggiorno, facendo in modo che molte persone immigrate, pur regolarmente soggiornanti sul territorio da più di 6 anni, lavorando e risiedendo nel territorio, non possano accedere a questo fondamentale istituto di inclusione e di stabilizzazione.

---

<sup>105</sup> Si ricorda che il predetto termine più breve era quello indicato nella legge L. 40/98 (detta anche Turco-Napolitano), modificato con l'intervento della Legge 189/2002 (nota come Bossi-Fini).

<sup>106</sup> Considerazioni tratte dall'intervista all' Avv. Luigi Mughini.

## **Allegati**

Allegato 1 – Legislazione, Circolari amministrative e Giurisprudenza

Allegato 2 – Lista dei documenti richiesti dalla Questura di Firenze per la domanda di carta di soggiorno

Allegato 3 – Cittadini di paesi non-EU residenti nei comuni campione con titolari di carta di soggiorno

Allegato 4 – Indagine sul livello di conoscenza della carta di soggiorno tra i/le cittadine/i migranti – Grafici.

## Allegato 1

### Legislazione, Circolari amministrative e Giurisprudenza

#### **Legislazione**

- Art. 9, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- Art. 16 e 17, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
- Art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388

#### **Circolari amministrative**

- Ministero dell'Interno, 23 ottobre 2000
- Ministero dell'Interno, 4 aprile 2001
- Ministero dell'Interno, 9 aprile 2001
- Ministero dell'Interno, 12 dicembre 2001
- Ministero dell'Interno, 3 giugno 2002
- Ministero dell'Interno, 28 giugno 2002
- INPS, 9 giugno 2003

#### **Giurisprudenza**

- Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, decreto 14.12.2000, in: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 4, 2000, 177.
- T.A.R. Abruzzo, n. 819 del 4.10.2001, in: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 4, 2001, 205.
- T.A.R. Piemonte, n. 289 del 23.1/9.2.2002, in: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2 2002, 197.
- T.A.R. Lombardia, n. 2121 del 8/22.5.2002, in: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1, 2003, 193.
- T.A.R. Umbria, n. 494 del 19.6.2002, in: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2003, 190.
- T.A.R. Veneto, n. 2442 del 17.4.2003, in: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2003, 196.

## **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

### **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

#### **Art. 9. Carta di soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7).**

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, N. 394**

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

### **Art. 16**

*(Richiesta della carta di soggiorno)*

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
  - a. le proprie generalità complete;
  - b. il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
  - c. il luogo di residenza;
  - d. le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
  - a. copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
  - b. copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
  - c. certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
  - d. fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante :
  - a. lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
  - b. la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
  - c. il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui



all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

## **Art. 17**

### *(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)*

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)**

**Art. 80**

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

...

19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

...

**Ministero dell'Interno**

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI  
FRONTIERA E POSTALE**

Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

N.300/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV.

ROMA, 23 ottobre 2000

	ALLA QUESTURA DI	PISA
	ALLA QUESTURA DI	VITERBO
	ALLA QUESTURA DI	VERCELLI
E,p.c.	ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

**OGGETTO:** Articolo 9 del D.L. vo 286/98. Carta di soggiorno in favore dei cittadini stranieri.

E' stata nuovamente sollevata da alcune Questure la problematica connessa all'individuazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, ai quali può essere concessa, ricorrendone i presupposti di legge, la carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. vo 286/98.

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi di risposta, che investono anche gli aspetti relativi al reddito prescritto.

Si deve osservare, in primo luogo, che secondo il disposto legislativo, tale documento può essere concesso agli stranieri in possesso da almeno cinque anni di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.

Dalla semplice lettura della norma, pertanto, sembra evidente l'esclusione da detto beneficio dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, non rientrante, com'è noto, tra le tipologie di permessi con la citata caratteristica (art. 40 - comma 18 - D.P.R. 394/99); inoltre, secondo quanto previsto dall'art. comma 4 , del D.L. vo 286/98, i titolari di carta di soggiorno godono di particolari agevolazioni, tra le quali la possibilità di svolgere nel territorio dello stato ogni attività lecita, facoltà, come è noto, preclusa agli stranieri entrati in Italia ai sensi dell'art. 27 del D.L. vo 286/98.

Restano esclusi, altresì, dal predetto beneficio gli stranieri la cui permanenza in Italia abbia una scadenza perentoria si pensi al permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazioni, ottenuto a seguito dell'iscrizione nelle liste di collocamento, a mente dell'art. 22, comma 9, del D.L. vo 286/98, che non può superare un anno, al termine del quale, ove non abbia instaurato un nuovo rapporto lavorativo, l'interessato deve lasciare il territorio nazionale.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi compreso quello rilasciato per studi religiosi. Tale titolo, infatti, consente il soggiorno in Italia per il periodo corrispondente alla durata del corso di studi intrapreso dall'interessato, fatta salva, per gli studenti universitari, la possibilità. che non invalida le citate considerazioni di ottenerne una limitata proroga per non più di tre anni oltre detta durata, ovvero il rinnovo finalizzato al conseguimento dell'eventuale titolo di specializzazione. come previsto dall'art. 146, comma 4, del D.P.R. 394/99.

In merito alla possibilità di estendere il beneficio de quo alla categoria di stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, sorge la necessità di una riflessione sulla natura giuridica del rapporto di lavoro sotto stante e sulla connessa facoltà, per gli interessati, di ottenerne, alla scadenza, successive proroghe. Di tale problematica è stato opportunamente interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine dell'acquisizione del parere di competenza.

Per quanto riguarda il reddito sufficiente allo straniero per produrre l'istanza volta ad ottenere la carta di soggiorno, la norma non lascia adito a dubbi sulla necessità che lo stesso disponga delle somme indispensabili, il cui ammontare, in assenza di familiari conviventi, deve essere almeno pari all'importo dell'assegno sociale (art. 16, comma 3, lettera b) del D.P.R. 394/99). Ciò comporta che, qualora il nucleo familiare dello straniero sia composto da due o più persone, il reddito necessario, anche nel caso in cui il documento sia richiesto dallo stesso straniero solo per se, deve essere tale da assicurare il sostentamento proprio e dei familiari conviventi. Tali somme devono essere naturalmente riferite al reddito percepito nell'anno precedente essere poste in rapporto al numero dei predetti familiari secondo i parametri stabiliti ricongiungimento familiare dall'art. 29, comma 3 lettera b) del D.L. vo 286/98 riguardo, poi che il reddito idoneo può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei redditi, si ritiene che, nei casi in cui il nostro ordinamento non disponga l'obbligo della sua presentazione (ad es. collaboratori domestici), possa essere comunque concessa la carta di soggiorno, purché siano verificati gli altri presupposti di legge dette fattispecie, per la dimostrazione del requisito, il richiedente potrà ricorrere obiettiva documentazione attestante il reddito annuo consolidato (buste paga, contributi I.N.P.S., ecc.)

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa

**Ministero dell'Interno**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI  
FRONTIERA E POSTALE

Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

N. 300/C/2001/355/P/12.214.9/1^DIV.

Roma, 04 aprile 2001

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA      LORO SEDI

**OGGETTO:** Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art. 9 D.L.vo 286/98.

Di seguito alla circolare n. 300/C/2000/5794/A/12.214.9/1^Div. del 23.10.2000 e ad integrazione delle disposizioni ivi impartite in merito all'individuazione dei soggetti stranieri abilitati ad ottenere *la carta di soggiorno per cittadini extracomunitari*, di cui all' art. 9 del D.L.vo 286/98, si forniscono i seguenti ulteriori elementi di valutazione.

**1.** Possibilità di rilascio della carta di soggiorno agli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro in questione, ha accertato che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, regolato dall'art. 2 comma 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, come modificato dall'art. 12 della legge 24 gennaio 1997, n. 196, non può essere considerato un contratto che presuppone un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili a priori.

Ciò non toglie che tali rapporti di lavoro possano proseguire anche oltre la naturale scadenza, nel qual caso, ricorrendo precise condizioni la cui verifica è demandata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, i termini dei relativi contratti si intendono modificati a tempo indeterminato.

Di conseguenza, essendo *il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato* frutto dell'instaurazione di tale rapporto lavorativo, nonché, da quanto illustrato, titolo che non implica fin dal suo rilascio la possibilità di ottenerne un numero indeterminato di rinnovi, si ritiene, secondo il parere reso dal Ministero del Lavoro, che la carta di soggiorno per cittadini extracomunitari non possa essere rilasciata agli stranieri muniti di tale permesso di soggiorno.

**2.** Rilascio della carta di soggiorno prima della scadenza del permesso di soggiorno in corso di validità.

L'articolo 9 del D.L.vo 286/98 prevede che lo straniero, regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni, possa richiedere, sussistendone le condizioni, la carta di soggiorno con validità a tempo indeterminato. Il requisito di cui si tratta, pertanto, è individuato dal decorso del termine indicato e non è condizionato dalla data di scadenza del permesso di soggiorno in atto posseduto. In altre parole, maturato il periodo di regolare soggiorno nel nostro Paese e sussistenti le altre condizioni, il cittadino extracomunitario potrà avanzare istanza volta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno senza dover attendere la scadenza del proprio permesso di soggiorno.

**3. Richiedente titolare di permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi.**

Fatte salve le disposizioni impartite con la circolare citata dal 23.10.2000, si deve osservare che la norma, nel prevedere tra i requisiti il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi ed una regolare permanenza in Italia almeno quinquennale, lega concettualmente le due condizioni. Ciò porta a sostenere che, nel computo del periodo di pregresso soggiorno regolare sul territorio nazionale (almeno 5 anni), deve essere considerato *esclusivamente* il termine a partire dal quale lo straniero è stato detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte.

**4. Richiesta della carta di soggiorno in favore dei familiari e sussistenza del requisito del regolare soggiorno di almeno 5 anni.** I requisiti necessari allo straniero ai fini dell'ottenimento della carta di soggiorno per se, per il coniuge ed i figli minori sono quelli indicati nell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 286/98 e riguardano la sfera giuridica del richiedente e non già dei suoi familiari, nei confronti dei quali deve essere verificata esclusivamente l'esistenza del rapporto di parentela e la mancanza delle condizioni ostative di cui al comma 3 del medesimo art. 9.

Le modalità di applicazione del citato art. 9, nel caso di richiesta avanzata in favore dei familiari, sono invece indicate nell'art.16, comma 4, del D.P.R. 394/99, che prevede una serie di indicazioni fornite dall'istante anche sul conto dei medesimi, ma che saranno omesse qualora riguardino aspetti che non possono trovare riscontro nella realtà. Esemplificando, nell'istanza non dovrà essere indicato il reddito (inesistente) del figlio minore, né il luogo o i luoghi dove il minore stesso o il coniuge hanno soggiornato in Italia negli ultimi 5 anni, nel caso in cui il loro ingresso nel territorio nazionale sia stato più recente.

**5. Disponibilità alloggiativa in capo al richiedente la carta di soggiorno anche in favore dei familiari.**

L'articolo 16, comma 4, del D.P.R. 394/99 prevede l'esibizione della certificazione a dimostrazione dell'idoneità alloggiativa, secondo i criteri stabiliti dall'art.29, comma 3 lettera a) del D.L.vo 286/98, soltanto nel caso in cui la richiesta sia stata presentata anche in favore dei familiari indicati nell'art.9, comma 1 D.L.vo citato.

Pertanto, si può sostenere che qualora l'istanza volta ad ottenere la carta di soggiorno sia stata avanzata dallo straniero esclusivamente per se, non possa essere richiesta l'esibizione di detta documentazione, in quanto requisito non previsto dalla norma.

IL DIRETTORE CENTRALE - Pansa

**Ministero dell'Interno**

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 1124/2001/MC/L/40/98

CIRCOLARE N. 12

Roma, 9 aprile 2001

AI SIGNORI PREFETTI	LORO SEDI
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI	ROMA
ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	ROMA
ALL'INPS - Direzione Generale	ROMA

OGGETTO: Legge 6 Marzo 1998, n. 40. "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Art. 80, comma 19, della legge 23 Dicembre 2000, n. 388.

Si fa seguito a precedenti circolari concernenti la questione in oggetto ed in particolare a quanto rappresentato con la circolare n. 2 del 5 Gennaio 2001.

In proposito si trasmette, per i conseguenziali solleciti adempimenti, copia del parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione Prima in data 28 Febbraio 2001, in esito a specifico quesito posto dallo Scrivente in ordine all'applicazione dell'art. 80, comma 19, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 concernente la concessione di provvidenze economiche in favore di minorati civili stranieri.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

(del Mese)

**Si allega in merito parere del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2001 Sezione n. 76/2001**

OGGETTO: Ministero dell'interno. Quesito in ordine alla applicazione dell'art. 41 TU n. 286 del 1998, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Vista la relazione trasmessa con nota n. 188/2001/MC/L/40/98 del 15 gennaio 2001, pervenuta il successivo 29 gennaio, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili ha richiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al quesito richiamato in oggetto;

**ESAMINATI** gli atti ed udito il relatore - estensore cons. Antonino Anastasi;

**RITENUTO** in fatto quanto esposto dalla riferente Amministrazione;

**PREMESSO:** L'art. 41 del D.L.vo 25.7.1998 n. 286 ha previsto che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, tra le quali sono incluse quelle previste dalla normativa vigente in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.

Dopo l'emanazione del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 recante regolamento di attuazione della legge n. 40 del 1998 - gli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno hanno conseguito le provvidenze economiche relative alle minorazioni accertate dalle competenti Commissioni mediche. In tale contesto, l'art 80, comma 19, L. 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha stabilito che le provvidenze economiche in favore dei minorati civili spettano soltanto agli stranieri titolari di carta di soggiorno, mentre nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno è fatto salvo esclusivamente il godimento delle altre prestazioni sociali ivi compreso l'assegno di maternità.

A fronte del quadro normativo così descritto, l'Amministrazione pone al Consiglio di Stato un quesito in ordine ai provvedimenti da adottare nei confronti degli stranieri che hanno in passato ottenuto le provvidenze di cui trattasi sulla base della titolarità del permesso di soggiorno.

In particolare, l'Amministrazione chiede se si debba provvedere alla revoca degli assegni di invalidità con effetto dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria ovvero, previa sospensione cautelare dei pagamenti dalla successiva data di accertamento dell'insussistenza del requisito inerente la titolarità della carta di soggiorno.

**CONSIDERATO:** L'art. 4, TU 25.7.1998, n. 286 (già art. 39 L. 6.3.1998, n. 40) ha previsto che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."

Come ricorda l'Amministrazione, dopo l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. 31.8.1999, n. 394) che ha tra l'altro disciplinato le modalità di rilascio della carta e del permesso di soggiorno, gli stranieri in possesso dei titoli suddetti hanno perciò potuto conseguire previo riconoscimento dell'invalidità da parte delle competenti Commissioni mediche, le provvidenze economiche (assegni, pensioni ed indennità) previste dalla normativa di settore.

In questo quadro di riferimento, si inserisce l'art. 80, comma 19, della L. 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria per il 2000) il quale ha in sostanza limitato la concessione agli stranieri titolari di carta di soggiorno, facendo in generale venire meno l'equiparazione ai cittadini italiani nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno.



A fronte della richiamata modifica normativa, l'Amministrazione pone al Consiglio di Stato un quesito in ordine ai provvedimenti da adottare nei confronti degli stranieri che hanno in passato ottenuto le provvidenze di che trattasi sulla base della titolarità del permesso di soggiorno.

In particolare, l'Amministrazione chiede se si debba provvedere alla revoca degli assegni di invalidità con effetto dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria ovvero, previa sospensione cautelare dei pagamenti, dalla successiva data di accertamento dell'insussistenza del requisito inerente la titolarità della carta di soggiorno.

In linea generale, il quesito va sciolto nel senso che, dopo l'entrata in vigore della norma restrittiva, gli stranieri non titolari di carta di soggiorno non hanno più titolo a godere delle provvidenze in parola.

L'art. 80, comma 19, L. n. 388 del 2000, per quanto qui rileva, così recita: "Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla normativa medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno".

Come è evidente, la norma interviene direttamente sui titoli di legittimazione alla percezione delle provvidenze assistenziali, restringendone l'ambito e stabilendo un chiaro parametro di riferimento, alla stregua del quale ed in difetto di disciplina transitoria, dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria l'equiparazione ai cittadini italiani viene meno per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno.

Il legislatore, in altri termini, ha rimodulato in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l'accesso alle provvidenze: ora, se si tiene presente che la concessione dei benefici assistenziali innesca un rapporto di durata, si vede bene come tale rapporto non possa che restare soggetto, tale suo successivo svolgimento, alla disciplina dettata dalla normativa vigente.

Sotto il profilo formale, dunque, atteso che nel rapporto assistenziale o previdenziale va ravvisata una serie di obbligazioni a cadenza periodica e ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta nel periodo dato (C. Stato, sez. IV 12.1.1999, n. 7) appare evidente che, dopo l'entrata in vigore della restrizione normativa, il pagamento di ulteriori rate risulta effettuato in difetto di adeguato titolo giustificativo.

Né nella fattispecie può ritenersi applicabile l'art. 5, comma 4, D.P.R. n. 698 del 1994, secondo il quale l'Amministrazione può in ogni tempo accertare la permanenza in capo al beneficiario dei requisiti previsti ai fini della concessione delle provvidenze assistenziali.

L'accertamento in parola infatti non può che riguardare requisiti soggettivi del singolo assistito, in relazione alla eventuale evoluzione del suo status sanitario o reddituale, ed ha dunque valenza sostanzialmente costitutiva, inerendo in sostanza alle condizioni di erogabilità ex nunc del beneficio; laddove nel caso in esame l'accertamento avrebbe valore meramente ricognitivo o dichiarativo di effetti costitutivi già verificatisi ex tunc

per volontà di legge in relazione ad una categoria oggettivamente determinata di beneficiari.

Né le conclusioni ora raggiunte possono revocarsi in dubbio per la circostanza che l'art. 80, comma 19, individua - con terminologia peraltro non perspicua - un diritto soggettivo dei beneficiari a godere dell'assegno e delle altre simili provvidenze, posto che la Costituzione non vieta al legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se abbiano per oggetto diritti perfetti, salvo, in caso di retroattività, il limite costituzionale della materia penale (cfr. Corte costit., 17.12.1985, n 349).

Avuto anche riguardo all'evidente finalità di contenimento degli esborsi erariali che la norma si prefigge, ne consegue che occorre procedere in via generalizzata alla immediata revisione della posizione degli stranieri che godono di provvidenze di invalidità civile, revocandone a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria la concessione a quanti non siano titolari di Carta di soggiorno.

Quanto alla sorte dei ratei sin qui indebitamente corrisposti nel corso dell'anno 2001 ai titolari di permesso, valuterà equitativamente l'Amministrazione, a fronte dell'evidente buona fede dei percettori e della non chiara decifrabilità della normativa di riferimento, se sia il caso di esperire azioni di ripetizione.

**P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Visto .....Per Estratto dal Verbale

Il Presidente della sezione  
(Paolo Salvatore)

Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

**Ministero dell'Interno**

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,  
POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE**

N. 300/C/2001/1765/P/12.214.9/1^DIV.

Roma, 12 dicembre 2001

ALLE QUESTORI DELLA REPUBBLICA      LORO SEDI

OGGETTO: Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art. 9 D.L.vo 286/98.

Numerose Questure hanno posto all'attenzione di questo ufficio il fenomeno connesso al massiccio afflusso di cittadini extracomunitari, nei confronti dei quali l'I.N.P.S. ha interrotto l'erogazione dell'assegno sociale o altre provvidenze economiche, che presentano l'istanza volta ad ottenere la carta di soggiorno, soltanto al fine di consentire al citato Istituto di riprendere il pagamento di tali provvidenze.

Come è noto, infatti, l'art. 80, comma 19, della Legge 23 dicembre 2000. n. 338, ha stabilito che alcuni benefici economici, di cui all'art. 41 del D.L.vo 286/98, erogati in favore di cittadini stranieri sono concessi ai soggetti titolari di carta di soggiorno.

A tal proposito, continuano a pervenire a questo Dicastero richieste di parere in ordine ad istanze volte ad ottenere detto documento, presentate da stranieri privi dei prescritti requisiti previsti dall'art. 9 del D.L.vo 286/98, ponendo in luce le difficoltà nelle quali vengono a trovarsi gli extracomunitari già percettori delle suddette rendite.

Al riguardo, si rappresenta che l'Autorità di P.S. non può che verificare, a fronte delle istanze prodotte ex art. 9 D.L.vo 286/98, la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del documento di cui si tratta.

Ciò stante, codesti Uffici dovranno limitarsi ad esaminare le istanze volte ad ottenere la carta di soggiorno e ad adottare i conseguenti provvedimenti. che, sulla scorta di quanto stabilito dal T.U. delle norme sull'immigrazione, non potranno comportare, nell'esclusivo tentativo di porre rimedio all'interruzione del pagamento delle predette rendite, il rilascio del documento se non in presenza dei precisi requisiti richiesti.

In ogni caso, dei risvolti sociali della problematica è stato portato a conoscenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Confidando nella consueta collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

DIRETTORE CENTRALE

Pansa

**Ministero dell'Interno**

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,  
POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE**

N. 300/C/2002/1281/P/12.214.9/1^DIV.

Roma, 3 giugno 2002

OGGETTO: Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, ex art. 9 D.L. vo 286/98.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA            LORO SEDI

Come è noto, l'articolo 9 del D.L.vo 286/98 prescrive, tra i requisiti necessari per ottenere la Carta di soggiorno, il regolare soggiorno almeno quinquennale dello straniero e la titolarità, in capo al medesimo, di un permesso di soggiorno che consente, in linea teorica, un numero indefinito di rinnovi.

L'interpretazione iniziale che della norma ha dato finora questo Dicastero ha sempre considerato tali requisiti concettualmente legati: ai fini di una valutazione positiva dell'istanza, sussistendo le altre condizioni previste, il possesso di un permesso di soggiorno con le predette caratteristiche doveva verificarsi durante tutto l'arco del quinquennio, senza soluzione di continuità.

Tale interpretazione, scrupolosamente applicata da codesti Uffici, ha provocato, tuttavia, una frequente adozione, da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali, di pronunce di annullamento dei provvedimenti di rifiuto della carta di soggiorno, laddove i provvedimenti erano stati emanati sulla base dell'assenza di detto legame. In sostanza, l'Autorità giudiziaria ha in più occasioni ritenuto che il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi debba verificarsi esclusivamente al momento della presentazione dell'istanza volta ad ottenere il documento di cui all'art. 9 del D.L.vo 286/98, pur dovendo sussistere il regolare soggiorno di almeno un quinquennio, durante il quale, di conseguenza, il richiedente può essere stato titolare di permessi anche privi della caratteristica in argomento.

Un'attenta riflessione sulla problematica, che ha investito anche aspetti connessi allo snellimento delle attività burocratiche degli Uffici Immigrazione, ha condotto questo Dicastero a riesaminare la posizione - assunta fino alla data odierna - in ordine alla valutazione dei requisiti previsti per la concessione del citato beneficio, aderendo ad una lettura giuridicamente meno restrittiva della norma.

In conformità a quanto ormai ritenuto dalla giurisprudenza in materia, pertanto, a parziale modifica della circolare n. 300/C/2001/355/P/12.214.9/Div. del 4 aprile 2001 (pag. 2 § 3), in sede di esame delle istanze tese ad ottenere la carta di soggiorno, ai sensi del citato articolo 9, si dovrà considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta e non più durante tutto l'arco del Quinquennio, fermo restando che dovrà essere accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello straniero nel periodo minimo prescritto dalla legge.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche alla luce delle modifiche alla. nonna in argomento, introdotte dal disegno di legge in questi giorni all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 2454), che eleveranno a sei anni il predetto periodo minimo di soggiorno regolare, in luogo dei cinque attuali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa

**Ministero dell'Interno**

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,  
POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE

N. 300/C/2002/1486/P/12.214.9/1/1^DIV.

Roma, 28 giugno 2002

OGGETTO: Carta di soggiorno per cittadini stranieri, ex articolo 9 D.L. vo 286/98.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e,p.c., AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA	AOSTA

Come è noto, l'articolo 9, comma 4, del D.L.vo 286/98 prevede una serie di prerogative in capo al cittadino straniero che abbia ottenuto la carta di soggiorno, tra le quali (lettera b) la possibilità di svolgere in Italia (...) ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino(...).

Al riguardo, sarebbero sorte delle difficoltà in ordine alla facoltà per detti soggetti di ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento ovvero l'abilitazione allo svolgimento di attività lavorativa - che possono senza dubbio essere ricomprese tra le attività lecite consentite, essendo finalizzate all'instaurazione di un rapporto lavorativo - alla luce del recente transito delle competenze relative alla gestione del collocamento anche dei cittadini stranieri alle autorità provinciali. In sostanza, alcune Province non procederebbero all'iscrizione nell'ipotesi in cui il permesso di soggiorno di provenienza del cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno non sia stato di tipologia tale da consentire, per sua ontologica natura, l'attività lavorativa.

Si rammenta che la titolarità in capo allo straniero della carta di soggiorno ex art.9 D.L.vo 286/98 comporta le predette facoltà indipendentemente dal permesso di soggiorno di provenienza, non essendo prevista dalla legge una loro compressione nei confronti di alcuni soggetti rispetto ad altri, tenuto anche conto che il rilascio del documento in argomento è frutto di attenta verifica dei requisiti e dei presupposti indicati dalla norma.

Ne consegue che l'iscrizione nelle liste di collocamento dello straniero titolare di carta di soggiorno sostanzia un diritto del medesimo e deve prescindere dal percorso che ha condotto l'extracomunitario all'ottenimento della carta di soggiorno stessa.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di prendere opportuni contatti con i citati enti locali, al fine di rimuovere eventuali ostacoli alle legittime richieste degli stranieri titolari di carta di soggiorno.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa

**Inps**  
**Circolare numero 99 del 9-6-2003**

**Domande di assegno sociale di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno presentate entro l'anno 2000 – art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388**

***Direzione Centrale  
delle Prestazioni***

*Ai Dirigenti centrali e periferici*

*Ai Direttori delle Agenzie*

*Ai Coordinatori generali, centrali e*

**Roma, 9 Giugno 2003** *periferici dei Rami professionali*

*Al Coordinatore generale Medico legale e*

*Dirigenti Medici*

**Circolare n. 99** e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario*

*Al Vice Commissario Straordinario*

*Al Presidente e ai Membri del Consiglio*

*di Indirizzo e Vigilanza*

*Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci*

*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*

*all'esercizio del controllo*

*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*

*di fondi, gestioni e casse*

*Al Presidente della Commissione centrale*

*per l'accertamento e la riscossione*

*dei contributi agricoli unificati*

*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:**

**domande di assegno sociale di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno presentate entro l'anno 2000 - Art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388.**

**SOMMARIO:** *La normativa vigente - Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Disposizioni attuative.*

**1. La normativa vigente.**

L'art. 41 del Decreto Legislativo 25/7/1998 n. 286 aveva previsto che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, tra le quali sono incluse quelle previste dalla normativa vigente in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.

Successivamente, l'art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001 ) ha previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno.



Sono stati, pertanto, esclusi dall'ammissione a detti benefici, gli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno, per durata non inferiore all'anno, di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 (già art. 39 legge 6/3/98, n. 40 ).

Con messaggio n. 47 del 2/2/2001, nel fornire indicazioni per l'applicazione della nuova normativa, è stata fatta riserva di indicazioni in ordine alla situazione di coloro che avevano presentato domanda di assegno sociale, essendo titolari di solo permesso di soggiorno di durata superiore all'anno.

## **2. Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Poiché la normativa sopra indicata non ha fatto salvi i diritti acquisiti da coloro che, per effetto dello stesso art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, hanno ottenuto la concessione di prestazioni economiche sulla base della mera titolarità del permesso di soggiorno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. N. 607/VII pp/1.388/00 del 5 maggio 2003, sulla scorta del parere n. 76/2001 emesso dal Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dell' Interno, ha concordato nel ritenere che le disposizioni richiamate debbano considerarsi intervento normativo di natura restrittiva, finalizzato a circoscrivere la concessione di prestazioni economiche ai soli titolari di carta di soggiorno, a far data dal 1° gennaio 2001.

Pertanto, nella definizione delle questioni prospettate, secondo quanto sottolineato dal Ministero del Lavoro, si deve avere riferimento “ al principio generale di giustizia (tempus regit actum ) che impone di disciplinare le singole fattispecie normative secondo il regime di diritto vigente al momento della loro effettiva manifestazione”.

Quindi, in considerazione della peculiare natura della norma in riferimento, le domande di assegno sociale presentate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (1° gennaio 2001) da cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno possano trovare accoglimento, ricorrendo tutte le altre condizioni, solo limitatamente al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda medesima ed il 31 dicembre 2000.

## **3. Disposizioni attuative.**

In relazione a quanto espresso dal Ministero vigilante sulla scorta del già citato parere del Consiglio di Stato, le Sedi vorranno prendere in esame le domande di assegno sociale presentate entro il 31 dicembre 2000 da cittadini extracomunitari titolari di solo permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno, e, verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per il riconoscimento di detto assegno, liquidare il rateo di assegno dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino alla data del 31/12/2000 o alla scadenza del permesso di soggiorno, se anteriore.

Oltre la data del 31/12/2000 potranno mantenere il diritto alla percezione dell'assegno sociale soltanto i cittadini extracomunitari che nel frattempo fossero diventati titolari anche di carta di soggiorno.

## **4. Modalità operative**

Per le domande di assegno sociale in argomento dovrà essere acquisito al campo 36 dell'EAD75 il codice EPS.

Le prestazioni accolte dovranno essere liquidate indicando nel terzo carattere del codice natura il valore F. Per tali prestazioni dovrà inoltre essere acquisito sul pannello MNLAN20 il codice di eliminazione 3 e la decorrenza di eliminazione 01/2001 o la decorrenza della scadenza del permesso di soggiorno, se anteriore a tale data.

Il pagamento degli arretrati dovrà essere disposto utilizzando la procedura “Rate maturate e non riscosse”.

IL DIRETTORE GENERALE

**Prauscello**

**Tribunale di Padova – Sez. Lavoro**

**Decreto 14.12.2000 – est. Jauch**

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede;  
ritenuto, in ordine al “fumus”, che il comportamento dell’I.N.P.S. appare assolutamente ingiustificato ed irragionevole, in quanto, dopo aver accolto in data 13.9.2000 la domanda di assegno sociale presentata dal ricorrente (riconoscendo pertanto la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di legge), l’ha poi inopinatamente sospesa in data 31.10.2000 in base ad una arbitraria discriminazione, non prevista dalle norme vigenti (l. 6.3.98 n. 40 e d.lgs. 286/98), tra possessori della carta di soggiorno e titolari del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (quale è pacificamente il ricorrente), in netto contrasto, tra l’altro, con quanto stabilito dallo stesso Istituto con la circolare n. 82 del 21.4.2000 (oltre che dalla giurisprudenza citata nel ricorso, che ha anche giustamente sottolineato l’irrelevanza, al fine di impedire il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente, della mancata emanazione del regolamento di attuazione della l. 40/98, per la quale tra l’altro è ampiamente scaduto il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, previsto dalla legge stessa);  
ritenuto altresì, in ordine al “periculum”, che possono essere accolte le motivazioni di estrema urgenza esposte dal ricorrente, che non consentono di attendere l’esito del ricorso amm.vo già proposto dal Comitato Provinciale INPS dall’interessato;  
ritenuto inoltre che il rispetto dell’art. 442 c.p.c. è pacificamente incompatibile con la procedura ex art. 700 stesso codice;  
ritenuto infine superfluo, per i motivi suindicati, assumere sommarie informazioni;  
visti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c.,

ordina

all’INPS, sede Padova, l’immediata erogazione, in favore del ricorrente, della prestazione già riconosciuta con provvedimento dall’Istituto in data 13.9.2000, con arretrati ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;  
fissa per la comparizione delle parti, davanti a sé, al fine della conferma, modifica o revoca del presente decreto, l’udienza del (...),  
visti gli artt. 415 e 420 c.p.c., fissa per la discussione nel merito della controversia l’udienza del (...).

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO**

N. D. 819/01  
N. R.G. 523/2001

**Sezione staccata di Pescara**

composto dai magistrati:

-Michele ELIANTONIO presidente ff.

-Mario DI GIUSEPPE consigliere

-Dino NAZZARO consigliere relatore

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034, u. c., quale sostituito dall'art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, comma 1°, la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio proposto con ric. 523 del 2001 da GAYE Ndiaga, costituito con l'avv. Marco PELLEGRINI, come in ricorso;

**CONTRO**

IL MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTORE DI PESCARA, in persona del titolare p.t., in giudizio con l'Avvocatura dello Stato;

**PER L'ANNULLAMENTO**

del provvedimento del Questore di Pescara del 15.6.2001 prot. cat. A.12/01, in uno alla circolare ministeriale del 4.4.2001, di diniego della concessione della carta di soggiorno;

visti il ricorso, l'atto di costituzione in giudizio, nonché gli atti ed i documenti esibiti;

uditi alla camera di consiglio del giorno 27 settembre 2001 il cons. Dino NAZZARO, nonché gli avv. M. PELLEGRINI e M.G. LOPARDI;

ritenuto quanto esposto negli atti di causa;

considerato che il ricorso si prospetta fondato e può essere deciso in forma semplificata, poiché, in

**FATTO E DIRITTO**

sono risolutive le seguenti considerazioni, che:

- l'interposto diniego concessorio si giustifica in quanto il "computo del periodo di progresso soggiorno regolare sul T.N. (cinque anni) deve essere preso in considerazione

esclusivamente il termine a partire dal quale il cittadino straniero è detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso di soggiorno teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte”;

-tale assunto interpretativo, si basa sul fatto che l’art. 9 del d. lgs. n. 286/98 prevederebbe due requisiti: il possesso di un permesso di soggiorno in atto, che consente un numero indeterminato di rinnovi e la regolare permanenza in Italia da almeno cinque anni; che gli stessi sarebbero concettualmente legati e coesistenti, nel senso che il periodo di cinque anni debba essere considerato esclusivamente a partire dalla data di possesso, da parte dello straniero, del permesso teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di volte;

-il dato normativo (art. 9 d. lgs. 25.7.1998 n. 286) statuisce: “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi”; l’interpretazione dell’Amministrazione, invero, appare essere restrittiva e tale da vanificare tutto il pregresso periodo di soggiorno, superiore ai “cinque anni”, pur in costanza di un permesso di soggiorno per motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, quale posseduto al momento della presentazione della istanza per la concessione della carta di soggiorno;

-la norma, nella sua ambiguità, va interpretata in senso favorevole al destinatario, ragione per la quale, il periodo di cinque anni di soggiorno rappresenta un requisito oggettivo assoluto, mentre la titolarità di un permesso di soggiorno, teoricamente rinnovabile per un numero indeterminato di volte, deve sussistere al momento della presentazione della domanda per la concessione della carta di soggiorno;

-nel caso di specie, il ricorrente soggiorna regolarmente in Italia da più di cinque anni e, al momento della presentazione della domanda (30.4.2001), è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo (teoricamente suscettibile di un numero indeterminato di rinnovi) dal 25.2.2000.

Conclusivamente il ricorso va accolto con equa compensazione delle spese di causa, in relazione alla particolarità della questione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,

-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

-spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella c.di c. del 27 settembre 2001.

- Michele ELIANTONIO presidente ff.

- Dino NAZZARO consigliere estensore

IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 04.10.2001 - IL Direttore di Segreteria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione - ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1380/01 proposto da EL HOR Abderrahmane, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Pastore e Gianluca Vitale, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Torino, via Juvarra 10,

**contro**

- Amministrazione Statale dell'Interno, in persona del Ministro in carica
- Questura di Novara, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Torino, presso cui domiciliano in corso Stati Uniti 45,

**per l'annullamento**

del provvedimento n. 044 del 15 maggio 2001 col quale il Questore di Novara ha respinto l'istanza di rilascio della carta di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere dott. Luigi Montini;

Comparso alla pubblica udienza del 23 gennaio 2002 l'avv. Pastore per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO E DIRITTO**

Il ricorrente, cittadino marocchino titolare di permesso di soggiorno dal 1990, impugna il provvedimento con cui il Questore di Novara ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno. Il diniego, basato sul rilievo che dalla consultazione dei registri delle notizie di reato risulta pendente procedimento penale n. 5562/00/21 per il reato di cui all'art. 648 c.p., sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 9, co. 1 e co. 3, del D.lgs. 286/98, dell'art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto ed erroneità della motivazione.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato ed all'udienza del 23.1.02 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Alla stregua dell'art. 9, 3° comma, del D. lgs. 286/98, la carta di soggiorno è rilasciata allo straniero sempre che "non sia stato disposto il giudizio" per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 c.p.p., oppure sia stata pronunciata condanna, anche non definitiva.

Ora, come risulta dall'atto impugnato, la domanda è stata respinta sul semplice presupposto della iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) in relazione alla quale la persona sottoposta ad indagini preliminari non riveste ancora la qualità di imputato. Questa viene invece assunta allorché il pubblico ministero abbia chiesto il rinvio a giudizio, in tal modo esercitando l'azione penale (art. 405 c.p.p.), oppure quando, a conclusione dell'udienza preliminare sia stato disposto il giudizio (art. 429 c.p.p.).

Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, risultando il ricorrente soltanto indagato alla data dell'atto impugnato. Pertanto nei suoi confronti non essendo stato disposto il giudizio difettava la causa ostativa al rilascio indicata dall'Amministrazione.

L'atto impugnato si appalesa quindi afflitto dai vizi denunciati in ricorso e deve essere annullato.

Spese compensate.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione –

**accoglie**

il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi MONTINI - Presidente ed estensore

Italo CASO - Primo Referendario

Donatella SCALA - Primo Referendario

Il Presidente ed estensore f.to Montini

Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 9 febbraio 2002 - Il Direttore della Sez. f.to Ruggiero

**Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sez. 1**  
**Sentenza 8/2.5.2002 n. 2121 – est. Vacirca**

Sul ricorso n. 1058/2002 proposto da Berberi Bujar [...] contro la Questura di Pavia, costituitasi in giudizio, [...] per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Pavia di diniego del rilascio della carta di soggiorno; [...].

Considerato che sussistono i presupposti per una decisione in forma semplificata; considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

Fatto e diritto

Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego della carta di soggiorno, diniego motivato sul rilievo che nel quinquennio precedente alla richiesta egli è stato titolare fino al 24.3.1999 di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia (in virtù dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte di questo Tar) che non consentirebbe un numero indeterminato di rinnovi;

considerato che l'art. 9, co.1, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, così dispone: "1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato";

considerato che la norma richiede nel quinquennio anteriore soltanto un regolare soggiorno, mentre la suscettibilità di un numero indeterminato di rinnovi si riferisce al permesso di cui l'istante è titolare al momento della richiesta della carta;

ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, I sez., accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso n. 57/2002 proposto da Preke PLLUMBI, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Dionigi con domicilio eletto presso l'avv. Isabella Lazzaro Cardarelli, in Perugia, via del Verzaro 53

contro

Questura di Perugia, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e legalmente domiciliato presso la stessa in Perugia, via degli Uffici, 14

per l'annullamento

del provvedimento 21 dicembre 2001, cat. A/12/2001, con il diniego della "carta di soggiorno" richiesta dal ricorrente per sé e per i familiari conviventi a norma dell'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Perugia;

Viste le memorie difensive e gli atti tutti del giudizio;

Data per letta, alla pubblica udienza del 19 giugno 2002, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

**1.** Il testo unico delle disposizioni in materia d'ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, emanato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'art. 9, comma 1, dispone:

«Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato».

**2.** L'attuale ricorrente, cittadino albanese residente in Italia con la famiglia, ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno ai sensi della norma citata.



La Questura di Perugia, con atto del 21 dicembre 2001, ha respinto la domanda, rilasciando invece della carta di soggiorno un nuovo permesso di soggiorno biennale per lavoro subordinato.

Il diniego della carta di soggiorno è motivato con la considerazione che l'interessato «pur essendo regolarmente soggiornante in Italia dal 29 maggio 1994, negli ultimi cinque anni non è stato detentore, senza soluzione di continuità, di un contratto di lavoro che presuppone un numero indeterminato di rinnovi, considerato che [solo] dal 3 luglio 2000 è in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, assunto dalla ditta G.B.»; e che «fino al 3 luglio 2000, data d'inizio dell'attuale rapporto di lavoro, lo stesso ha svolto esclusivamente lavori limitati nel tempo, con un periodo che va da un mese a sei mesi, e che pertanto non risultano verificati i presupposti della stabilità lavorativa e del consolidamento del reddito, riferito all'intero ultimo quinquennio».

3. L'interessato impugna il provvedimento di diniego, deducendo vari motivi di legittimità, e producendo copia del libretto di lavoro rilasciato nel 1996 dall'Ispettorato del lavoro di Vicenza, copie di documenti fiscali e altra documentazione.

L'Amministrazione si oppone all'accoglimento del ricorso.

4. Viene preliminarmente in esame l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell'Amministrazione con riferimento alla mancata impugnazione della circolare ministeriale 4 aprile 2001, n. 300/C/201/335/P12.214.9/1<sup>^</sup> div., citata nel provvedimento del Questore.

Il Collegio osserva che la circolare di cui si discute appartiene - come riconosce la stessa amministrazione - al genere delle circolari "interpretative", intendendosi per tali quelle che, in presenza di disposizioni legislative suscettibili di più interpretazioni diverse fra loro, suggeriscono, o impongono, agli uffici dipendenti l'interpretazione che l'amministrazione centrale ritiene più corretta.

Se questo è vero, peraltro, non vi è che da richiamare la ben nota e consolidata giurisprudenza secondo la quale «le circolari ministeriali, volte a mera interpretazione ed esplicazione di disposizioni di legge, costituiscono atti meramente interni dell'amministrazione, finalizzati ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi subordinati; pertanto, quali atti inidonei ad apportare lesioni o vantaggi alle situazioni giuridiche soggettive, non si palesano quali atti impugnabili neppure in connessione con gli atti applicativi della norma di legge, alla cui esplicazione ed interpretazione la circolare risulti diretta» (Cons. Stato sez. VI, 16 aprile 1984 n. 210). E ancora: «Una circolare non dotata di alcun autonomo valore imperativo non può essere considerata atto presupposto del provvedimento impugnato, pertanto non sussiste alcun onere di proporre impugnazione anche contro di essa» (Cons. Stato sez. IV, 21 giugno 1982 n. 397). Più di recente: « I soggetti destinatari degli atti applicativi di una circolare non hanno alcun onere di impugnare anche quest'ultima, potendosi limitare a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi costituiscono illegittima esecuzione di un atto che avrebbe dovuto essere disapplicato». (Cons. Stato sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6299.

Il parametro della legittimità degli atti amministrativi, invero, è costituito unicamente dalla legge, e spetta al giudice interpretare la legge. E' poi legittimo, e anche opportuno,

che l'amministrazione adotti una propria linea interpretativa unitaria, servendosi eventualmente anche di uno strumento come la circolare; ma l'interpretazione dettata mediante la circolare non ha (ovviamente) valore d'interpretazione autentica, né comunque ha efficacia vincolante nei confronti del giudice, ancorché la circolare non sia stata impugnata.

5. Nel merito, si osserva che l'art. 9, sopra citato, subordina il rilascio della "carta di soggiorno" alla verifica di determinati presupposti. E' sostenibile che l'amministrazione disponga anche di taluni margini di discrezionalità (ad esempio per quanto riguarda la valutazione del reddito "sufficiente"); ma in questo caso l'amministrazione non ha inteso avvalersi di detti margini, più o meno ampi che siano.

Ha ritenuto, invece, che il diniego fosse vincolato stante l'assenza di un requisito tassativamente prescritto dalla legge. Per affermare l'assenza del requisito, peraltro, l'amministrazione ha adottato (sulla base, come si è detto, di una circolare ministeriale) una determinata interpretazione della norma, mentre la parte ricorrente sostiene una interpretazione diversa.

Occorre dunque mettere a confronto le due interpretazioni e stabilire quale sia quella corretta.

6. La questione concerne la prima parte dell'art. 9, comma 1: «Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente...».

Si può dare per certo che vengano qui individuati tre requisiti distinti, che debbono ricorrere congiuntamente: *a)* essere regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni; *b)* essere titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi; *c)* dimostrare di avere in reddito "sufficiente".

L'amministrazione legge il comma 1 come se fosse scritto: «Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, titolare *da almeno cinque anni* di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere *da almeno cinque anni* un reddito sufficiente ...». Sposta, cioè, il riferimento alla durata quinquennale dal primo requisito al secondo e al terzo.

Al Collegio pare evidente che con ciò l'amministrazione operi una vera e propria forzatura di un testo che, di per sé, appare sufficientemente chiaro e che per essere inteso non richiede altro che una piana lettura.

Si deve dunque intendere che lo straniero, per conseguire la carta di soggiorno, dev'essere "attualmente" titolare di un permesso di soggiorno suscettibile di un numero indeterminato di rinnovi e deve disporre "attualmente" (e intuitivamente anche in un prevedibile futuro) di un reddito sufficiente, ma non è richiesto che tali condizioni durino da più o meno tempo. Fermo restando che il soggetto deve essere regolarmente soggiornante da almeno cinque anni (il che implica che deve avere già ottenuto non solo un primo permesso di soggiorno, ma anche un certo numero di rinnovi).

Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato appare basato su una erronea interpretazione della legge.

7. Si deve aggiungere, tuttavia, che l'erroneità dell'interpretazione emerge anche sotto un secondo profilo.

7.1. Si è visto che l'amministrazione ritiene che la legge richieda allo straniero di essere «titolare *da almeno cinque anni* di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi»; l'attuale ricorrente difetterebbe di tale requisito perché solo dal 3 luglio 2000 (e dunque da meno di cinque anni) è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre in precedenza aveva stipulato solo contratti di lavoro a tempo determinato.

In sostanza, l'amministrazione attribuisce all'espressione «permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi» un significato restrittivo, escludendone il permesso di soggiorno rilasciato a chi sia parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Anche in questo caso, pare al Collegio che si tratti di una evidente forzatura interpretativa.

7.2. Non vi è nessuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per un numero indeterminato di volte, sempre che alla scadenza del permesso possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro (non importa se a tempo determinato o a tempo indeterminato).

La difesa dell'Amministrazione invoca, a questo proposito, l'art. 40 (e in particolare il comma 18) del regolamento emanato con d.P.R. n. 394 del 1999, sostenendo che questa norma vieta il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Collegio osserva che il richiamo all'art. 40 del regolamento non è pertinente nel presente giudizio, perché non si tratta di disposizione di portata generale, bensì - come dimostra la sua stessa intitolazione - di disposizione speciale che regola esclusivamente i permessi di soggiorno rilasciati in casi particolari: e precisamente quelli previsti dall'art. 27 del testo unico.

Non sembra, e comunque non è stato dedotto, che l'attuale ricorrente abbia usufruito della normativa speciale di cui agli artt. 27 del testo unico e 40 del regolamento: perciò il divieto di rinnovo, di cui all'art. 40, comma 18, del regolamento, non riguarda il suo caso.

7.3. Va invece osservato che l'art. 22 del testo unico non fa differenza fra il contratto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, quando dispone che «la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno», aggiungendo che in tale evenienza lo straniero ha la possibilità di trattenersi in Italia, quale disoccupato in attesa di nuova occupazione, per la residua durata del permesso di

soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno (che decorre, s'intende, dalla cessazione del rapporto di lavoro).

Dall'art. 22 si evince dunque che se alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato lo straniero è, in atto, parte di un contratto di lavoro subordinato, egli ha diritto ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno, indipendentemente dal fatto che il contratto in corso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato. E ciò può accadere un numero indeterminato di volte.

8. L'avviso contrario del Ministero dell'Interno, espresso nella circolare 4 aprile 2001, si basa in realtà su un parere del Ministero del Lavoro, il quale «interessato in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro in questione, ha accertato [*rectius*: ha espresso l'opinione] che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato... non può essere considerato un contratto che presuppone [*rectius*: che consenta] un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili *a priori*».

Al Collegio pare evidente il vizio logico dell'argomentazione trascritta: quella evidenziata dal Ministero del Lavoro non è l'"impossibilità giuridica" della reiterazione, bensì una mera "difficoltà di fatto". Peraltro, quando l'art. 9, comma 1, parla di «un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi», si riferisce chiaramente alla possibilità giuridica della reiterazione, ossia all'inesistenza di preclusioni giuridiche; senza contare che si riferisce alla reiterazione del permesso di soggiorno, non a quella del contratto di lavoro.

D'altra parte, se si volesse dare importanza alle previsioni di fatto sulla stabilità del rapporto di lavoro, si dovrebbe dire che neppure un contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce alcuna certezza a questo riguardo, in quanto è sempre possibile il licenziamento. E, sempre sul piano delle previsioni di fatto (dato e non concesso che abbiano rilievo ai fini di cui si discute) non è del tutto condivisibile la tesi secondo la quale chi lavora con un contratto a tempo determinato si troverebbe, per definizione, in una condizione di precarietà: è noto infatti che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un'accentuata mobilità nell'ambito della quale i rapporti a termine e quelli "atipici" tendono ad essere non più una eccezione ma una costante.

E' evidente, invece, che la disposizione in esame ha lo scopo di escludere il rilascio della carta di soggiorno nei confronti di chi, pur risiedendo regolarmente in Italia da cinque anni e più, ha un permesso di soggiorno riferito ad un titolo non giuridicamente reiterabile, o reiterabile solo per un limitato numero di volte. Non è compito del Collegio individuare ora i titoli di soggiorno caratterizzati da siffatta limitazione giuridica, ma si possono prospettare gli esempi del soggiorno per motivi di studio (la cui durata è intuitivamente limitata in relazione a quella del corso di studi), o per cure mediche; nonché i casi di cui all'art. 40 del regolamento.

9. Si può dunque concludere nel senso che la posizione dell'attuale ricorrente risponde ai primi due requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del testo unico (permanenza regolare in Italia da più di un quinquennio; titolarità attuale di un permesso di soggiorno suscettibile di un numero indeterminato di rinnovi).

Il diniego della carta di soggiorno, motivato con riferimento alla supposta assenza del secondo requisito, è illegittimo e va annullato.

Resta salva la possibilità che la carta di soggiorno venga ulteriormente negata per altre ragioni.

Il ricorso va accolto; ma si possono compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2002, con l'intervento dei signori magistrati:

- 1) avv. Pier Giorgio Lignani, presidente, relatore
- 2) avv. Annibale Ferrari
- 3) dr. Carlo Luigi Cardoni

IL PRESIDENTE, est.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Italo Franco Presidente f.f.

Mauro Springolo Consigliere

Riccardo Savoia Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205**

Visto il ricorso n. 725/2003 proposto da NESRI BRAHIM, rappresentato e difeso dall'avv.to Rita Sofia Tiengo con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

**CONTRO**

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, il Questore pro tempore della provincia di Rovigo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Questura di Rovigo emesso il 28.1.2003 Cat. A 12/03/Imm. notificato il 6.2.2003 avente ad oggetto il rigetto al rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge KHELOUANI LEILA ed i figli minori SARA, OMAR e TAHA, per contrarie disposizioni di legge;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Savoia), l'avv.to Tiengo per il ricorrente, e l'avv.to dello Stato Bonora per il Ministero;

considerato

che non è sufficiente porre a fondamento del provvedimento di diniego la sussistenza di condanna ex art. 444 cpp, nel caso in cui siano trascorsi i termini per l'estinzione del

reato, in difetto di nuove e più recenti acquisizioni; che conseguentemente il provvedimento va annullato in accoglimento del proposto gravame;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE il ricorso, annullando per l'effetto l'atto impugnato, con l'obbligo di riesame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2003.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

**Allegato 2**

**Lista dei documenti richiesti dalla Questura di Firenze per la domanda di carta di  
soggiorno**



## CARTA DI SOGGIORNO

Può presentare istanza lo straniero che soggiorni in Italia da almeno **6 anni** e che sia in possesso di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi rilasciato per motivi di "lavoro autonomo", "lavoro subordinato", "famiglia", "concessione asilo" e "residenza elettiva".

### **DOCUMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I RICHIEDENTI:**

- richiesta in duplice copia debitamente compilata su appositi moduli prestampati (Mod. c/s-1);
- certificato storico di residenza ovvero autocertificazione (che documenti il soggiorno in Italia negli ultimi 6 anni);
- certificato contestuale di famiglia e residenza (per tutti ed in originale);
- copia del passaporto in corso di validità o di documento equipollente (valido per l'espatrio), copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari;
- nr. 4 foto formato tessera e nr. 1 Marca da Bollo da 10.33 Euro;
- certificato del Casellario Giudiziale (c/o Tribunale), certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (c/o Procura della Repubblica) per il richiedente e per il coniuge. Per figli maggiori degli anni 14 tale documentazione andrà richiesta al Tribunale dei Minori.

### **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LAVORO:**

#### **Lavoro Subordinato (a tempo indeterminato):**

- copia della comunicazione di assunzione a tempo indeterminato trasmessa dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego con timbro di accettazione o copia dell'avvenuta trasmissione della stessa a mezzo raccomandata postale;
- dichiarazione recente del datore di lavoro su carta intestata ed in originale, attestante l'attualità del rapporto;
- copia modello CUD relativo ai redditi dell'anno precedente (originale in visione) e copia ultima busta paga.

#### **Lavoro Subordinato domestico:**

- copia della denuncia del rapporto di lavoro con timbro di accettazione INPS;
- dichiarazione recente del datore di lavoro attestante l'attualità del rapporto a tempo indeterminato e retribuzione totale corrisposta negli ultimi 12 mesi, copia di un documento d'identità e del codice fiscale del datore di lavoro;
- copia fronte-retro delle ricevute contributive INPS dell'anno precedente e dell'ultimo trimestre dell'anno in corso.

#### **Lavoro autonomo:**

- fotocopia dell'ultimo Mod. Unico (originale in visione) con ricevuta di avvenuto pagamento o trasmissione telematica. Qualora il Mod. Unico fosse prodotto a questi uffici in data antecedente al termine ultimo per il pagamento, occorrerà l'impegnativa alla trasmissione, debitamente timbrata e firmata dall'intermediario.
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A. in originale (con validità di certificazione ordinaria) ovvero iscrizione Albo o Ordine per la libera professione e copia certificato P. IV A;
- fotocopia delle fatture emesse dalla ditta o dal professionista nell'anno in corso.

#### **Lavoro autonomo/Socio-lavoratore di cooperativa:**

- copia iscrizione al libro soci e matricola e copia atto costitutivo della Società Cooperativa;
- dichiarazione recente in originale della Cooperativa attestante l'attualità del rapporto di lavoro;
- copia dell'ultima busta paga e Mod. CUD dell'anno precedente.

### **In caso di richiesta per CONIUGE e FIGLI MINORI conviventi a carico occorre produrre:**

- certificati attestanti il rapporto di parentela (matrimonio, nascita ecc.) che se rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, devono essere tradotti e legalizzati dalle sedi diplomatiche italiane territorialmente competenti in quei Paesi (salvo per la documentazione rilasciata ai sensi della Convenzione dell' Aja del 1961);

- disponibilità di un alloggio: contratto di proprietà o locazione debitamente registrato e redatto ai sensi della L. 431/98 intestato in via esclusiva o con altra persona (in questo caso occorre produrre certificato di stato di famiglia e copia permesso di soggiorno del cointestatario) e copia ultime 4 ricevute di affitto. Per i lavoratori domestici è sufficiente una dichiarazione di ospitalità redatta dal datore di lavoro convivente e del suo certificato di Stato di famiglia;

- certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dalla A.S.L. del luogo di residenza in originale;

- reddito minimo richiesto:

per 1 familiare carico            euro **4666,87** pari e non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale;

per 2 o 3 familiari a carico        euro **9333,74** pari al doppio dell'assegno sociale;

per 4 o più familiari a carico    euro **14000,61** pari al triplo dell'assegno sociale.

Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge o genitore straniero di cittadino italiano o Cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia con esso convivente, il richiedente dovrà compilare altro modulo appositamente predisposto (Mod. c/s-2). In tal caso non occorre documentazione alloggiativa ed il reddito sufficiente può essere dimostrato anche con mod. Unico o Cud del cittadino italiano o comunitario riferito all'anno precedente. Qualora sussistano tutti i requisiti richiesti, il rilascio della carta di soggiorno è previsto entro i 90 giorni lavorativi (esclusi Sabato e Domenica) successivi alla data di presentazione della richiesta, e la sua consegna avverrà secondo le modalità che verranno indicate dall'Ufficio all'atto della richiesta stessa.

## RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Può presentare istanza lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

### DOCUMENTAZIONE COMUNE A TUTTI I RICHIEDENTI:

- richiesta in duplice copia debitamente compilata su appositi moduli prestampati (Mod. n/o ric. fam.);

- certificato contestuale di famiglia e residenza in originale (anche dell'eventuale contitolare del contratto di proprietà o locazione dell'alloggio);

- copia del passaporto in corso di validità o di documento equipollente (valido per l'espatrio), copia del permesso di soggiorno del richiedente, copia del passaporto dei familiari;

- nr .1 Marca da Bollo da 10.33 Euro;

### DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LAVORO:

#### Lavoro Subordinato :

- copia della comunicazione di assunzione a tempo indeterminato trasmessa dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego con timbro di accettazione o copia dell'avvenuta trasmissione della stessa a mezzo raccomandata postale;

- dichiarazione recente del datore di lavoro su carta intestata ed in originale, attestante l'attualità del rapporto, con indicazione della data di assunzione, retribuzione base mensile, qualifica, durata del contratto;

- copia modello CUD relativo ai redditi dell'anno precedente (originale in visione) e copia ultima busta paga.

#### Lavoro Subordinato domestico:

- copia della denuncia del rapporto di lavoro con timbro di accettazione INPS o ricevuta di trasmissione a mezzo raccomandata postale;

- dichiarazione recente del datore di lavoro attestante l'attualità del rapporto a tempo indeterminato e retribuzione totale corrisposta negli ultimi 12 mesi, copia di un documento d'identità e del codice fiscale del datore di lavoro;

- copia fronte-retro delle ricevute contributive INPS dell' anno precedente e dell'ultimo trimestre dell'anno in corso.

#### Lavoro Autonomo:

- fotocopia dell'ultimo Mod. Unico (originale in visione) con ricevuta di avvenuto pagamento o trasmissione telematica. Qualora il Mod. Unico fosse prodotto a questi uffici in data antecedente al termine ultimo per il pagamento, occorrerà l'impegnativa alla trasmissione, debitamente timbrata e firmata dall'intermediario.

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A. in originale (con validità di certificazione ordinaria) ovvero iscrizione Albo o Ordine per la libera professione;

- copia certificato della Partita I.V.A.;

- fotocopia delle fatture emesse dalla ditta o dal professionista nell'anno in corso;

- dichiarazione di bilancio contabile provvisorio della ditta aggiornato all'ultimo mese per l'anno in corso firmato e timbrato dal commercialista titolare dello Studio.

#### Lavoro autonomo / Socio-lavoratore di cooperativa:

- copia iscrizione al libro soci e matricola e copia atto costitutivo della Società Cooperativa;

- dichiarazione recente in originale e su carta intestata della Cooperativa attestante l'attualità del rapporto di lavoro;

- copia dell' ultima busta paga e Mod. CUD dell'anno precedente.

#### Documentazione relativa alla disponibilità dell'alloggio:

- disponibilità di un alloggio: contratto di proprietà o locazione debitamente registrato e redatto ai sensi della L. 431/98 intestato in via esclusiva o con altra persona (in questo caso occorre produrre certificato di stato di famiglia e copia permesso di soggiorno del cointestatario) e copia ultime 4 ricevute di affitto. Per i lavoratori domestici è sufficiente una dichiarazione di ospitalità redatta dal datore di lavoro convivente e del suo certificato di Stato di famiglia;

- fotocopia atto di proprietà o successione del locatore dell'appartamento o visura catastale (se il richiedente è intestatario di contratto di locazione);

- certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dalla A.S.L. del luogo di residenza, in originale.

- **Documentazione facoltativa attestante il legame di parentela e di stato a carico tradotta e legalizzata dall'Ambasciata d'Italia nel paese di origine del richiedente come di seguito specificata:**

- certificato di nascita del minore con indicazione di paternità e maternità (per il ricongiungimento con i figli);

- certificato di nascita del richiedente con indicazione di paternità e maternità (per il ricongiungimento con i genitori);

- certificato di matrimonio (per il ricongiungimento con il coniuge);

- certificato attestante le generalità di tutti i figli avuti da ciascun coniuge (per il ricongiungimento con i genitori);

- documentazione attestante lo stato di familiare a carico (per il ricongiungimento con i genitori);

- **Reddito minimo richiesto**

per ricongiungere 1 familiare a carico      **euro 4666,87** pari e non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale;

per ricongiungere 2 o 3 familiari a carico      **euro 9333,74** pari al doppio dell'assegno sociale;

per ricongiungere 4 o più familiari a carico      **euro 14000,61** pari al triplo dell'assegno sociale.

## **AVVISO AGLI UTENTI**

**NUOVE MODALITA' DI DEPOSITO ISTANZA DI CARTA DI SOGGIORNO PER EXTRACOMUNITARI E DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.**

IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE, AL FINE DI EVITARE DISSERVIZI ALL'UTENZA, E DI RAZIONALIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI, SI AVVISANO GLI UTENTI CHE CON DECORRENZA 29 MARZO P. V ., SI POTRANNO DEPOSITARE LE ISTANZE DI CUI SOPRA **ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO, FINO A CESSATE ESIGENZE.**

A TALE PROPOSITO, OCCORRERA' TELEFONARE DAL GIORNO 24 MARZO P.V., NEI GIORNI FERIALE DI **MARTEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'-VENERDI'** DALLE ORE **08.30** ALLE ORE **10.00**, AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: **055/4977458.**

VERRANNO RICHIESTI DALL 'OPERATORE I SEGUENTI DATI:

- COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA E NAZIONALITA' DEL RICHIEDENTE;
- MOTIVO DEL RILASCIO (LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO, STUDIO, ASILO POLITICO, RELIGIOSI);
- TIPO DI RICHIESTA;
- RECAPITO TELEFONICO.

SI RACCOMANDA IL POSSESSO DEI REQUISITI E DEI DOCUMENTI DI CUI AI RELATIVI **PROSPETTI INFORMATIVI.**  
**NON SARA' POSSIBILE DARE PRIORITA' AD ALCUNA FORMA DI URGENZA,** EVENTUALI RICHIESTE IN TAL SENSO NON SARANNO RISCONTRATE, VALENDO A TALE PROPOSITO LA PRESENTE COMUNICAZIONE.

Firenze,17/03/2004

**Allegato 3**

**Cittadini di paesi non-UE residenti nei comuni campione con titolari di carta di  
soggiorno**

**COMUNE DI BAGNO A RIPOLI****STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 22  
GENNAIO 2004**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	49	32	81	
ARGENTINA	4	2	6	1
AUSTRALIANA		3	3	2
BANGLADESH	1	1	2	
BOLIVIANA		2	2	1
BOSNIACA				1
BRASILIANA	2	7	9	
BULGARA		1	1	
CAMBOGIANA	1		1	
CAMERUNENSE	1		1	
CANADESE		1	1	
CAPOVERDIANA	1	1	2	
CECA		2	2	
CILENA	1	2	3	
CINGALESE	24	27	51	
CINESE	5	4	9	3
COLOMBIANA	3	5	8	
COREA DEL SUD	3	1	4	
CROATA	6	7	13	1
CUBANA	1	9	10	
DAHOMEY				1
DOMINICANA		2	2	
ECUADOREGNA	2	2	4	
EGIZIANA	8	2	10	3
ERITREA	1	2	3	
ETIOPE	3	3	6	1
FILIPPINA	46	57	103	4
GIAPPONESE	7	8	15	2
GUATEMALTECA	4	4	8	
INDIANA	2	1	3	1
INDONESIANA	1		1	1
IRANIANA	15	17	32	6
ISRAELIANA	2	2	4	
IVORIANA	2	4	6	
LIBANESE	3	1	4	
MAROCCHINA	23	22	45	3
MAURITANA	1		1	1
MAURITIUS	5	5	10	
MESSICANA		5	5	
NIGERIANA	6	7	13	5
PAKISTANA	1		1	

PERUVIANA	20	40	<b>60</b>	<b>4</b>
POLACCA	4	7	<b>11</b>	<b>1</b>
RUMENA	19	41	<b>60</b>	
RUSSA		5	<b>5</b>	
SERBA	10	9	<b>19</b>	
SEYCHELLES	1	1	<b>2</b>	
SOMALA		2	<b>2</b>	
STATUNITENSE	18	25	<b>43</b>	
SUDAFRICANA		3	<b>3</b>	
SVIZZERA	2	6	<b>8</b>	<b>1</b>
TAIWANESE	1	4	<b>5</b>	<b>3</b>
TUNISINA	2	1	<b>3</b>	<b>3</b>
TURCA	1	1	<b>2</b>	
UCRAINA		10	<b>10</b>	
VENEZUELANA	2	2	<b>4</b>	
ZAIRESE	1		<b>1</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>315</b>	<b>408</b>	<b>723</b>	<b>49</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>2,86%</b>	



**COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31  
DICEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO*</b>
ALBANESE	113	63	176	
ARGENTINA	1	2	3	
BRASILIANA	1	2	3	
CINESE	3	2	5	
CIPRIOTA		1	1	
COLOMBIANA	2	5	7	
CROATA		1	1	
CUBANA		1	1	
EGIZIANA	4	2	6	
EQUADOREGNA		1	1	
FILIPPINA	1	1	2	
INDIANA	4	2	6	
ISRAELIANA		1	1	
IVORIANA	1	1	2	
JUGOSLAVA	2	4	6	
LETTONE		1	1	
MACEDONE	2		2	
MAROCCHINA	6	1	7	
MOLDAVA		1	1	
PAKISTANA	3		3	
PERUVIANA	1	4	5	
POLACCA	3	3	6	
ROMENA	37	24	61	
RUSSA		2	2	
SALVADOREGNA		1	1	
SENEGALESE	2		2	
SIRIA	1		1	
SOMALA		1	1	
SVIZZERA		1	1	
TUNISINA	2		2	
UCRAINA	4	11	15	
UNGHERESE		2	2	
URUGUAIANA	4	3	7	
<b>TOTALE</b>	<b>197</b>	<b>144</b>	<b>341</b>	<b>15</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra- ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>3,58%</b>	

\* L'ufficio anagrafe non registra le informazioni riguardanti le carte di soggiorno.

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31 DICEMBRE  
2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO*</b>
ALBANESE	188	153	<b>341</b>	
ALGERINA		1	<b>1</b>	
ARGENTINA	9	10	<b>19</b>	
BOSNIACA	3	1	<b>4</b>	
BRASILIANA		6	<b>6</b>	
CAMERUNENSE		1	<b>1</b>	
CINESE	6	2	<b>8</b>	
CINGALESE	8	9	<b>17</b>	
COLOMBIANA	1	3	<b>4</b>	
COREA DEL SUD		1	<b>1</b>	
CROATA		2	<b>2</b>	
CUBANA		3	<b>3</b>	
DOMINICANA	1		<b>1</b>	
EQUADOREGNA		1	<b>1</b>	
EGIZIANA	4	1	<b>5</b>	
ETIOPE		1	<b>1</b>	
FILIPPINA	20	23	<b>43</b>	
INDIANA	6	5	<b>11</b>	
IRANIANA	4	2	<b>6</b>	
IVORIANA		1	<b>1</b>	
JUGOSLAVA	19	16	<b>35</b>	
KAZAKISTAN		1	<b>1</b>	
LIBANESE	1		<b>1</b>	
MACEDONE	3	4	<b>7</b>	
MAROCCHINA	18	14	<b>32</b>	
MAURITIUS	3		<b>3</b>	
NIGERIANA		5	<b>5</b>	
PARAGUAYANA	1		<b>1</b>	
PERUVIANA	5	5	<b>10</b>	
POLACCA	3	7	<b>10</b>	
ROMENA	28	30	<b>58</b>	
RUSSA	4	6	<b>10</b>	
SENEGALESE	2		<b>2</b>	
SOMALA	7	21	<b>28</b>	
TUNISINA	11	1	<b>12</b>	
UCRAINA		1	<b>1</b>	
UNGHERESE		2	<b>2</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>355</b>	<b>340</b>	<b>695</b>	
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>4,40%</b>	

\* L'Ufficio anagrafe del Comune non può fornire il dato perchè il software utilizzato per la banca dati anagrafica non opera distinzioni fra carta e permesso di soggiorno

**COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 30  
SETTEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA SOGGIORNO</b>
ALBANESE	176	271	<b>447</b>	47
ALGERINA	5	9	<b>14</b>	1
ANGOLANA	1		<b>1</b>	
ARGENTINA	2	6	<b>8</b>	1
BANGLADESH	1	3	<b>4</b>	3
BIELORUSSA	1		<b>1</b>	
BRASILIANA	10	5	<b>15</b>	
BULGARA	2	2	<b>4</b>	
CAMERUNENSE	3	2	<b>5</b>	1
CAPOVERDIANA	5	1	<b>6</b>	1
CECA	1		<b>1</b>	
CILENA	1	1	<b>2</b>	
CINESE	1114	1250	<b>2364</b>	135
CIPRIOTA	1		<b>1</b>	
COLOMBIANA	3		<b>3</b>	
CUBANA	9	2	<b>11</b>	
DOMINICANA	7	3	<b>10</b>	4
EQUADOREGNA	6	3	<b>9</b>	
EGIZIANA	9	8	<b>17</b>	1
ERITREA	4		<b>4</b>	1
ETIOPE	3	3	<b>6</b>	3
FILIPPINA	12	1	<b>13</b>	1
GHANESE	1		<b>1</b>	
GIAPPONESE				2
GIORDANA	5	7	<b>12</b>	1
GUATEMALTECA		2	<b>2</b>	
HONDUREGNA	1	1	<b>2</b>	
INDIANA	5	4	<b>9</b>	
IRACHENA		3	<b>3</b>	
IRANIANA	8	6	<b>14</b>	2
IVORIANA	1	1	<b>2</b>	
JUGOSLAVA	44	49	<b>93</b>	1
LETTONE	2		<b>2</b>	1
LIBANESE	3		<b>3</b>	1
MAROCCHINA	78	138	<b>216</b>	48
MESSICANA	3	1	<b>4</b>	
MOLDAVA	3		<b>3</b>	
NIGERIANA	17	11	<b>28</b>	1
PAKISTANA	8	12	<b>20</b>	1
PERUVIANA	55	28	<b>83</b>	4
POLACCA	13	2	<b>15</b>	
RUMENA	96	87	<b>183</b>	3
RUSSA	11	3	<b>14</b>	

SALVADOREGNA	1	1	2	
SENEGALESE	6	29	35	4
SERBA E MONTENEGRINA		2	2	
SEYCHELLES	2		2	2
SINGALESE	20	20	40	8
SLOVACCA	2		2	
SOMALA	22	10	32	5
SUDANESE		1	1	
SUDCOREANA	1		1	1
TAILANDESE	4		4	
TAIWANESE	1		1	
TOGO		1	1	
TUNISINA	6	16	22	7
UCRAINA	12	1	13	
ZAIRESE		1	1	
<b>TOTALE</b>	<b>1807</b>	<b>2007</b>	<b>3814</b>	<b>291</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>10,24%</b>	

**COMUNE DI CERTALDO**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 30  
SETTEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	203	129	<b>332</b>	<b>2</b>
ALGERINA	3		<b>3</b>	
ARGENTINA		4	<b>4</b>	
BENINESE	1		<b>1</b>	
BIELORUSSA	1	1	<b>2</b>	
BOSNIACA	2	2	<b>4</b>	
BRASILIANA		5	<b>5</b>	
BULGARA	1	3	<b>4</b>	
CANADESE	1		<b>1</b>	
CAPOVERDIANA	4	3	<b>7</b>	
CECA		4	<b>4</b>	
CILENA	1	1	<b>2</b>	
CINESE	14	12	<b>26</b>	
COSTA RICA		1	<b>1</b>	
CUBANA	1		<b>1</b>	
DOMINICANA		3	<b>3</b>	
EGIZIANA	5	1	<b>6</b>	<b>2</b>
ETIOPE	1	2	<b>3</b>	
FILIPPINA	5	15	<b>20</b>	<b>5</b>
GUATEMALTECA	1	1	<b>2</b>	
GUINEA	5	2	<b>7</b>	
IRACHENA	1		<b>1</b>	
IVORIANA		1	<b>1</b>	
KOSOVARA	1		<b>1</b>	
MACEDONE	31	30	<b>61</b>	<b>5</b>
MALESE	1		<b>1</b>	
MAROCCHINA	10	15	<b>25</b>	<b>3</b>
MESSICANA		1	<b>1</b>	
MOLDOVA		2	<b>2</b>	
NIGERIANA	4	4	<b>8</b>	
POLACCA	3	5	<b>8</b>	
ROMENA	17	27	<b>44</b>	
RUSSA		3	<b>3</b>	
SENEGALESE	57	9	<b>66</b>	<b>16</b>
SLOVACCA		1	<b>1</b>	
SOMALA	3	2	<b>5</b>	<b>2</b>
SINGALESE	11	4	<b>15</b>	<b>2</b>
STATUNITENSE	2	4	<b>6</b>	
SVIZZERA	3	6	<b>9</b>	
TAILANDESE		2	<b>2</b>	

TOGOLESE	8	2	<b>10</b>	
TUNISINA	11	2	<b>13</b>	<b>1</b>
UCRAINA		2	<b>2</b>	
UZBECA	1	5	<b>6</b>	<b>1</b>
VIETNAMITA		1	<b>1</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>413</b>	<b>317</b>	<b>730</b>	<b>39</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>4,66%</b>	

**COMUNE DI EMPOLI**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 30  
SETTEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO*</b>
ALBANESE	249	202	<b>451</b>	
ALGERINA	6	2	<b>8</b>	
AUSTRALIANA	0	1	<b>1</b>	
BOSNIACA	1	0	<b>1</b>	
BRASILIANA	2	14	<b>16</b>	
BULGARA	0	2	<b>2</b>	
BURUNDI	5	5	<b>10</b>	
CAMERUNENSE	10	11	<b>21</b>	
CECA	1	5	<b>6</b>	
CILENA	0	2	<b>2</b>	
CINESE	446	394	<b>840</b>	
COLOMBIANA	4	8	<b>12</b>	
COREA DEL SUD	1	4	<b>5</b>	
CROATA	1	2	<b>3</b>	
CUBANA	0	19	<b>19</b>	
CAPOVERDIANA	0	2	<b>2</b>	
DOMINICANA	4	5	<b>9</b>	
EQUADOREGNA	1	0	<b>1</b>	
EGIZIANA	5	2	<b>7</b>	
FILIPPINA	189	221	<b>410</b>	
GIAPPONESE	1	3	<b>4</b>	
GIORDANA	2	2	<b>4</b>	
GUATEMALTECA	2	0	<b>2</b>	
INDIANA	40	29	<b>69</b>	
INDONESIANA	0	1	<b>1</b>	
IRANIANA	1	1	<b>2</b>	
ISRAELIANA	0	1	<b>1</b>	
IVORIANA	15	20	<b>35</b>	
JUGOSLAVA	9	10	<b>19</b>	
KUWAITIANA	1	1	<b>2</b>	
LIBANESE	1	0	<b>1</b>	
LIBICA	1	0	<b>1</b>	
MACEDONE	4	2	<b>6</b>	
MALTESE	1	0	<b>1</b>	
MAROCCHINA	89	63	<b>152</b>	
MAURITIUS	13	6	<b>19</b>	
MOLDAVA	1	1	<b>2</b>	
NIGERIANA	13	19	<b>32</b>	
PAKISTANA	2	0	<b>2</b>	
PERUVIANA	5	12	<b>17</b>	
POLACCA	2	15	<b>17</b>	
ROMENA	23	66	<b>89</b>	

RUSSA	2	10	<b>12</b>	
SALVADOREGNA	1	3	<b>4</b>	
SENEGALESE	47	9	<b>56</b>	
SINGALESE	6	7	<b>13</b>	
SIRIANA	1	0	<b>1</b>	
SLOVACCA	0	1	<b>1</b>	
SOMALA	0	2	<b>2</b>	
STATUNITENSE	2	3	<b>5</b>	
SUDAFRICANA	0	1	<b>1</b>	
SVIZZERA	0	1	<b>1</b>	
TAILANDESE	0	3	<b>3</b>	
TUNISINA	22	15	<b>37</b>	
TURCA	2	3	<b>5</b>	
UCRAINA	4	16	<b>20</b>	
UNGHERESE	0	4	<b>4</b>	
UZBEKA	1	2	<b>3</b>	
VENEZUELANA	1	4	<b>5</b>	
VIETNAMITA	3	1	<b>4</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>1243</b>	<b>1238</b>	<b>2481</b>	
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>5,63%</b>	

\* Dato non pervenuto



**COMUNE DI FIESOLE****STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 27 MAGGIO  
2004**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	49	32	81	6
ALGERINA		1	1	
APOLIDE	1		1	
ARMENIA	1	1	2	
AUSTRALIANA		1	1	
BENIN	1		1	
BOSNIACA	1	1	2	
BRASILIANA	3	3	6	
BULGARA	2		2	
CAMERUNENSE	2	2	4	
CAPOVERDIANA	4	4	8	5
CINESE		2	2	
CIPRIOTA	1		1	
COLOMBIANA	5	6	11	1
CROATA		2	2	
CUBANA	1	3	4	
EGIZIANA	5	1	6	4
EQUADOREGNA	1		1	
ERITREA		1	1	
EX JUGOSLAVIA	2		2	
FILIPPINA	59	53	112	6
GIAPPONESE		4	4	
GUATEMALTECA		1	1	
INDIANA	4	3	7	
INDONESIANA		1	1	
IRAKENA	1		1	1
IRANIANA	1	3	4	
IVORIANA	2	1	3	
MAROCCHINA	12	8	20	5
MAURITIUS	3	3	6	2
MESSICANA		2	2	1
MOLDOVA		1	1	
NIGERIANA	3	3	6	
NEOZELANDESE		1	1	
PERUVIANA	14	25	39	6
POLACCA	8	12	20	
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	2		2	
REPUBBLICA DOMINICANA	1	1	2	

REPUBBLICA GUINEA-BISSAU	1		1	
ROMENA	16	24	40	
RUSSA	1	2	3	
SALVADOREGNA		1	1	
SENEGALESE	4	4	8	2
SERBIA E MONTENEGRO	1	1	2	
SINGALESE	18	23	41	1
SOMALA		2	2	1
STATUNITENSE	19	23	42	
SVIZZERA	5	5	10	
TANZANESE	1		1	
TUNISINA	4		4	
TURCA		1	1	
UCRAINA	1	6	7	
URUGUAIANA		1	1	
YUGOSLAVA	2	4	6	
VENEZUELANA		1	1	
<b>TOTALE</b>	<b>262</b>	<b>280</b>	<b>542</b>	<b>41</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>3,85%</b>	

**COMUNE DI FIGLINE**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 15  
DICEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	113	76	189	2
BRASILIANA	1	5	6	1
BULGARA	1	7	8	
CAMBOGIANA	3	3	6	
CAMERUNENSE	2	3	5	1
CILENA	2		2	
CINGALESE	4	4	8	1
COLOMBIANA	1		1	
COREA DEL SUD	1	1	2	
CROATA		2	2	
CUBANA		10	10	
ECUADOREGNA	1		1	
EGIZIANA	16	11	27	10
ETIOPE		3	3	
FILIPPINA	1	4	5	
FINLANDESE				1
GIAPPONESE				1
INDIANA	12	9	21	1
INDONESIANA		1	1	
IRANIANA	5		5	
IVORIANA				1
JUGOSLAVA	15	7	22	7
KAZAKISTAN		2	2	
MACEDONE	2		2	
MAROCCHINA	93	78	171	28
MAURITIUS		2	2	1
NICARAGUENSE		1	1	
PERUVIANA	1	2	3	
POLACCA	9	11	20	
REP. DOMINICANA		2	2	
REP. CECA		1	1	
RUMENA	18	32	50	4
RUSSA	1	10	11	
SENEGALESE	2		2	
SLOVENA	1		1	
SOMALA	6	5	11	
STATUNITENSE				2
SVIZZERA				2
TAILANDESE		1	1	
TUNISINA	19	10	29	1
UCRAINA	2	7	9	
VENEZUELANA		2	2	

VIETNAMITA	1		1	
<b>TOTALE</b>	<b>333</b>	<b>312</b>	<b>645</b>	<b>64</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>3,96%</b>	

**COMUNE DI FIRENZE**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31 DICEMBRE  
2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
AFGHANA		<=3		
ALBANESE	1.218	1.860	<b>3.078</b>	<b>164</b>
ALGERINA	39	158	<b>197</b>	<b>26</b>
ANGOLANA	<=3	<=3		<b>1</b>
APOLIDE		<=3		
ARABA SAUDITA	<=3	5		
ARGENTINA	59	44	<b>103</b>	
ARMENA		<=3		
AUSTRALIANA	28	17	<b>45</b>	<b>3</b>
AZERBAIGIAN	<=3			
BAHAMAS	<=3			
BANGLADESH	16	32	<b>48</b>	<b>14</b>
BELIZE	<=3			
BENIN	9	7	<b>16</b>	
BHUTAN		<=3		
BIELORUSSA	8	<=3		
BOLIVIANA	20	5	<b>25</b>	
BOSNIACA	30	26	<b>56</b>	
BRASILIANA	319	174	<b>493</b>	<b>21</b>
BULGARA	33	18	<b>51</b>	<b>5</b>
BURKINA FASO	<=3	<=3		<b>1</b>
BURUNDI		5	<b>5</b>	
CAMBOGIANA	<=3	<=3		
CAMERUNENESE	21	44	<b>65</b>	<b>10</b>
CANADESE	40	15	<b>55</b>	<b>3</b>
CAPOVERDIANA	75	29	<b>104</b>	<b>15</b>
CECOSLOVACCA	<=3			
CILENA	31	13	<b>44</b>	<b>3</b>
CINESE	1.787	2.134	<b>3.921</b>	<b>260</b>
CIPRIOTA	4	5	<b>9</b>	
COLOMBIANA	157	73	<b>230</b>	<b>8</b>
CONGOLESE	8	9	<b>17</b>	
NORDCOREANA	<=3			
SUDCOREANA	73	31	<b>104</b>	
IVORIANA	51	73	<b>124</b>	<b>9</b>
COSTARICANA	5	<=3		
CROATA	68	32	<b>100</b>	<b>9</b>
CUBANA	108	22	<b>130</b>	<b>6</b>
DOMINICA	<=3			
ECUADOREGNA	69	38	<b>107</b>	
EGIZIANA	248	513	<b>761</b>	<b>133</b>

SALVADOREGNA	26	12	<b>38</b>	<b>2</b>
ERITREA	123	30	<b>153</b>	<b>33</b>
ESTONE	4		<b>4</b>	
ETIOPE	91	26	<b>117</b>	
FILIPPINA	1.599	1.111	<b>2.710</b>	<b>236</b>
GABONESE		<=3		
GEORGIANA	<=3	<=3		<b>4</b>
GHANESE	11	11	<b>22</b>	
GIAMAICANA	<=3	4		
GIAPPONESE	352	111	<b>463</b>	<b>44</b>
GIORDANA	53	119	<b>172</b>	<b>16</b>
GRECO-CIPRIOTA	<=3			
GRENADA		<=3		
GUATEMALTECA	29	6	<b>35</b>	
GUINEA	<=3	5		
HAITIANA		<=3		
HONDUREGNA	7	<=3		
INDIANA	183	143	<b>326</b>	<b>26</b>
INDONESIANA	<=3			
IRANIANA	223	316	<b>539</b>	<b>57</b>
IRACHENA	12	49	<b>61</b>	<b>5</b>
ISLANDESE	<=3			
ISRAELIANA	50	78	<b>128</b>	<b>4</b>
IUGOSLAVA	462	568	<b>1.030</b>	<b>35</b>
KAZAKA	7	4	<b>11</b>	
KENIOTA	9	<=3		
KIRGHIZISTAN	<=3			
KUWAITIANA		<=3		
LETTONE	7		<b>7</b>	
LIBANESE	18	66	<b>84</b>	<b>13</b>
LIBICA	4	12	<b>16</b>	
LIECHTENSTEIN	<=3			
LITUANA	<=3			
MACEDONE	69	85	<b>154</b>	<b>3</b>
MADAGASCAR	<=3			
MALAWI		<=3		<b>1</b>
MALESIA	<=3	<=3		
MALI		<=3		
MALTA	7	4	<b>11</b>	
MAROCCHINA	444	788	<b>1.232</b>	<b>163</b>
MAURITANIA		<=3		<b>1</b>
MAURIZIO	57	61	<b>118</b>	<b>22</b>
MESSICANA	100	19	<b>119</b>	<b>2</b>
MOLDAVA	77	17	<b>94</b>	
MOZAMBICANA	<=3	<=3		
NEPALESE		<=3		
NIGERINA	<=3			
NIGERIANA	167	70	<b>237</b>	<b>9</b>
NORVEGESE	9		<b>9</b>	<b>1</b>
NEOZELANDESE	7	<=3		
PAKISTANA	10	20	<b>30</b>	
PALESTINESE	<=3	<=3		

PANAMENSE	7	<=3	7	6
PARAGUAYANA	<=3			
PERUVIANA	947	599	1.546	102
POLACCA	204	54	258	5
PRINCIPATO DI MONACO	<=3			
REP. DI SAN MARINO	4	4	8	1
REP. CECA	27	4	31	
REP. DOMINICANA	61	29	90	
REP. SLOVACCA	19	5	24	
RUMENA	845	787	1.632	62
RUANDESE	<=3			
RUSSA	95	31	126	10
SENEGALESE	50	459	509	59
SEYCHELLES	<=3	<=3		
SIERRA LEONE	<=3	<=3		
SINGAPORE		<=3		
SIRIANA	4	18	22	1
SLOVENA	14	4	18	
SOMALA	533	295	828	77
SRI LANKA	504	531	1.035	124
SUD AFRICA	<=3	<=3		
SUDAN	<=3	<=3		
SVIZZERA	133	63	196	18
TAIWANESE	8	6	14	
TANZANIA	<=3	<=3		
THAILANDESE	24	<=3		
TOGO	17	13	30	4
TRINIDAD E TOBAGO	<=3	<=3		
TUNISINA	80	177	257	26
TURCA	33	31	64	4
STATUNITENSE	478	263	741	26
UCRAINA	136	30	166	1
UNGHERESE	27	11	38	2
URUGUAYANA	7	5	12	
UZBEKISTAN	10	<=3		
VENEZUELANA	46	13	59	
VIETNAMITA	<=3	<=3		
YEMENITA	<=3	<=3		1
ZAIRESE	7	8	15	1
<b>TOTALE</b>	13.061	12.557	25.618	1898
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>6,95%</b>	

Quando il numero di individui appartenenti a una determinata classe è minore o uguale a tre, è stata utilizzata l'espressione "<=3", secondo quanto previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici, approvato con provvedimento 31 luglio 2002 del garante della Protezione dei dati personali pubblicato su G.U. n° 230 del 1° ottobre 2002.

**COMUNE DI FUCECCHIO**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 30  
SETTEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	280	184	<b>464</b>	<b>9</b>
ALGERINA	1		<b>1</b>	
ARGENTINA	2	1	<b>3</b>	
BANGLADESH	1		<b>1</b>	
BIELORUSSA		1	<b>1</b>	
BRASILIANA	1	4	<b>5</b>	
CILENA	2	5	<b>7</b>	
CINESE	283	224	<b>507</b>	<b>9</b>
CINGALESE	1	2	<b>3</b>	
COLOMBIANA		3	<b>3</b>	
CROATA		2	<b>2</b>	
CUBANA	1	3	<b>4</b>	
DOMENICANA	2	2	<b>4</b>	
EGIZIANA	5	3	<b>8</b>	
FILIPPINA	14	20	<b>34</b>	<b>1</b>
GEORGIANA		1	<b>1</b>	
GANESE	3	5	<b>8</b>	<b>2</b>
INDIANA	10	6	<b>16</b>	
ISRAELITI	2	2	<b>4</b>	
JUGOSLAVA	14	12	<b>26</b>	
MAROCCHINA	113	56	<b>169</b>	<b>24</b>
MESSICANA	1	1	<b>2</b>	<b>1</b>
MOLDAVA		3	<b>3</b>	
NEPALESE	1		<b>1</b>	
NIGERIANA		2	<b>2</b>	
PERUVIANA	5	4	<b>9</b>	<b>1</b>
POLACCA	1	9	<b>10</b>	
ROMENA	14	26	<b>40</b>	
RUSSA	1	8	<b>9</b>	
SENEGALESE	120	19	<b>139</b>	<b>18</b>
STATUNITENSE		1	<b>1</b>	
TUNISINA	4	2	<b>6</b>	<b>3</b>
TURCA		1	<b>1</b>	
UCRAINA	1	6	<b>7</b>	
URUGUAIANA	3	3	<b>6</b>	
UZBECA	1	5	<b>6</b>	
VENEZUELANA		1	<b>1</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>887</b>	<b>627</b>	<b>1.514</b>	<b>68</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra- ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>7,16%</b>	



**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 3  
MARZO 2004**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO*</b>
ALBANESE	129	98	<b>227</b>	
ALGERINA	2		<b>2</b>	
ARGENTINA	5	6	<b>11</b>	
BIELORUSSA	1	1	<b>2</b>	
BOSNIACA	5	4	<b>9</b>	
BRASILIANA	5	4	<b>9</b>	
BULGARA		1	<b>1</b>	
CECA		2	<b>2</b>	
CINESE	4	3	<b>7</b>	
CONGOLESE		2	<b>2</b>	
CROATA	3	2	<b>5</b>	
CUBANA		5	<b>5</b>	
ECUADOREGNA	1	1	<b>2</b>	
EGIZIANA	1	1	<b>2</b>	
ERITREA	1	1	<b>2</b>	
ETIOPE	1	3	<b>4</b>	
FILIPPINA	16	11	<b>27</b>	
INDIANA	6	4	<b>10</b>	
INDONESIANA		1	<b>1</b>	
IRANIANA	1		<b>1</b>	
ISRAELIANA	1		<b>1</b>	
IVORIANA	1	1	<b>2</b>	
JUGOSLAVA	63	26	<b>89</b>	
KAZAKISTAN		1	<b>1</b>	
LIBANESE	2		<b>2</b>	
MACEDONE	1		<b>1</b>	
MAROCCHINA	46	26	<b>72</b>	
MAURITIUS	1	2	<b>3</b>	
MESSICANA	1		<b>1</b>	
MOLDAVA	1	3	<b>4</b>	
NIGERIANA	1	1	<b>2</b>	
PERUVIANA	3	3	<b>6</b>	
POLACCA	15	22	<b>37</b>	
RUMENA	29	25	<b>54</b>	
RUSSA		6	<b>6</b>	
SENEGALESE	13		<b>13</b>	
SOMALA		1	<b>1</b>	
SINGALESE	15	19	<b>34</b>	
SUDAFRICANA	1		<b>1</b>	
TANZANESE	2	2	<b>4</b>	
THAIANDESE		6	<b>6</b>	
TUNISINA	17	2	<b>19</b>	
TURCA	3		<b>3</b>	
UCRAINA		5	<b>5</b>	

UNGHERESE		1	1	
VENEZUELANA		1	1	
<b>TOTALE</b>	<b>397</b>	303	<b>700</b>	
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>5,45%</b>	

\*Dato non pervenuto

**COMUNE DI IMPRUNETA****STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31  
DICEMBRE 2002**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	82	48	130	4
ALGERINA	2		2	
ANGOLANA		1	1	
ARGENTINA	1	1	2	
BOLIVIANA	1		1	
BOSNIACA		1	1	
BRASILIANA	1	9	10	
CECA		1	1	
CAPOVERDIANA	1	2	3	
CAMERUNENSE	1		1	
CINESE	3	2	5	
COLOMBIANA	1	3	4	
CROATA	1	1	2	
CUBANA	3	3	6	
DOMENICANA		2	2	
EGIZIANA	7	6	13	2
EQUADOREGNA	1	1	2	
ETIOPE	1	1	2	
FILIPPINA	33	46	79	8
GANESE	2	3	5	
GIORDANA	1	2	3	
INDIANA	1	1	2	
IRANIANA	8	3	11	1
ISRAELITA	3	2	5	
KAZAKISTAN		1	1	
JUGOSLAVA		2	2	
LETTONE		1	1	
MACEDONE	2	2	4	
MALDIVE	1		1	
MALGASCIA		1	1	
MAROCCHINA	17	19	36	6
MAURITIUS	2	3	5	
NEPALESE	1		1	
NIGERIANA		2	2	
PERUVIANA	10	14	24	3
POLACCA	4	4	8	
ROMENA	10	15	25	3
RUSSA		2	2	
SALVADOREGNA		1	1	
SINGALESE	21	22	43	3
SIRIANA	2	1	3	
SOMALA	2	1	3	

TOGO	1		1	
TUNISINA	6	1	7	1
UCRAINA		4	4	
UNGHERESE	1	1	2	
<b>TOTALE</b>	<b>234</b>	<b>236</b>	<b>470</b>	<b>31</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>3,20%</b>	

**COMUNE DI PONTASSIEVE**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31  
DICEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO*</b>
ALBANESE	143	85	<b>228</b>	
ALGERINA	1	1	<b>2</b>	
ARGENTINA	2	2	<b>4</b>	
BOLIVIANA		1	<b>1</b>	
BOSNIACA	3		<b>3</b>	
BRASILIANA		8	<b>8</b>	
CAMERUNENSE	1	2	<b>3</b>	
CAMBOGIANA		1	<b>1</b>	
CAPOVERDIANA	1	1	<b>2</b>	
CECA		1	<b>1</b>	
CILENA	2	1	<b>3</b>	
CINESE	14	17	<b>31</b>	
COLOMBIANA		2	<b>2</b>	
COREA DEL SUD	1	2	<b>3</b>	
CROATA	2	3	<b>5</b>	
CUBANA	1	5	<b>6</b>	
DOMINICANA	2	2	<b>4</b>	
ECUADOREGNA	1	1	<b>2</b>	
EGIZIANA	2	2	<b>4</b>	
FILIPPINA	3	5	<b>8</b>	
INDIANA		1	<b>1</b>	
IRANIANA	2	2	<b>4</b>	
IRACHENA	1		<b>1</b>	
JUGOSLAVA	5	4	<b>9</b>	
MAROCCHINA	29	24	<b>53</b>	
MAURITIUS	2	1	<b>3</b>	
MESSICANA		1	<b>1</b>	
MOLDAVA	1	4	<b>5</b>	
NIGERIANA	3	5	<b>8</b>	
PERUVIANA	5	10	<b>15</b>	
POLACCA	7	16	<b>23</b>	
ROMENA	20	25	<b>45</b>	
RUSSA	1	1	<b>2</b>	
SALVADOREGNA		1	<b>1</b>	
SENEGALESE	6		<b>6</b>	
SINGALESE	6	6	<b>12</b>	
SLOVACCA		1	<b>1</b>	
SOMALA		2	<b>2</b>	
TAIWANESE		1	<b>1</b>	
TOGO	1		<b>1</b>	
TUNISINA	6	3	<b>9</b>	
UCRAINA	1	7	<b>8</b>	

URUGUAYANA	2		2	
VENEZUELANA		1	1	
<b>TOTALE</b>	<b>277</b>	<b>258</b>	<b>535</b>	
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>2,60%</b>	

\* Dato non pervenuto

**COMUNE DI SCANDICCI**

**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31  
DICEMBRE 2003**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO*</b>
ALBANESE	206	136	<b>342</b>	
ALGERINA	3	1	<b>4</b>	
ARGENTINA	1	3	<b>4</b>	
ANGOLANA	1		<b>1</b>	
BIELORUSSA		1	<b>1</b>	
BRASILIANA	5	20	<b>25</b>	
BULGARA	1	5	<b>6</b>	
BURKINA FASO	1		<b>1</b>	
BOLIVIANA		2	<b>2</b>	
BARBADOS		1	<b>1</b>	
CAMERUNENSE	6	1	<b>4</b>	
CECA	2	2	<b>4</b>	
CIAD		1	<b>1</b>	
CILENA		3	<b>3</b>	
CINESE	37	40	<b>77</b>	
CINGALESE	22	18	<b>40</b>	
COLOMBIANA	1	8	<b>9</b>	
COREA DEL SUD		4	<b>4</b>	
CROATA		2	<b>2</b>	
CUBANA	1	14	<b>15</b>	
CAPOVERDIANA	4	12	<b>1</b>	
DOMINICANA		3	<b>3</b>	
ECUADOREGNA	12	15	<b>27</b>	
EGIZIANA	34	21	<b>55</b>	
ETIOPE	1	5	<b>6</b>	
ERITREA	3	3	<b>6</b>	
FILIPPINA	24	31	<b>55</b>	
GIORDANA	3		<b>2</b>	
GRENADA	1		<b>1</b>	
GUINEA	1		<b>1</b>	
GUINEA BISSAU	1		<b>0</b>	
GUATEMALTECA		1	<b>1</b>	
HONDURAS	2	6	<b>8</b>	
INDIANA	16	11	<b>27</b>	
INDONESIANA	1	1	<b>2</b>	
IRANIANA	7	5	<b>12</b>	
ISRAELIANA	1		<b>1</b>	
IUGOSLAVA	25	13	<b>38</b>	
IVORIANA	11	6	<b>17</b>	
MACEDONE	2	2	<b>4</b>	
MAROCCHINA	71	45	<b>116</b>	
MALESE	1	1	<b>2</b>	

MAURITIUS	2	4	<b>6</b>	
MESSICO	2	5	<b>7</b>	
MONGOLIA	3	1	<b>4</b>	
MOLDAVA	8	14	<b>22</b>	
NIGERIANA	3	13	<b>16</b>	
PERUVIANA	22	48	<b>70</b>	
PAKISTANA	1	1	<b>2</b>	
POLACCA	3	20	<b>23</b>	
ROMENA	83	82	<b>165</b>	
RUSSA		9	<b>9</b>	
SALVADOREGNA	1	3	<b>4</b>	
SENEGALESE	22	1	<b>23</b>	
SOMALA	2	13	<b>15</b>	
SUDAFRICANA		1	<b>1</b>	
THAILANDESE	1	11	<b>12</b>	
TOGO	3	3	<b>6</b>	
TUNISINA	7	3	<b>10</b>	
UCRAINA	3	15	<b>18</b>	
UNGHERESE		2	<b>2</b>	
UZBEKA		1	<b>1</b>	
VENEZUELANA	1	1	<b>2</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>210</b>	<b>694</b>	<b>1349</b>	
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>2,70%</b>	

\* Dato non pervenuto



**COMUNE DI SESTO FIORENTINO****STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 20  
GENNAIO 2004**

<b>Nazionalità</b>	<b>Femmine</b>	<b>Maschi</b>	<b>Totale</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	117	176	293	6
ALGERINA	7	14	21	1
APOLIDE	1		1	
ARGENTINA	1	1	2	
AZERBAIGIAN	1		1	
BENIN		1	1	1
BIELORUSSA	1		1	
BOSNIACA		2	2	1
BRASILIANA	15	3	18	
BULGARA	3		3	
CANADESE	1		1	
CAPOVERDIANA	1		1	
CECA	2	1	3	
CILENA	3		3	
CINESE	211	262	473	12
COLOMBIANA	11	3	14	
CONGOLESE	1		1	
CROATA	5	1	6	
CUBANA	18	8	26	
DOMINICANA	4	1	5	
EGIZIANA	9	17	26	1
EQUADORIANA	5	2	7	
ERITREA		1	1	
ETIOPE	1		1	
FILIPPINA	47	19	66	
GHANESE	2	1	3	
GIAPPONESE	8		8	
GUATEMALTECA	1		1	
INDIANA	1	1	2	
IRANIANA	19	18	37	
IVORIANA	3	2	5	1
KENIOTA	1	1	2	
LETTONE	1		1	
LIBANESE	3	5	8	
LIBICA	3	1	4	
MACEDONE		2	2	
MALESE	1	2	3	
MALGASCIA	1		1	
MAROCCHINA	52	71	123	7
MAURIZIO	2		2	
MESSICANA	7		7	

MOLDOVA	4		4	
NIGERIANA	19	6	25	6
PERUVIANA	63	32	95	2
POLACCA	22	1	23	
RUMENA	101	86	187	4
RUSSA	7	5	12	
SALVADOREGNA	2		2	
SENEGALESE	1	16	17	2
SLAVA	36	51	87	1
SLOVACCA	2	2	4	1
SOMALA	7	1	8	2
SRI LANKA	20	32	52	1
STATUNITENSE	14	5	19	
STRANIERA	4	7	11	
SUDAFRICANA	1	1	2	
SVIZZERA	7	1	8	
TANZANIA		1	1	
THAILANDESE	1		1	
TRINIDAD-TOBAGO	1		1	
TUNISINA	9	19	28	3
TURCA	1		1	
UCRAINA	20	4	24	
UNGHERESE	2	1	3	
VENEZUELANA	5	1	6	
<b>Totale</b>	<b>919</b>	<b>888</b>	<b>1807</b>	<b>52</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>3,92%</b>	

**COMUNE DI SIGNA**



**STRANIERI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 1 GENNAIO  
2004**

<b>NAZIONALITA'</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>di cui titolari di CARTA DI SOGGIORNO</b>
ALBANESE	110	81	191	10
ARGENTINA	1	1	2	
BRASILIANA		5	5	
BURUNDI		1	1	
CAMERUNENSE	1		1	
CINGALESE	3	5	8	
CINESE	184	160	344	14
COLOMBIANA	1	3	4	
COREANA		2	2	
CROATA	2	2	4	
CUBANA	2	4	6	
EGIZIANA	15	9	24	2
FILIPPINA	4	16	20	2
INDIANA	6	8	14	
IVORIANA	6	5	11	
JUGOSLAVA	8	11	19	4
MAROCCHINA	89	67	156	14
MESSICANA		5	5	
MOLDAVA		5	5	
NIGERIANA	2	7	9	
PERUVIANA	3	3	6	
POLACCA		8	8	
REP. CECA		1	1	
REP. DOMINICANA		2	2	
ROMENA	40	40	80	
RUSSA		4	4	
SENEGALESE	15	1	16	2
SOMALA	2	10	12	1
SUDAFRICANA		1	1	
SUDANESE	1		1	1
TANZANESE		1	1	
TOGO		5	5	
TUNISINA	5	3	8	1
UCRAINA		5	5	
UNGHERESE		1	1	
UZBEKISTAN		1	1	
VENEZUELANA		1	1	
ZAIRESE		3	3	
<b>TOTALE</b>	<b>500</b>	<b>487</b>	<b>987</b>	<b>51</b>
<b>Incidenza % dei residenti stranieri extra-ue sul totale della popolazione residente</b>			<b>6,40%</b>	


**Allegato 4**

**Indagine sul livello di conoscenza della carta di soggiorno tra i/le cittadini/e migranti**


**- Grafici**




## Sesso




## Titolo di studio




### Da quanto tempo è in Italia




### Hai sentito parlare della carta di soggiorno?



Quali dei seguenti documenti sono necessari per fare richiesta della carta di soggiorno? (1° risposta)




Quali dei seguenti documenti sono necessari per fare richiesta della carta di soggiorno? (2° risposta)






**Quali dei seguenti documenti sono necessari per fare richiesta della carta di soggiorno ? 3° risposta)**



**chi rilascia la carta di soggiorno ?**



### Quali sono i vantaggi di cui gode il titolare della carta di soggiorno?

